# BOLOGNA FORENSE

*N. 1 / 2002 del*
*Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna*

*Spedizione in abbonamento postale - 70% - Filiale di Bologna*

# BOLOGNA FORENSE

*N. 1 / 2002*

*Notiziario del Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna*



EDITORIALE

*Francesco Berti Arnoaldi* 3 - Finalmente

IN MEMORIA DI MARCO BIAGI

*Marcello Pedrazzoli* 5 - Marco Biagi e le riforme possibili: l'ostinazione del progetto

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

*a cura di Sandro Callegaro*

17 - Dati in breve
18 - Dai verbali del Consiglio
18 - Funzionamento degli uffici
21 - Convegni - conferenze ed altre iniziative
25 - Nomine e incarichi
26 - Iscrizioni all'albo o al registro
26 - Disciplina forense
27 - Note e tariffe
27 - Varie

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

*Francesco Berti Arnoaldi* 29- Ordinamento giudiziario e non solo

RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

*Daniela Abram* 34 - La famiglia è un'isola che il diritto deve solo lambire

SULL'ONORARIO A TEMPO

*Renzo Maria Morresi* 41 - La mia tariffa oraria

NOTIZIE DALL'UIA

*Bruno Micolano* 47 -

LETTERE AL DIRETTORE

48 -

SU L'USCIO A RIMIRAR

*Mario Giulio Leone* 50 -

NON SOLO DIRITTO

*Giuliano Berti Arnoaldi* 52 - Un processo bolognese del 1636

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI: A.S.G.I.

*Sergio Palombarini*
*Piero Gennari* 55 - Sul patrocinio a spese dello Stato a favore del cittadino straniero


Copisteria Di Risio

JUS BOLOGNA SPORT
*a cura di Manlio D'Amico*
57 - Ciclismo
58 - Cronaca dei Campionati Italiani forensi del primo maggio 2002
59 - Ultima ora
59 - Vela

PREVIDENZA FORENSE
*di Maurizio de Tilla*
60 - Egoismi e solidarietà

NUOVE LEGGI
*a cura di Ruggero Fuortes*
62 -

VARIAZIONI ALL'ALBO
63 - Periodo 1 gennaio - 30 aprile 2002

Bologna Forense - Notiziario dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
Periodico quadrimestrale N. 1 / 2002
Viene spedito agli iscritti agli albi ed ai registri dell'Ordine di Bologna; al C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani.
Direzione e redazione presso il Consiglio degli Ordini forensi di Bologna (Palazzo di Giustizia)
Autorizzazione del Tribunale di Bologna N. 5365 del 6.5.1986.
Direttore responsabile Lucio Strazziari - Capo redattore Francesco Berti Arnoaldi Veli.
Hanno effettivamente collaborato a questo numero: Daniela Abram, Francesco e Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro, Manlio D'Amico, Maurizio de Tilla, Ruggero Fuortes, Piero Gennari, Mario Giulio Leone, Bruno Micolano, Renzo Maria Morresi, Sergio Palombarini, Marcello Pedrazzoli, Lucio Strazziari.
Finito di stampare il 25 luglio 2002. Tiratura 3800 copie.
In copertina: dettaglio da "Giustizia e libertà" di Tullio Vietri, 1970.

# EDITORIALE

## *FINALMENTE*

*Questo non è l'editoriale che era stato previsto per il presente numero di "Bologna Forense". Oggi c'è una notizia, lungamente attesa, intensamente desiderata, che richiede subito un commento, una riflessione, un augurio, perché riguarda la nostra tormentatissima giustizia nella cui arena non si placano contrasti profondi e timori inquieti.*

*Ieri 16 luglio il Parlamento ha finalmente eletto gli otto membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura, che è così nella pienezza dei suoi poteri. Il Consiglio Superiore della Magistratura è il baluardo istituzionale posto dalla Costituzione a difesa dell'effettiva autonomia ed indipendenza della Magistratura. Su un orizzonte incerto di contrapposizioni anche violente, una magistratura dimostratasi unita e straordinariamente concorde ha reagito alle prospettive di un declassamento dei poteri e delle attribuzioni del C.S.M. e alla minaccia di una conseguente alterazione degli equilibri, delle garanzie e del sistema di contrappesi iscritti nelle tavole della Costituzione.*

*L'avvocatura italiana ha seguito e segue con grande partecipazione, e non senza turbamento e trepidazione, questa pagina difficile della storia costituzionale d'Italia. E come avvocati non possiamo non avvertire l'altissimo valore dell'elezione, e col massimo numero di voti, del presidente del Consiglio Nazionale Forense, Emilio Nicola Buccico che per la sua posizione e la sua esperienza al vertice dell'avvocatura è nelle migliori condizioni per interpretarne le esigenze: aiutato anche dall'ampiezza dei consensi ricevuti, che lo affrancano da qualsiasi "targa" di parte, se mai si tentasse di dargliene.*

*Questo editoriale, che per questione di ore riusciamo a pubblicare nel numero già in stampa di "Bologna Forense", non vuol essere – e sarebbe cosa riduttiva – l'espressione di un compiacimento per la persona di Emilio Nicola Buccico: ma un augurio di buon lavoro, assieme agli altri avvocati ascesi al Consiglio Superiore della Magistratura, e un impegno di solidarietà attiva. Solo un particolare personale ci concediamo, perché torna ad onore suo e dell'avvocatura che così degnamente egli ha rappresentato: nei suoi scritti, e nei suoi discorsi, che sono molti, Emilio Nicola Buccico non ha mai insultato nessuno. Un buon viatico perché continui ad attraversare indenne, dalla nuova responsabilità che il Parlamento gli ha affidata, il tempo così mortificato dell'ecumentica cultura dell'insulto in cui viviamo.*

*Bologna, 17 luglio 2002*

*Francesco Berti Arnoaldi*

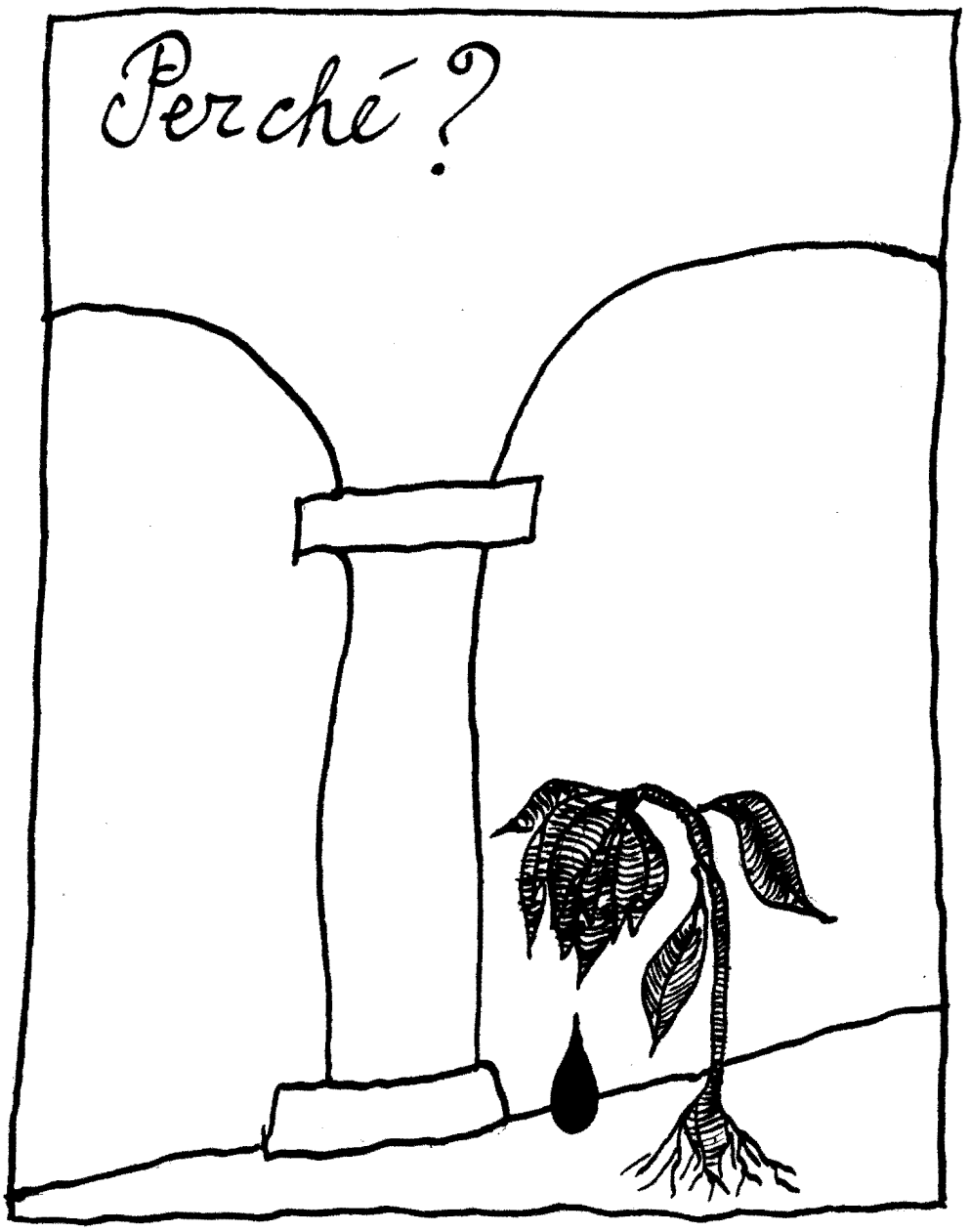


Mario Giulio Leone 02

# IN ONORE E MEMORIA DI MARCO BIAGI

## MARCO BIAGI E LE RIFORME POSSIBILI : L'OSTINAZIONE DEL PROGETTO

*di Marcello Pedrazzoli**

*Avvocato, professore ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Bologna*

In una tiepida sera di marzo, al rincasare dopo una giornata costruttiva, piena di rapida operosità, atteso da Marina e dai figli Francesco e Lorenzo, bici accostata e borsa rovesciata sotto il portico di Via Valdonica, in un dedalo di viuzze da cui sembra impossibile districarsi anche per chi aggredisca nel modo più vile.

Marco Biagi aveva impiegati buona parte dei suoi cinquant'anni con il solo, dominante pensiero di come ammodernare il nostro paese in un punto cruciale. Per questo si prodigava instancabile da molto tempo, con un attivismo senza riserve, pragmatico, audace e pieno di frutti. Grazie alla sua determinazione, quasi tutte le tessere di un immenso progetto, accostate l'una accanto all'altra dalla sua perseveranza, si stavano virtuosamente combinando. Ma ancora una volta la violenza più bestiale e delirante ha colpito l'inerme, lasciando dietro di sé indicibile sofferenza, lutto e intimidazione.

Colpito non a caso. Marco s'aggiunge agli altri "tecnici", studiosi competenti prestati alla politica, e anzi alle istituzioni, per il valore delle idee che stavano elaborando, per l'incidenza della prospettiva che avevano aperto, per la capacità di mediare e portare ad un accordo i diversi punti di vista che si confrontano e scontrano nella società. Come Ezio Tarantelli e Roberto Ruffilli è stato eliminato proprio per queste virtù, anello indifeso di una catena di ritorsioni cieche e disumane.

Come Massimo D'Antona. Troppo tipicamente simili le immagini in cui sono fissati i due assassinii, troppo vicini il ruolo, l'esposizione e il carattere dei due straordinari amici e colleghi che ne sono stati vittime, troppo paragonabile l'incuria dello Stato nel munirli di protezione di fronte al rituale dell'attentato, questa volta ancor più annunciato.

Col dolore nel cuore, vicinissimi allo strazio che avvince i suoi famigliari e allo sbigottimento dei collaboratori, resta il compito di erigere memoria di Marco, offrendo una piccola idea di ciò che ha fatto in questi anni. Segnalerò i meriti e le virtù dell'uomo generoso, tenace e di stupefacente laboriosità. E cercherò di raccontare il suo miracolo umano e personale, che è pieno di valori e ha molte facce - la dedizione appassionata, la capacità pragmatica, la fantasìa costruttiva, la ricchezza delle analisi, la proficuità dei metodi, la valentìa dei collaboratori – in una tensione forse irripetibile a realizzare qualcosa a cui il suo nome resterà indissolubilmente legato.

Specialmente, vorrei esprimere ciò a cui Marco credeva, ciò che per lui era necessario per attuare i cambiamenti adeguati a tempi così difficili, insomma il suo sogno. Si tratta di un'eredità semplice quanto straordinaria, usufruibile da tutti, totalmente *bipartisan.* Un lascito che a me sembra indispensabile conservare e possibilmente arricchire, se l'obiettivo è il miglioramento, la modernizzazione, la riforma della costellazione "lavoro" di cui ci occupiamo.

### I.

Marco era nato a Bologna il 24 novembre 1950, e a Bologna ha sempre vissuto, pur così errabondo nella professione e per doveri. La nostra conoscenza è lunga più di trent'anni, all'inizio più intensa di frequentazioni, come nell'ultimo decennio: lungo il quale avevamo molte più cose da dirci, per una fortissima condivisione sul

* La presente commemorazione è destinata ad apparire con qualche variante nel n. 2/2002 della *"Rivista Italiana di Diritto del Lavoro"*, Giuffrè.

modo di affrontare i problemi di fondo della nostra materia, sempre più complessa e bisognosa di soluzioni coraggiose.

Nel 1971 Marco era uno studente di Giurisprudenza del 2° anno, mentre io ero un giovane assistente. Avevo assunto l'impegno di raccogliere e commentare su una battagliera rivista ("Quale Giustizia", fondata proprio allora da un gruppo di magistrati "progressisti" e diretta da Federico Governatori), la vorticosa giurisprudenza pretorile che prorompeva dal neovarato "statuto dei lavoratori". Così i seminari con gli studenti si erano trasformati in attività redazionale. Marco divenne subito, per così dire, il redattore in seconda; e quando me ne andai, seguitò come redattore capo. Segnalo questa guisa, un po' empirica o occasionale di creazione del gruppo, perché il modulo è stato in seguito di nuovo praticato da Marco.

Avevamo in comune, anzitutto, il Maestro, Federico Mancini, a cui Marco somigliava in alcuni aspetti: per eleganza di figura, per l'uso disinvolto di altre lingue, specie l'inglese-americano, per l'appartenenza politica, per la refrattarietà alla professione forense e, massimamente, per la predilezione comparativistica. Per altri aspetti Marco è stato invece dissimile e anzi il completamento del nostro Maestro: per le doti di perseverante tessitura e di appassionata determinazione che rivelerà nell'avviare e costruire un'operazione riformista di vastissimo respiro, predisponendo tutti gli ingredienti ideali e materiali per il suo successo.

Marco mostrava fin d'allora una grande capacità ed essenzialità nel lavoro. Senza fronzoli arrivava subito a ciò che occorreva: capitava nelle nostre discussioni, piene di punzecchiature e di lazzi, che intercalasse con "poche balle", magari comprimendo il suo ridacchiare, come soleva fare quando dissentiva. Quello che ad un sovraccult-urato, infarcito di intellettualismo e di perfezionismo, faceva storcere il naso, sarebbe poi diventata la qualità di Marco da me più invidiata: il suo pragmatismo, il capire come adeguarsi al contesto, funzionalmente, e nel contempo non mollare su quanto si doveva effettivamente sapere, dire e fare allo scopo concreto.

Si cimentò ben presto in saggi impegnativi, sotto la guida di Luigi Montuschi che divenne il suo secondo Maestro, non tanto perché a lui affidato nelle logiche di tutoraggio endoscuola, quanto per affettuosa considerazione e predilezione reciproca. Montuschi fu molto importante per Marco perché impresse alle sue indagini accuratezza civilistica e una forte propensione alla completezza di riscontro. Già nel 1978 aveva pubblicato una prima, cospicua monografia (*La dimensione dell'impresa nel diritto del lavoro*, Angeli). Nel 1983 apparve la completa disamina di *Cooperative e rapporti di lavoro*, sempre presso Angeli. In queste opere lo "stile" era sistematico-ricostruttivo: come si sarebbe andati in cattedra altrimenti? Ma con inevitabili concessioni all'atteggiamento occorrente, sotto sotto fermentava lo "stile" suo, di Marco, in cui l'esperienza normativa è rappresentata in termini funzionali e comparativi, perché solo così si accumula il *know-how* per risolvere problemi.

All'inizio del 1986 Marco vinse il concorso a cattedra. Ultimo della nidiata di Federico Mancini, aveva bruciato le tappe; fu promosso assieme ad altri due amici appena più anziani, Gigi Mariucci e Guido Balandi, e assieme a me. Memorabile fu, credo, l'accoglienza da noi riservata, in una fredda sera di gennaio, a Giorgio Ghezzi, Commissario di concorso rientrante da Roma, sul binario 3 della stazione di Bologna. Tavolinetto *liberty*, secchiello con ghiaccio, tovagliolo, *flutes*, bottiglia di "Cristal", per un primo brindisi. Poi tutti a casa di Marco.

Dopo aver vinto il concorso, la predilezione di Marco per gli studi comparati si accentuò. Già nello stesso 1986 apparve la sua terza monografia (*Sindacato, democrazia e diritto. Il caso inglese del* Trade Union Act *del 1984*, Giuffrè), uno studio che, pervero non costituisce comparazione, ma rende egualmente l'idea di come fosse interessato ad avere comprensione organiche di realtà e di esperienze ulteriori alla nostra, come, oltre all'inglese, ad esempio, quella spagnola.

Questa predilezione era del resto, in ideale continuità con Federico Mancini - come ebbe di recente a dire, pieno di gratitudine, in un commosso ricordo[1]. Dal 1979 Marco insegnò "Comparative Industrial Relations" e poi "Comparative Management of Human Resources" alla Johns Hopkins University, Bologna Center: era succeduto a Federico in un incarico che era molto caro a entrambi e che poi ha sempre voluto conservare.

Nel 1990, in una collana che aveva fondato presso l'Editore Maggioli di Rimini, unitamente a Luigi Montuschi,

(1) V. M. BIAGI, *Federico Mancini: un giurista "progettuale"*, nella brochure della Johns Hopkins University Bologna Center dal titolo "Ricordo del prof. Giuseppe Federico Mancini", Bologna 2001.

che pure l'aveva incoraggiato agli studi comparativistici, apparve la quarta monografia di Marco (*Rappresentanza e democrazia in azienda. Profili di diritto sindacale comparato)*, in cui le principali tematiche della precedente erano sviluppate nella comparazione dei sistemi dei principali paesi. Negli anni successivi, cresciuto nella considerazione internazionale (per quanto veniva facendo, come diremo, al fine di intessere raccordi e approfondire confronti fra i diversi ordinamenti), Marco contribuì a numerose opere collettive, curandone spesso la pubblicazione, a volte assieme a Roger Blanpain. Mi preme poi ricordare l'omaggio a Koichiro Yamaguchi, curato con Yasuo Suwa, (*Il diritto dei disoccupati*, Giuffrè 1996), Sviluppatosi poi il rapporto con l'editore Kluwer, apparvero molti altri libri, spesso frutto di ricerche collettive programmate, fra i quali segnalo almeno *Job Creation and Labour Law. From Protection towards Pro-action* (Kluwer, The Hague, 2000). Ma non voglio, nè posso, fare resoconti completi dell'opera di Marco come studioso, anche se tornerò più avanti sugli impegni a cui si era sottoposto negli ultimi anni, potendo finalmente contare su uno straordinario e ormai strutturato gruppo di collaboratori. Metto in luce solo un aspetto fondamentale di molte iniziative che intraprendeva e delle conseguenti pubblicazioni: la loro concatenazione, deliberatamente finalizzata, per cui un serio progetto di ricerca ottiene finanziamento, si confrontano poi i suoi risultati in un convegno, che sfocia in una pubblicazione, la quale serve a qualche istituzione, per lo più la stessa committente o quella a cui si voleva indirizzarsi, determinando così una ulteriore ricerca, con intervento di un grande editore, ecc. ecc..

Marco si poneva di continuo obiettivi per crescere e prevedeva gli sviluppi ulteriori che, raggiungendoli, si sarebbero resi possibili. Egli aborriva la raccomandazione e la forzatura; sapeva invece cosa fosse necessario per accreditarsi in base ai meriti, in una competizione vera, non alterata dalle prevaricazioni. E quindi lavorava, indefessamente, a inanellare la sua catena virtuosa perché su quel terreno la bravura veniva fuori e poteva conseguire il riconoscimento, l'incarico, il ruolo, l'attribuzione di responsabilità che andava ricercando.

Già, il supporto, la sinergìa del gruppo. Specialmente dopo la sua chiamata a Modena, nel 1987, Marco cominciò ad ampliare anche operativamente il suo orizzonte. Si sentiva pronto ad una grande gara, che avrebbe richiesto una forza costante, oltre che continue accelerazioni. Capì che doveva mettere insieme persone che condividessero i suoi progetti, che doveva creare e far funzionare strutture in grado di ampliare la portata delle iniziative, molte, che già si prefigurava di intraprendere.

A ciò si dovette impegnare tantissimo, ma incontrò non poche difficoltà, almeno fino al 2000. Considerando un terreno infido, che l'avrebbe troppo distolto dai suoi obiettivi, quello del potere accademico e delle gestioni concorsuali, non poteva neppure promettere molto. C'era poi lo svantaggio di agire in una facoltà non giuridica, come Economia. Insomma, la sua unica spalla è stata per anni Michele Tiraboschi, con il quale Marco viveva in simbiosi. Avevano una sapiente capacità di sfruttare i mezzi informatici e la rete, grazie alla quale Marco può aver spesso suscitato l'impressione (ma non era un *bluff*) di muovere grandi strutture di mezzi e di persone. In effetti andava avanti, più o meno, con il metodo che dicevo essere degli inizi di "Quale Giustizia": accanto a lui, Michele e, tutt'al più, qualche laureando, magari impegnato in tesi complesse, con borse di soggiorno all'estero, in *stages*, giovani il cui apporto Marco sapeva apprezzare, secondo le sue inclinazioni pragmatiche.

Nei primi passi, e con queste basi anche occasionali, Marco si avvalse della stessa Johns Hopkins University, nonché, qualche volta in combinazione, del SINNEA International, un istituto di ricerca e per la formazione della Lega Cooperative. Marco, che ne fu attivo Direttore scientifico dal 1988, plasmò l'attività di questo Istituto in modo da contrassegnarlo anche con la creazione di un gruppo di studiosi europei ed extraeuropei; i quali si riunivano con costante periodicità. Nelle "Summer Schools" SINNEA che si sono succedute negli anni, venne infatti creata la rete dei professori stranieri con cui Marco rimase poi in stabile contatto. Diventava così possibile, su numerose questioni, comparare le prospettive di sviluppo in una impressionante serie di esperienze nazionali: dal lontano Giappone (Yasuo Suwa, nostro stupendo amico, era per Marco come un fratello), fino all'America Latina.

Per chiarire l'importanza assunta dal SINNEA ricorderò che nel suo ambito venne organizzato, per opera di Marco, un memorabile convegno mondiale di studiosi di relazioni industriali; convegno che si tenne a Bologna nel settembre 1998, quando Tiziano Treu era presidente della relativa associazione internazionale. Apro subito un capitoletto sul rapporto fra Marco e Tiziano, che specie dalla seconda metà degli anni '90 è stato molto fattivo e amicale, come mostra la partecipazione, direi affettuosa, di Marco al libro di recente apparso sulle *Politiche del lavoro*. E' stato un rapporto improntato al riconoscimento che il più giovane tributava al maggiore e alla

considerazione reciproca: tanto che Marco ricambiava pieno di energia e iniziativa, reputando del resto Tiziano come un altro maestro, per le affinità evidenti di indole ed approccio, entrambi tenaci, pragmatici e con la passione per il comparare.

La precondizione, nel tragitto verso la strutturazione permanente di un gruppo, si verificò con la costituzione, nel 1991, del "Centro Studi Internazionali e Comparati", nel Dipartimento di Economia Aziendale. E quando la sede della Facoltà modenese venne spostata al Foro Boario di viale Berengario, nel 1994, fu a disposizione di Marco pure una adeguata struttura materiale, grazie alla quale avrebbe potuto operare con ancora maggiore efficacia. Ma per molti anni si trattò del solito metodo empirico di avvalersi di collaborazioni occasionali, perché Marco aveva fiducia negli studenti e sapeva trasmettere ai giovani entusiasmo e motivazioni: il tutto, in realtà, continuò a gravare su lui e Michele Tiraboschi e veniva onorato in ispecie grazie alla "rete" che sapevano magnificamente utilizzare.

Si può dire che solo nel 2000 giunse a compimento anche la creazione del gruppo, per tappe e accessioni ben precise. I nomi dei componenti sono scritti nelle opere collettive che il Centro cominciò a realizzare, a partire dal libro sul lavoro *part time* (v. più avanti). Con i mezzi informatici e telematici era sempre raggiungibile da tali collaboratori, e pure lui era in grado di raggiungerli. Ciò avveniva a tutte le ore, e tutti i giorni della settimana, specie, e ormai da molti anni, con il suo luogotenente .

Questa "consolidazione" ha consentito a Marco di guardarsi attorno meglio e di pensare ancora più in grande. Poteva ora essere più operoso ed incisivo proprio con riguardo alla spinta che voleva imprimere al suo progetto di riforma. Aveva una ferma e ordinata applicazione nel condurre avanti le sue proposte e iniziative: tutti ne venivano rassicurati e incentivati e si davano attivamente da fare. Piantando con costanza innumerevoli, piccoli alberi, questo aveva pensato costruttivamente Marco, col tempo si sarebbero visti sia la foresta, sia i frutti. E ne era stato ricambiato.

Nel 1990 si costituisce il fondamentale rapporto di Marco con la Commissione Europea, Divisione Generale V (Relazioni industriali e occupazione): un rapporto vitale, che avrebbe segnato i suoi interessi e quindi, in fondo, il suo destino. Ma la sua opera si esprime in molti altri luoghi, con prodigiosa produttività. Dalla Regione Emilia-Romagna, al Giappone, passando per Roma, Ginevra, Dublino e Bruxelles, in ognuna di queste sedi e dentro istituzioni o enti prestigiosi per il lavoro, Marco ha impresso il segno di una partecipazione costante e costruttiva.

Anche grazie a questa presenza attiva, una sorta di formazione permanente *in job*, Marco ha potuto raffinare la sua vasta conoscenza della questione lavoristica, rilanciandola in una competenza sempre più agguerrita e corroborata nell'affrontarne la variante nazionale. Erano del resto partecipazioni da lui ricercate e quasi programmate, per poter godere delle quali predisponeva tutte le "concatenazione" di iniziative che fungevano da presupposto o ne erano conseguenza.

Comincia in quei tempi pure a collaborare a giornali come "Il Resto del Carlino - La Nazione" e poi, dal 1995, "Il Sole 24 Ore"[2]. Diventa consulente della Commissione delle Comunità Europee, un rapporto da cui si sprigioneranno altre possibilità, sia per incarichi conseguenti, sia perché sta alla base di molti aiuti e sostegni delle attività svolte, ovviamente poi tradotti nella prestazione di ricerche e dati utili per le istituzioni comunitarie stesse. Aggiunge all'incarico alla Johns Hopkins quello di professore al Dickinson College di Bologna.

La sua attività di alta consulenza nella politica istituzionale decolla con il 1996. Dapprima è Consigliere del Presidente del Consiglio Prodi e rappresentante del Governo italiano nel Comitato per l'occupazione e il Mercato del lavoro dell'Unione Europea. Poi si intensifica la sua feconda collaborazione col collega e amico Tiziano Treu, Ministro del Lavoro, proprio nel tempo che avrà per frutto l'importante l. n. 196/1997. Era molto caro a Marco il libro, uscito a commento di tale legge, *Mercati e rapporti di lavoro*, edito da Giuffrè nel 1997: una pubblicazione a cui aveva concorso, con Marco, l'intero staff dei protagonisti per così dire ministeriali della legge stessa.

Nel frattempo, quando Massimo D'Antona ne era il consulente "interno", Marco collabora col Ministro del

(2) Ora attestata dall'inserto al numero del 23 marzo 2002 con il titolo "Marco Biagi, per il Sole-24 Ore".

lavoro Bassolino per gli Affari Internazionali Comunitari. Ricordo che in quegli anni i rapporti fra Marco e Massimo furono vari. Avevano lavorato assieme per predisporre l'articolato che si sarebbe poi tradotto nella normativa di riforma della legge sullo sciopero nei servizi essenziali. Massimo aveva poi collaborato al progetto di azionariato dei lavoratori, un tema partecipativo caro a Marco, quando lo aveva elaborato assieme a Tiraboschi[3].

Successivamente, siamo nel 1999, Marco diventa vice Presidente del Comitato per l'Occupazione e il Mercato del lavoro dell'Unione Europea. Come naturale proiezione e considerati i rapporti già intrattenuti, il Presidente della Commissione Europea Romano Prodi lo nomina suo Consigliere. E' questo l'antecedente di una nomina molto prestigiosa, che avverrà nel 2001 a membro del gruppo di "alta riflessione" sul futuro delle relazioni industriali.

Nel frattempo diventa *Managing Editor* della rivista "International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations", edita da Kluwer. Non dimentico, riprenderò più avanti il discorso, che dal 1995, dirige pure la rivista "Diritto delle Relazioni Industriali", a cui da ultimo ha impresso nuovo slancio. Dopo la scomparsa di Federico Mancini, e in ideale continuità, nel 2000 sarà chiamato a far parte del comitato scientifico di questa rivista.

Marco fonda poi ADAPT (Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni Industriali) e ne è eletto Presidente. Devo fare un cenno a questa associazione, perché è la testimonianza della bravura e rapidità operativa nonchè della considerazione di cui godeva Marco; il quale, in pochi mesi, ha fatto confluire in essa quasi tutte le associazioni che costituiscono le nostre "parti sociali", oltre che importanti imprese e istituzioni, dando corpo ad una inaspettata compagine di autorevoli soci.

Siamo così giunti quasi al presente. Dopo una "preintesa" del 28 luglio 1999, il 1° febbraio 2000 viene siglato il "patto" o "intesa" Milano Lavoro, alla cui lunga e difficoltosa elaborazione Marco contribuisce con molta decisione. Si tratta di un importante esperimento, avviato senza l'adesione della CGIL[4], nel quale si attua per la prima volta, assecondando auspici comunitari, una sorta di partenariato istituzionale e sociale su base locale, per realizzare servizi per l'impiego a misura delle effettive caratteristiche e dei reali bisogni di un certo mercato del lavoro. E' un esperimento su cui è sceso una sorta di "cordone sanitario", almeno per chi non aveva orecchi per sentire[5]. Eppure è un primo concreto tentativo di favorire opportunità di lavoro per fasce a rischio di emarginazione (e non parlo solo degli immigrati), certo con soluzioni inconsuete per il conservatorismo lavoristico. Rammento la vicenda, non solo per la sua importanza, ma anche perché, per la esposizione che ne ebbe, da allora cominciarono le minacce a Marco. Come sappiamo, la scorta di cui in seguito venne dotato, gli fu poi vergognosamente tolta nell'autunno 2001.

Nel frattempo, proprio nel 2001, Marco Biagi viene nominato membro del CNEL, quale Consigliere del Presidente. Diventa membro del gruppo di alta riflessione sul futuro delle relazioni industriali, costituitosi presso la Commissione Europea, una attribuzione che sicuramente discende dai meriti acquisiti sul campo. E' infine chiamato, auspice un vecchio amico socialista, il sottosegretario Maurizio Sacconi, a Consigliere del Ministro del Welfare Roberto Maroni per l'elaborazione della riforma del mercato del lavoro.

Il "Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia", apparso nell'ottobre 2001, e la successiva bozza di legge "delega al governo in materia di mercato del lavoro", discussa nel Consiglio dei ministri verso metà novembre

(3) Cfr. *Uno studioso al servizio dello Stato*, apparso nel n. 2 del 1999 di *DRI*, p. 123 ss., in cui Marco ricorda Massimo D'Antona. Al tema dell'azionariato dei dipendenti, e alla sua documentazione, è dedicato in più parti il n. 1 del 2000 di *DRI* (anche con scritti di L. Spagnuolo Vigorita e di Y. Franciosi).

(4) Peraltro, da ultimo, v. *Milano, il "Piano Biagi" dà slancio all'occupazione*, in Il Sole-24 Ore del 30 marzo 2002, nel quale si offre rendiconto dei risultati positivi dell'esperimento e si annuncia una maggiore attenzione pure della la CGIL.

(5) Se ne è parlato, solo o quasi, sulla stampa e sui periodici, come ad es. *Guida al lavoro* (v. il n. 35 del 1999, con un commento di M. BIAGI, *Il patto per il lavoro di Milano: contrattazione o concertazione*; e poi il n. 7 del 2000, ancora con un'introduzione di M. BIAGI, *Milano lavoro: l'intesa pilota.*). V. altresì, pure per il testo, Il Sole-24 Ore del 2 febbraio 2000, ove anche un articolo ("Voce agli esclusi") a firma di P. Ichino. Peraltro il n. 2 del 2000 di *DRI* si apre con tre scritti, in cui sono formulate anche posizioni divergenti, rispettivamente di T. TREU (*Il patto sul lavoro di Milano: un modello di concertazione in stile europeo*, p. 123 e ss.), di M. BIAGI (*Il patto* Milano Lavoro*: un'intesa pilota*, p. 127 ss.) e di F. SCARPELLI (*Il patto* Milano Lavoro: *le ragioni del dissenso*, p. 135 ss.) Un cenno, su uno dei punti dell'intesa, anche in P. ICHINO, *Il dialogo tra economia e diritto del lavoro*, in questa *Riv.* 2001, I, p. 184 e s.

2001, sono documenti alla cui elaborazione ha vistosamente partecipato, con apporto preminente, Marco Biagi. Egli si aspettava che fossero riferiti e discussi, dai media e dall'*establishment* politico e intellettuale, per quello che essi realmente dicevano, e non che diventassero oggetto di un rituale dell'avversione, specialmente per la parzialità e le falsificazioni con cui per lo più sono stati frammentati e commentati.

Ero rimasto un po' indietro su quanto fatto negli ultimi anni, da Marco e dal suo gruppo ormai strutturato, sul piano più propriamente della presenza scientifica e didattica, quest'ultima illustrata ora pure da un manuale istituzionale nuovo di zecca, espressamente sperimentale.

Quanto al primo filone, è da rimarcare (siamo ancora negli anni '90), il forte contributo di Biagi alla discussione sulla redistribuzione delle tutele nei diversi schemi di deduzione del lavoro e sulle forme flessibili del lavoro. In questo quadro debbo anzitutto inserire l'ipotesi e il progetto di predisposizione di uno "statuto dei lavori", trasposti in due documenti - uno di studio, motivazione e semplificazione, l'altro già nella forma dell'articolato di legge[6] - rispettivamente nel luglio 1997 e nel marzo 1998, quando Marco collaborava con Tiziano Treu, Ministro del Lavoro. Si tratta quindi di un'iniziativa che viene intrapresa e si sviluppa, esteriormente, in sede governativa o di commissione nominata dal governo (precisamente quella Zamagni, per la revisione in materia cooperativa e del socio lavoratore); ma va menzionata qui perché ha impressi il valore e il rango della riflessione scientifica più nobile, quella che ha tutti gli attributi per essere la base di riforme, come mostra anche una motivazione più staccata, a quattro mani, di poco successiva[7].

Quando vidi il primo elaborato, rimasi molto impressionato per l'originalità dell'approccio, che mi confermò definitivamente quanto Marco fosse diventato bravo. Sul piano delle proposte, bastava lasciargli un po' di spazio, quando non era lui a prenderselo, perché partisse con il piede giusto. Finalmente sulla questione dei lavori avevamo un canovaccio organico, su cui era possibile discutere, perché erano trasparenti impianto, percorso e scopi: una qualità impagabile, l'unica necessaria per dibattere intorno alla realtà e poter scegliere la soluzione migliore. Lo affermo, credo, con cognizione di causa, perché proprio allora studiavo con buona lena le prospettive di riforma in materia. Non era neppur possibile il paragone con le altre ipotesi che da più parti si avanzavano o con i prodotti che apparivano in disegni di legge, a volte scombiccherati.

Del resto l'impronta di Marco è rimasta ben visibile proprio nel principale frutto legislativo di questo impegno, frutto che è rimasto circoscritto alla l. 3 aprile 2001, n. 142. L'idea, accolta in tale provvedimento, della duplicità di posizione nella figura del socio-lavoratore, era da molto tempo patrocinata da Marco, che l'aveva sostenuta anche per l'occasione decisiva.

Menziono inoltre due libri curati più di recente da Marco, con contributi suoi e dell'intera scuola, a commento immediato di nuove normative: quello sul *part-time*, dopo il d. lvo 20 febbraio 2000, n. 61 (*Il lavoro a tempo parziale*, Il Sole 24 Ore, 2000), nonché quello con il titolo *Il nuovo lavoro a termine*, a commento del d. lvo 6 settembre 2001, n. 368 (edito da Giuffrè 2002). Si tratta di lavori completi, accurati e a volte anche militanti, che specialmente nelle parti trattate in via diretta da Marco non tralasciano le questioni di fondo, con forte rilievo di politica del diritto. In essi è visibile come stiano a cuore certe impostazioni, ad es. in punto a corretta trasposizione delle direttive comunitarie: un problema che sta diventando cruciale, assieme al ruolo dell'avviso comune delle parti sociali nazionali e al comportamento da tenere quando questo manchi, senza che tutto tracimi in un ingessamento a cagione di sostanziali veti.

Quanto al manuale di Marco, redatto con l'aiuto di Tiraboschi (*Istituzioni di diritto del lavoro*, Giuffrè 2001), ha struttura, contenuto e accorgimenti esplicativi nuovi, anche discutibili, che potranno essere resi più adeguati con l'inevitabile riflessione che seguirà al doveroso collaudo. Ancora una volta, tuttavia, Marco ha mostrato la sua indole pragmatica e nel contempo inventiva, che svilupperà di certo i suoi frutti ancora più in avvenire.

Non posso dimenticare, infine, l'intensità dei rapporti internazionali che sono stati coltivati e rafforzati dal

(6) Vedilo ora negli allegati, presentati da Marco, annessi a T. TREU, *Politiche del lavoro. Insegnamenti di un decennio*, il Mulino Bologna 2001, pp. 317-348.

(7) V. M. BIAGI e M. TIRABOSCHI, *Le proposte legislative in materia di lavoro parasubordinato: tipizzazione di un* tertium genus *o codificazione di uno "statuto dei lavori"*, in *LD*, 1999 (n. 4), p. 571-592.

Centro modenese, *alias*, in sostanza e per anni, dalla dedizione di Biagi con la cooperazione di Tiraboschi. Proseguendo e ampliando l'esperienza SINNEA, il Centro ha organizzati, lungo una decina d'anni, un paio di convegni all'anno, anche sotto l'egida della Associazione Italiana Studiosi di Relazioni Industriali (AISRI), della quale Marco divenne Presidente nel 1994.Convegni veri, nei quali si confrontano le esperienze normative di diversi paesi, si analizzano le indicazioni comunitarie, si comparano i problemi che sorgono dal superamento delle une e dall'introduzione delle altre, si ricercano le soluzioni più efficaci. Convegni che erano occasioni uniche, nello stile di Marco, in cui sapeva far interagire le persone più distanti, lo studente italiano con il ministro, il grande professore straniero con i suoi collaboratori, il nostro politico con lo studente straniero, ecc.

Convegni, per intenderci, del tipo di quello annunciato a Modena per il 19/20 aprile 2002, a cui ci invitava Marco, con le *mails* spedite verso metà marzo, pochi giorni prima. A questa giornata di memoria e di dolore partecipiamo, uniti ai collaboratori di Marco, col sentimento vincolante che saranno da noi sostenuti nella loro aspirazione a perpetuarne l'opera.

## II.

A quanto compiuto dal prezioso amico e collega nella sua pur breve vita, non rende sufficiente giustizia lo schizzo della sua portentosa operosità. Da questo possiamo desumere l'applicazione allo studio comparato, l'intraprendenza nel proporre, la costanza dei suggerimenti, la tessitura di mediazioni politiche, la ricerca di raccordi e riscontri internazionali: un complesso di attitudini pervero molto salienti, che di solito non si verificano tutte assieme in una sola persona, anche se poteva contare sul notevole supporto di collaboratori. Ma di una persona si può parlare in più modi, non solo celebrandone la bravura e elencando i suoi successi e risultati, come ho fatto finora. Un altro modo è illustrarne gli aspetti più preziosi e congeniali, non perché comuni o simili ai miei, ma perché sono quelli che massimamente caratterizzano Marco nella irripetibilità della sua esistenza e che destano la più profonda ammirazione, anche se restano a me inaccessibili. E alla memoria di Marco, per capire l'intensità del suo sogno, si deve tributare pure una siffatta illustrazione.

Invero, l'opera di Marco presenta una sua qualità superiore, che non risulta dalla semplice sommatoria dei fatti e degli elementi enunciati nelle precedenti sequenze. Essa attiene al prodotto della combinazione di più capacità, doti, e intuizioni, importanti e rare, che si sono in lui rappresi; con una composizione di straordinaria efficacia, che ha inciso su un ambiente circostante complesso e difficile da influenzare. Tanto per cominciare, una attività così multiforme ed intensa, poteva essere concepita e praticata solo con il sostegno, per così dire, psicologicamente semplificante di una grande passione, di un unico scopo linearmente perseguito, senza tentennamenti, diversioni o distrazioni, perché capace di riassumere il senso di utilità della ricerca stessa e anzi la felicità che da essa proviene.

La passione e lo scopo di Marco venivano da lontano, dalla fede cattolica e dalla inclinazione ad impegnarsi per gli svantaggiati, senza clamori, come scelta di campo. Giovanissimo fu nel Movimento Politico dei Lavoratori di Livio Labor, e partecipava ad esperienze di volontariato. D'estate più volte trascorse soggiorni in missioni africane, organizzati da don Tullio Contiero, rimasto poi sempre vicinissimo alla sua famiglia, nei quali veniva a contatto della sofferenza e poteva constatare gli scempi del dualismo nord-sud. In uno di questi viaggi era sbocciato l'amore con Marina, che aveva atteggiamenti simili nel sentire, una persona di fattura fine, buffa e intelligente, pronta al paradosso e alla sdrammatizzazione.

Divenne poi socialista - erano anni ancora ruggenti, appena successivi a quelli della contestazione. Le speranze e le ipotesi riformiste sembravano alimentarsi specialmente in quel partito. La questione sul se iscriversi o meno era spesso discussa tra noi (pure dal sottoscritto, sempre refrattario a vincoli). Marco ne venne attratto, assieme al Maestro, e rinnovò in diversa forma la sua scelta di campo.

Voglio dire che il cuore di Marco, allora e poi, batteva da una certa parte. Si era confrontato con la sofferenza altrui, con la penuria di mezzi, con l'assenza di dignità nella vita. Voleva combattere contro questi mali; ma lo voleva realmente, nei fatti, operando in concreto allo scopo, non solo virtualmente, in volanti parole che poi si ammosciano.

Studioso di diritto del lavoro, per contrappasso o in corrispondenza Marco non poteva dunque che applicarsi a quanto ha prescelto di approfondire dalla seconda metà degli anni '80 in avanti. Per un verso aggredire il male peggiore che si presenta nel nostro settore, studiando e operando con metodica determinazione per venire a capo del problema dell'occupazione e del bisogno di creare occasioni di lavoro. Per un altro verso accrescere lo standard di soddisfazione

e dignità del lavoro, grazie ad una maggior partecipazione dei lavoratori alle decisioni e alla ricchezza.

Il controllo è facile: da almeno quindici anni proprio questi sono i temi che primeggiano nell'interesse di Marco. Ogni suo pensiero, in particolare, sembra girare attorno al primo, enorme tema. Vediamo quanto ha scritto di recente su questa rivista[8], oppure nel presentare gli allegati al recente libro di Tiziano Treu; leggiamo molti dei fondamenti e delle motivazioni contenute nel "libro bianco", in cui così visibilmente corre la sua penna. Si tratta sempre del modo di creare posti, di far incontrare offerta e domanda di lavoro, di eliminare quanto lo impedisca, di rientrare dal sommerso, ecc. In via espressa o indiretta, si parla sempre del tema; con dovizia di analisi, di dati, di raffronti, viene fissato ciò che funge da suo contorno o presupposto, si individuano le apparecchiature strumentali per affrontare il problema e si preconizzano le condizioni di inveramento di una sua soluzione.

Ognuno ha la sua passione, spesso ne ha più d'una; ma con qualche riserva, con minor dedizione, non così incondizionatamente. Quando penso a Marco la mia idea è che, al di là della famiglia e degli affetti, egli fosse posseduto da un'unica, onnipervadente passione, che egli si fosse dedicato a vincere un'unica ed assorbente sfida, talmente compenetrata nel suo essere da non poter distinguersi da lui, tanto da neppur sentire l'immane fatica che comportava sostenerla.

La sua fissazione era ovviamente piena di invisibile sudore, ma senza darlo a vedere, con noncuranza e leggerezza, per essere più efficiente e rapido. Più precisamente era un assorbimento gioioso, in cui Marco si tuffava con spirito di avventura, curioso e umile, sempre pronto ad essere sorpreso. Questo spirito aveva trasmesso ai suoi; e in effetti solo perché al fondo v'era il divertimento poteva essere sviluppata la mole del loro lavoro.

Marco, con tutti questi presupposti, con allegrìa, spingeva avanti la sua macchina, si era convinto che poteva spuntarla, che sarebbe stato divertente riuscirci e insomma era fiducioso di realizzare l'obiettivo che aveva in mente. Credo che proprio per una intima sicurezza procedesse così, rettilineo e fermo, contento e attento. Con il suo innato pragmatismo selezionava le cose e le semplificava mettendole nel posto giusto, quello in cui gli servivano allo scopo. Se anche si trovava di fronte ad un ostacolo, o ad un diniego, sapeva di poter venire a capo della questione in un altro modo, grazie alla sua perseveranza e alla percezione di ciò che conta veramente.

Così, stufo di mediocri litigi o delle piccinerie che contrassegnano la scena asfittica dei partiti, comprese che era ora di servire le istituzioni; e Marco lo fece. Allo scopo, per servirle meglio, bisognava essere agguerriti in certi studi o occorrevano certe strutture? E Marco si agguerrì negli studi e costruì le strutture. Era insomma abituato a contare solo su se stesso e sul gruppo di collaboratori fidati, senza inutili perditempo e improprie scorciatoie. Poteva ormai infischiarsene di chi provava a costringerlo a qualcosa. Ricordo il suo ridacchiare, di fronte a ribalderìe che si è più volte cercato di fargli subire. Come per dire: vedremo alla fine chi tesse più filo. E era in grado di tesserne di più, e con più stile ed amabilità degli altri. padrone del proprio progetto e insieme suo servitore.

La completa dedizione, senza sforzo apparente, è una componente essenziale per spiegare il fenomeno, il miracolo di Marco. Agile, asciutto, con un gesto elegante e però rapido; con parole misurate che subito si indirizzavano allo scopo, senza infingimenti, tutt'al più con le attenuazioni imposte dalla buona educazione. Si alleggeriva a volte con risate, anche grasse, in mezzo alle quali si concedeva non molte battute o formulava qualche buffa domanda. Non ricordo suoi scatti d'ira o cadute di stile, nonostante la gravosa spiacevolezza che taluni imprimono ai rapporti. Nel suo contegno non vi erano per solito segni di nervosismo, di panico, o di stress. Solo negli ultimi mesi l'accumularsi di fatiche e di tensioni, la perdita della madre dopo una penosa malattìa, le preoccupazioni per l'incredibile assenza di scorta, lo avevano segnato e mi accorgevo che era molto più teso.

Non si concedeva nulla o quasi. L'abbonamento alle partite del Bologna Calcio, anche negli anni bui, quando la squadra era scesa giù, giù. Ma come lui stesso dice di aver appreso da Federico, pure la domenica, dopo aver tifato Bologna, si andava a studiare.

La bicicletta, simbolo del suo modo di essere. Pedalava con una agilità formidabile, anche adesso; spesso al

(8) Cfr. M. BIAGI, *L'impatto della* European Employment Strategy *sul ruolo del diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, e *Competitività e risorse umane: modernizzare la regolazione dei rapporti di lavoro*, in questa *Riv.*, rispettivamente 2000, I, pp. 413-435 e 2001, I, pp. 257-289.

sabato si univa ad un gruppo di bolognesi, anche celebri e pieni di successo, e certo di forte temperamento e resistenza. Ricordo che una volta, erano quindici anni fa, era ospite di Guido Balandi in una casa posta a metà della mia Val di Sole. Partì da lì in bicicletta (circa 700 m.), si fece il passo del Tonale (1884 m.), ridiscese verso Pontedilegno, si inerpicò sul Gavia (a memoria 2760 m.), strada in gran parte sterrata; e poi tornò indietro, rifacendo all'inverso le salite, il tutto in una mattinata.

Per dire come fosse temprato e resistente, gli aggettivi adatti potrebbero essere: sobrio, frugale, coriaceo, forse monastico. Possono ben rappresentare, senza discrepanze, pure il suo atteggiamento intellettuale. Certo si era forgiato, nel corpo e nella mente, in un modo tale che, con il suo carattere semplice, diretto e leale, era votato al raggiungimento di grandi risultati.

Ma per spiegare un'attività così eminente e complessa come quella di Marco, non basta una passione, per quanto intensa, e anzi incorporata; non basta una concentrazione ascetica, secondo la visione che ho suggerito. Perché riesca e si sostenga una simile attività, bisogna che essa si sviluppi con il metodo giusto, che abbia la virtù aggiuntiva di essere incanalata sul binario giusto. Qual era l'idea di Marco sul metodo migliore?

In proposito ho bisogno di una certa progressione di discorso: si tratta di un punto nodale, in cui sta il valore di Marco, e anche la sua differenza dagli altri. Un primo spunto lo ricavo dal modo in cui presenta, proprio ora, il nuovo corso della rivista *Diritto delle relazioni industriali*. Nell'editoriale *Una rivista che si rinnova* (*DRI*, n. 1/2002), prima di richiamare l'attenzione sul metodo seguito per selezionare il materiale da pubblicare (mediante una previa lettura del Direttore e di due membri, variabili, del Comitato Scientifico), Marco scrive:

"Cercheremo di mantenere fede alla prospettiva anche interdisciplinare che ha sempre caratterizzato DRI: non si può studiare il profilo giuridico del mondo del lavoro senza aver riguardo anche ai profili di altre materie. Il dialogo con i colleghi sociologi ed economisti è quindi essenziale e ne daremo conto su queste pagine. Cercheremo di continuare sulla strada di una visione non provinciale delle relazioni industriali: non solo perché siamo parte integrante dell'Europa comunitaria ma anche perché su scala planetaria le interconnessioni fra i diversi sistemi sono sempre più evidenti. Cercheremo infine di essere sempre più essenziali senza abdicare al rigore scientifico. I buoni articoli di dottrina giuridica non devono essere necessariamente lunghi ed involuti, con un apparato di note pleonastico. No, la ricerca giuridica in Italia deve prendere atto che esiste anche nel nostro campo un problema di qualità da affrontarsi con criteri più moderni. Riflettere scientificamente sul diritto delle relazioni industriali significa anche individuare esperienze realmente innovative, temi davvero connessi con l'attualità, spunti autenticamente richiesti anche dai pratici: scrivere in modo autoreferenziale non ha davvero più senso".

Queste parole parlano da sé, più di ogni commento. Quanto proposto da Marco è la sua esperienza di studioso e lascia capire perché abbia frattanto accumulato una competenza inusitata nel trattare i temi del lavoro e nel progettare come ammodernarli. Egli procedeva in modo pragmatico, con una sequenza molto semplice, che più o meno può essere così resa: raccolta dei dati (interdisciplinari e comparati); fissazione del problema regolativo; spiegazione delle sue cause (pure interdisciplinari e comparate) in tutte le sfaccettature; rassegna delle tecniche normative a disposizione; soluzioni da darsi al problema, anche per equivalente funzionale, nei vari sistemi nazionali e in ispecie nel nostro.

Non so se fosse proprio così: provo a immaginare, e la si può raccontare meglio. Voglio dire che per costruire, per riformare occorre un atteggiamento perseverante, gioioso e pragmatico. E per assecondare il suo pragmatismo, Marco aveva trovato un solo metodo: *comparare*, in tutti i sensi e piani, sincronico e diacronico, temporale e spaziale, nelle loro multiformi combinazioni; comparare, specialmente, diverse esperienze normative e istituzionali. Tanto che alla fine non si capisce se Marco si ritenesse comparatista per essere pragmatico, o viceversa.

La parola magica di Marco era *benchmarking*: un approccio, finalizzato al miglioramento, per cui si mettono a confronto i modi di svolgimento di attività e di processi che si pongono similmente in diverse organizzazioni paragonabili; sicchè, in un siffatto orizzonte di raffronti, si possano identificare i processi eccellenti o le soluzioni ottimali, o almeno preferibili.

Marco riconosceva che questo era il metodo appreso da Federico Mancini. Scrive nel ricordo già citato (alla (n) 1):

"Solo chi conosce le esperienze di altri sistemi giuridici può valutare quanto avviene nel proprio ordinamento interno. La

comparazione non è semplice esercizio culturale. Si tratta invece di comprendere approfonditamente le ragioni che hanno portato a certe soluzioni piuttosto che ad altre. La comparazione è l'unica "prova di laboratorio" di cui disponga il giurista. Guardando ad altri ordinamenti è infatti possibile verificare in anticipo l'esito applicativo delle tecniche regolatorie in via di progettazione" .

E ricordo perfettamente che Federico riconosceva a Marco la qualità di essere, fra i suoi allievi, quello che maggiormente l'aveva seguito nella comparazione e nella curiosità, umile e produttiva, che vi è immanente.

L'utilizzo sistematico, metodico, non *ad pompam*, di un simile approccio, forniva a Marco una marcia in più. La conoscenza comparata è il campo di molti studiosi, che la affrontano persino come problema teoretico o classificatorio (se annoverarla fra le scienze storiche, o normative, ovvero come ermeneutica). In altri studiosi la comparazione affiora come atteggiamento *una tantum*, spesso di civetteria, volto ad un fugace riscontro.

Ma ora stiamo parlando di altro, di un accorgimento superiore e non opportunistico, per collaudare nel merito le ipotesi di soluzioni possibili, controllandole a stregua di ciò che nel mondo è già stato affrontato o risolto, da culture e da organizzazioni comparabili alla nostra. Nel linguaggio kantiano si potrebbe dire che, nel progetto riformista, la comparazione è "gnoseologicamente trascendentale"; lo è nel senso che non può aversi riforma, non può esserci reale progetto, senza metodico vaglio comparatistico.

Così come, avvenne negli anni '60, nel progettare lo Statuto dei lavoratori, la essenziale dimensione comparativa ritorna per Marco ad essere il faro, ciò che sprovincializza l'atteggiamento nazionale e alza il profilo e l'attendibilità delle soluzioni, corroborandole grazie al filtro di esperienze ricomposte in guise del tutto diverse dalle nostre. Si pensi ad una riforma complessa come quella della privatizzazione dell'impiego pubblico: quanto ne guadagnerebbe se nella sua configurazione, e ora nel suo commento, penetrasse, non qualche sentore di comparazione, ma un sistematico *benchmarking* comparativo?

Dobbiamo ammettere che nelle nostre recenti e attuali politiche del diritto, nella cultura giuridica che dovrebbe illuminare ogni operazione di modernizzazione o di riforma, si sente troppo poco la dimensione comparativa. A differenza che in altri periodi, culturalmente più ricchi, nei quali invece il procedere in un'ottica di raffronto e di riscontro sembrava e il limo che rendeva più fertile il dibattito e più proficua la proposta riformista.

La conoscenza comparata, l'esercizio di *benchmarking* giunge ad una distillazione ancora più raffinata nel prisma dell'esperienza comunitaria. Nell'osservatorio europeo, non solo è possibile valutare dove stia il peggio e il meglio, fra i paesi membri; si può fruire di un ulteriore vantaggio esperienziale e conoscitivo, dato dal procedimento di selezione che in tale sede si deve per così dire istituzionalmente attuare e grazie al quale, al suo esito, viene con altissima probabilità fornita la cognizione del *meglio possibile.*

Nel crogiolo comunitario, la valutazione dei materiali e delle tecniche normative viene sottoposta a filtri selettivi operati in forza delle relative istituzioni, in conseguenza ai quali subiscono aggiustamenti e trasformazioni. L'approntamento di quanto è più opportuno ed avanzato per ogni contesto regolativo discende quindi da un processo di integrazione riflessiva, nel quale si coagulano astuzie ed accorgimenti che restituiscono un prodotto per forza di cose più temprato e sapiente.

Detto diversamente, in un simile crogiolo si fondono leghe di fattura presumibilmente superiore a quella che sortisce dalla fusione della sola intelligenza nazionale, pur estrosa come la nostra. Invero l'impasto di base è ben più complesso e la combinazione che ne risulta è sintesi ponderata di molte differenze: nelle culture amministrative, nelle gerarchie di interessi, nella fissazione di responsabilità *pro futuro* e pure nelle esperienze tragiche a cui nei diversi paesi è capitato d'imbattersi e che hanno dato luogo a diversi insegnamenti.

Tutto ciò favorisce una soluzione meno ideologica e più realistica; con moltissima probabilità nel prisma dell'Unione Europea si seleziona la migliore delle soluzioni possibili, o, per converso, viene agevolato il rifiuto di una certa soluzione, per l'evidente mancanza di presupposti, orientando in una diversa direzione. Definirei tutto questo, con facile assonanza con una importante connessione tratta da Vilfredo Pareto, "l'ottimo comunitario": il pensiero "deideologizzato" (nel senso relativo che sto spiegando) che la vecchia Europa riesce ad esprimere mantenendo la maggior misura possibile dei suoi principi di fronte allo sviluppo impazzito del pianeta. Un pensiero d'equilibrio contro la decadenza e per conservare la propria storia.

Come mostra il suo entusiastico abbeveramento alla fonte comunitaria, alla quale ad ogni piè sospinto si richiamava, Marco aveva compreso il valore decisivo di queste selezioni per gli obiettivi riformisti che perseguiva.

Era come ovvio ben consapevole del privilegio conoscitivo e pragmatico che gli derivava dal saper pensare in termini comunitari. Si tratta di un suo altro peculiare contrassegno, che aveva trasmesso pure al gruppo; un contrassegno che Marco si era guadagnato, duramente ricercandolo e di continuo coltivandolo anche con l'attiva partecipazione, in prima persona, ai lavori di istituti o commissioni dell'Unione che svolgono un ruolo nevralgico in materia di lavoro e occupazione.

*** *** ***

Marco aveva così messo in movimento tutti gli strumenti - personali, materiali, relazionali, intellettuali - per l'operazione riformista che voleva compiere. Aveva con modestia ricercato la conoscenza e aveva compreso che quella migliore veniva dal confronto delle esperienze; sapeva riconoscere quanto era più efficace e fruttuoso; sapeva inchinarsi a quanto apparisse tale, anche se comportava l'abbandono di un'idea che gli era cara. In forza dell'imponente apparato di idee e di metodi di cui era in possesso, Marco stava persuadendo gran parte delle forze sociali. Aveva una briglia lasciata molto lunga da un ministro e da un sottosegretario.

Egli si era immunizzato non solo dal provincialismo e dall'inclinazione italiota ad avvitarsi sui propri limitati orizzonti di comprensione; ma pure dalla saccente supponenza retrò, tipica del viraggio conservatore. Il suo linguaggio, funzionale all'obiettivo, era intriso di ottimo comunitario. Poteva dunque tentare; ed era pronto a spingere fino in fondo per fare la riforma, coronando la sua speranza e adempiendo la sua missione. Egli, col suo passato, ne era garante, assicurava la genuinità dell'intenzione e l'ascendenza del progetto[9]. Era accreditato dalla continuità del suo far bene: aveva operato in precedenza in un governo di altro segno, oltre che a Bruxelles, dove continuava ad essere protagonista: la sua impronta poteva fungere da denominazione di origine controllata, essere il marchio dell'ammodernamento.

Proprio perché si era guadagnato tutto quanto ho detto era ben consapevole della differenza fra essere un "giurista del principe" e essere il "giurista del progetto"[10]. Come il Maestro, avrebbe impersonato solo la seconda figura: e non poteva essere frainteso quando scriveva: "La sinistra politica e sindacale continentale consegna un numero sempre maggiore di imprese, soprattutto di piccole dimensioni, ai paesi del centro Europa e del sud est asiatico"[11]. Proprio perché era tutto quanto abbiamo detto, poteva essere preso sul serio quando avvertiva che "la logica della globalizzazione ha un effetto *boomerang*: certe tutele finiscono per penalizzare i beneficiari"[12]: dove i beneficiari penalizzati sono alla lunga gli *insider* troppo tutelati, e il *boomerang* è dato dalla possibilità di localizzare produzioni in tutto il mondo, invece che in una "ostile" Italia.

Gli era ben chiara la lezione di Karl Polanyi, che aveva scoperto e spiegato la controfinalità, in apparenza misteriosa, ma eloquente, insita nei sussidi previsti dalle *poor laws* inglesi ante 1832: essi "dovevano contenere un difetto inerente poiché *miracolosamente danneggiavano anche quelli che li ricevevano*"[13].Per questo era consapevole che, per offrire soluzioni efficaci sul problema della mancanza e della volatilità del lavoro o della sua bassa qualità (nel linguaggio europeo: sull'adattabilità e sull'occupabilità), bisognava saperne di più di sempre, pensare più criticamente e più compartisticamente del solito e inventare fuori da ogni condizionamento.

Marco parlava del vero e insisteva, con coraggio e con decisione, ancora una volta, nel suo sforzo titanico. Non aveva dimenticato l'insipienza della politica e la sua approssimazione, non aveva sottovalutato che poteva essere preso in mezzo dalle falsificazioni e dalle strumentalizzazioni delle parti in contesa; ma voleva realizzare il suo sogno. Forse non s'aspettava di dover combattere tanto contro parzialità, false attribuzioni, distorsione ideologica. Ma non posso toccare questi fattori, non è oggi il mio compito: certo essi sono apparsi, ad un certo punto, l'impedimento principale, ciò che bloccava. La nostra comunità scientifica approfondirà tali punti: dovrà farlo perché ne è stata attraversata e ferita e, volenti o nolenti, sono concomitanti all'assassinio. Alcuni nostri impegni vanno riaffermati, a partire da un obbligo di verità, che dovrebbe astringere tutti i membri, quasi un nuovo giuramento di Ippocrate, se il nostro compito professionale è anche la discussione *sine ira ac studio*, per progredire

(9) Tale mi pare l'implicito senso dello scritto (M. BIAGI, *Progettare per modernizzare*, pp. 269-280), posto ad introduzione degli "allegati" in T. TREU, *Politiche del lavoro*, già cit. alla (n) 4 .

(10) V. ancora *Federico Mancini: un giurista "progettuale"*, cit. alla (n) 1.

(11) V. *Il lavoro non si crea per legge*, in *Il Sole-24 Ore* del 21 luglio 2001.

(12) V. *La ricetta di Blair: salari differenziati*, in *Il sole-24 Ore* del 18 aprile 2001.

(13) V. K. POLANYI, *La grande trasformazione* (1944), Einaudi, Torino, 1968, p. 105

nella soluzione di problemi angoscianti.

Il valore aggiunto di Marco Biagi, ciò per cui sarà ricordato e ammirato con il dolente rimpianto di averlo perduto, sta nell'impasto, gioioso e irripetibile, di umanità, passione e metodo che aveva legittimato la sua speranza di realizzare il disegno straordinario che ho provato ad esporre.

Proprio perché stava riuscendoci è stato ucciso. Proprio perché la sua ostinata attività di mediazione poteva mettere tutti d'accordo doveva essere recisa. La barbarie è ridiscesa tra noi, con tempi e modi impazziti, annientando gli affetti più delicati, le opere più perseveranti, le speranze più indispensabili. E per intimidire e dissuadere, minaccia di ripetere i suoi micidiali e impuniti agguati. Solo la viltà delle pallottole poteva fermare la sapiente abnegazione di Marco.

Il suo castello resta però intatto, lì davanti a noi, monumento da rinnovare nel flusso dell'esperienza, nella sagacia del confronto. Esso è ora alla portata di altri , che dovranno indirizzarlo, sperabilmente, come lui l'avrebbe indirizzato. Resta comunque a disposizione di tutti gli uomini, come lui voleva ed è necessario. Il progetto riformista del lavoro rimarrà segnato dal suo nome. Quando sarà realizzato avrà impressi gli obiettivi, i contenuti, i metodi che si erano forgiati nelle concatenazioni del prodigioso operare di Marco.

Il pensiero torna così al dolore, alla dilacerazione di Marina, all'angoscia di Francesco e Lorenzo, alla solitudine dei collaboratori.

Con quello che hai fatto e stavi facendo, per come eri, caro Marco, la terra non ti può essere lieve; che nell'urna, confortata dal nostro pianto amoroso, il sonno della morte ti sia men duro.

Bologna, martedì 9 aprile 2002

# ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

**DATI IN BREVE**

*(riferiti al periodo 1 gennaio - 30 aprile 2002)*

| **Iscritti al 31/12/2001** | | **Iscritti al 30/4/2002** | |
|---|---|---|---|
| Avvocati totale | 2.794 | Avvocati totale | 2.878 |
| *di cui* | | *di cui* | |
| - *Avvocati nell'albo ordinario* | 2.618 | - *Avvocati nell'albo ordinario* | 2.705 |
| - *Professori a tempo pieno nell'elenco speciale* | 42 | - *Professori a tempo pieno nell'elenco speciale* | 40 |
| - *Dipendenti uffici legali enti pubblici* | 102 | - *Dipendenti uffici legali enti pubblici* | 101 |
| - *Avvocati sospesi a tempo indeterminato* | 0 | - *Avvocati sospesi a tempo indeterminato* | 0 |
| - *Praticanti, compresi patrocinatori* | 1.536 | - *Praticanti, compresi patrocinatori* | 1.551 |

**CONSIGLIO DELL'ORDINE PER IL BIENNIO 2002-2003**

Le elezioni svoltesi nei giorni 23-24 gennaio 2002, e nei giorni 29-30 gennaio 2002 in sede di ballottaggio, hanno determinato la seguente nuova composizione del consiglio:

**Consiglieri**

| | | |
|---|---|---|
| Annalisa Atti | Vincenzo Florio | Mauro Poli |
| Sandro Callegaro | Giovambattista Fragomeni | Antonio Spinzo |
| Giovanni Cerri | Sandro Giacomelli | Lucio Strazziari |
| Guido Clausi-Schettini | Flavia Masè Dari | Luciano Teneggi |
| Claudio Cristoni | Fausto Sergio Pacifico | Maria Grazia Tufariello |

Nella prima seduta svoltasi il giorno 11 febbraio 2002 il Consiglio ha provveduto ad eleggere:

*Lucio Strazziari* - Presidente

*Sandro Callegaro* - Segretario

*Sandro Giacomelli* - Tesoriere

## DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

*a cura di Sandro Callegaro*

*1) Funzionamento degli uffici; 2) Edilizia giudiziaria; 3) Convegni - Conferenze ed altre iniziative; 4) Nomine e incarichi; 5) Praticanti avvocati; 6) Iscrizioni all'albo o al registro; 7) Disciplina forense; 8) Note e tariffe; 9) Varie; 10) Fondazione forense bolognese; 11) Difese d'ufficio.*

### 1) FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Sandro Callegaro che, come in precedenza già attuato dal Consiglio, venga istituito un calendario in cui i Consiglieri, a turno, siano disponibili a ricevere i Colleghi ed i cittadini e ciò anche per raccogliere le eventuali dichiarazioni sull'onore, per chiarimenti in ordine alle note nonchè per le varie commissioni di lavoro alle quali partecipano.

Il Consiglio, nel condividere l'opportunità di una puntuale presenza dei Consiglieri e di una loro disponibilità nel senso auspicato, su indicazione espressa di ciascun Consigliere, anche di quelli oggi assenti e previamente informati, delibera i turni come di riportati:

*(adunanza del giorno 18 febbraio 2002)*

I Consiglieri hanno dato la loro disponibilità ad essere presenti nella sede del Consiglio per le dichiarazioni sull'onore, quali referenti di commissioni di lavoro interne, e per rispondere alle richieste di colleghi e cittadini, con i seguenti turni:

| GIORNO | ORA | CONSIGLIERI | COMMISSIONI |
|---|---|---|---|
| Lunedì | 12 - 13 | Tufariello | Opinamento note - Pareri di congruità penali e civili |
| | | Poli | Osservatorio fiscale |
| Martedì | 12 - 13 | Cerri | Pratica forense |
| | | Cristoni | Opinamento note - Ufficio patrocinio a spese dello Stato |
| Mercoledì | 12 - 13 | Masè Dari | Opinamento note - Ufficio patrocinio a spese dello Stato |
| | | Florio | Revisione albo - Opinamento note - Ufficio patrocinio a spese dello Stato |
| Giovedì | 12 - 13 | Fragomeni | Pratica forense |
| | | Spinzo | Pareri di congruità penali e civili |
| Venerdì | 12 - 13 | Pacifico | Revisione albo - Pareri di congruità penali e civili |
| | | Atti | Revisione albo - pratica forense |
| Sabato | 12 - 13 | Teneggi | Pareri di congruità penali e civili |
| | | Clausi -Schettini | Revisione albo - Pratica forense - Opinamento note - Pareri di congruità penali e civili |

* * *

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che il Presidente del Tribunale di Bologna Dott. Antonino Cricchio ha trasmesso copia della nota inviata al Ministero della Giustizia in cui si fa una completa disamina della situazione dell'organico di magistrati ed ausiliari presso il Tribunale di Bologna e, considerate le gravi carenze relative, si chiede un intervento idoneo a mettere gli Uffici in grado di svolgere regolarmente le proprie funzioni.

Il Consiglio ne prende atto e incarica il Presidente di manifestare al Dott. Cricchio la piena adesione del Consiglio dell'Ordine alle sue osservazioni e alle sue richieste, con piena disponibilità a sostenere le richieste del Tribunale nelle sedi opportune.

*(adunanza del giorno 7 gennaio 2002)*

* * *

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari di avere avuto un lungo colloquio, insieme con l'Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, in rappresentanza della Sezione locale della Associazione Nazionale Forense, con il dirigente degli Ufficiali Giudiziari, Dott. Masolini.

Sono state esaminate le possibilità di interventi volti a risolvere il grave problema dei lunghi tempi necessari per l'espletamento delle formalità richieste per potere provvedere alla notifica degli atti civili.

Al momento non è stato possibile individuare una soluzione valida per l'ufficio e per gli avvocati, ma il problema sarà oggetto di ulteriore discussione.

Nel frattempo il Consiglio provvederà a raccogliere le lamentele ed i suggerimenti dei colleghi su questo ed altri problemi, relativi al funzionamento degli Uffici Giudiziari.

*(adunanza del giorno 7 gennaio 2002)*

* * *

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che è scaduto il contratto di collaborazione con il Sig. Elvis Agassi.

Il Consiglio:

- constatata la validità ed utilità dell'opera del Sig. Agassi;
- considerato che al momento sussistono molte difficoltà di funzionamento del progetto POLIS, superabili solo con la collaborazione di una persona esperta e disponibile;
- che il Sig. Agassi ha dichiarato la propria disponibilità a continuare a svolgere il proprio compito nell'interesse degli avvocati;

delibera

di rinnovare il contratto di collaborazione coordinata continuativa con il Sig. Elivs Agassi fino al 30 giugno 2002.

Dà mandato al Tesoriere Avv. Sandro Giacomelli a dare corso alle necessarie formalità.

*(adunanza del giorno 7 gennaio 2002)*

* * *

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sulle informazioni assunte ed i preventivi esaminati per la sostituzione dei vecchi tesserini di identificazione con altri più moderni, su cui sarebbe possibile applicare una banda magnetica utilizzabile per vari scopi.

Il Consiglio ringrazia per il riferimento e si riserva di decidere in merito.

*(adunanza del giorno 7 gennaio 2002)*

* * *

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzo chiede che il Consiglio renda più frequentemente partecipi i Colleghi del proprio operato delle iniziative che di volta in volta verranno assunte dalle proprie deliberazioni e ciò mediante gli strumenti che verranno ritenuti più adeguati. Uno di questi strumenti è il sito Internet che a tutt'oggi risulta inadeguato rispetto alle potenzialità di comunicazione. Il sito deve essere necessariamente aggiornato con nuovi e più aggiornati ed attuali Link. Non crede che si possa accettare che il sito dell'Ordine non contenga tra i propri link quello della Fondazione Forense, come se fossero due Entità diverse e non invece come si ritiene essere il secondo lo strumento attraverso il quale viene effettuata la formazione e l'aggiornamento dell'avvocatura. Attraverso il sito Internet e con il sistema e-mail si possono informare i Colleghi delle iniziative e di tutto ciò che il Consiglio fa. In sostanza chiede, e di volta in volta reitererà detta richiesta, una maggiore visibilità del operato del Consiglio verso l'esterno. Non crede che possa accettarsi che alcuni Colleghi non siano a conoscenza dei servizi che il Consiglio offre e che in forza di tale disinformazione tali colleghi debbano rivolgersi ad altre associazioni forensi. Chiede inoltre che le commissioni di opinamento note e della congruità sul patrocinio a spese dello Stato realizzino dei modelli di richiesta note e che venga realizzata una sorta di guida interpretativa e di prassi applicativa così come è in corso di ultimazione per le difese di ufficio e per il patrocinio nel settore penale, anche al settore civile (ad esempio sul criterio di distinzione tra attività giudiziale e stragiudiziale, sulle indennità varie ecc.). Ciò agevolerebbe il lavoro dei componenti delle commissioni note e soprattutto renderebbe sempre più uniforme il giudizio degli stessi.

Il Consiglio prende atto delle dichiarazioni del Consigliere Avv. Spinzo non senza rilevare lo sforzo anche dei singoli Consiglieri che in questi anni si sono occupati di informare e comunicare con gli altri Colleghi iscritti sia attraverso la puntuale pubblicazione di Bologna Forense sia attraverso la realizzazione del sito Internet. Non mancherà comunque di tenere conto di quanto auspicato dal Consigliere Avv. Spinzo, esprimendo su tali temi il massimo impegno anche e soprattutto nella formazione delle commissioni di lavoro.

*(adunanza del giorno 18 febbraio 2002)*

* * *

**Tessere magnetiche di riconoscimento**

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Sandro Callegaro che le custodie dei tesserini di riconoscimento dell'Ordine sono in esaurimento. Con l'occasione è stata verificata la possibilità di modernizzare tale tesserino valutando l'ipotesi di associare al documento una qualche ulteriore utilità. A tal fine è stata contattata una Società di Bologna, che ha predisposto per l'Ordine un'offerta. In essa si illustrano le modalità ed i costi per far predisporre direttamente a Società singole tessere con fotografia di riconoscimento e banda magnetica da utilizzare anche per le fotocopiatrici dell'Ordine in dotazione presso le cancellerie del Tribunale. L'offerta prevede anche l'ipotesi di acquisto dell'apparecchiatura che consentirebbe al Consiglio di predisporre autonomamente dette tessere.

*Il Consiglio*, valutata positivamente l'opportunità di adottare per il futuro tessere di riconoscimento su supporto plastico, con banda magnetica, atte a consentirne l'utilizzo anche nelle macchine fotocopiatrici in uso all'Ordine, e valutato altresì più economico l'acquisto di una stazione per la realizzazione diretta di dette tessere, consentendo così una maggiore autonomia dell'Ordine, *delibera* per l'acquisto della stazione, completa di stampa, come da offerta .

Manda al Segretario e al Tesoriere per gli adempimenti del caso.

*(adunanza del giorno 18 marzo 2002)*

* * *

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che è pervenuta lettera 12 marzo 2002 dell'Avv. Claudio Di Biase. In essa il collega si lamenta della mancata tempestività e della differenza di tempi con i quali l'Ufficio Notifiche ha provveduto ad inoltrare a due distinte controparti un'ordinanza con la quale il Giudice, concedeva ad entrambe le parti i termini previsti dall'art. 183 c.p.c; con ciò arrecando, si assume nella lettera, un indiscutibile danno al diritto di difesa, nella fattispecie alla parte convenuta, che si è vista così ridotta i termini per la replica.

Il Consiglio presa visione anche della risposta dell'Ufficio Notifiche, ritiene opportuno inviare al Dirigente dell'Ufficio, e per conoscenza all'Avv. Di Biase, una lettera nella quale si auspichi per il futuro un miglior coordinamento interno, provvedendo, a tal fine, che le notifiche avvengano contestualmente a tutte le parti del procedimento.

*(adunanza del giorno 25 marzo 2002)*

* * *

POLIS E CANCELLERIE

Riferisce il Consigliere Segrtetario Avv. Sandro Callegaro sull'incontro avvenuto con l'Avv. Mario Jacchia e il Dott. Giovanni Xilo della C.O. Gruppo, per mettere a punto la fase sperimentale di "interconnesione" del Progetto Polis che consentirà il collegamento degli studi professionali alle Cancellerie del Tribunale per la trasmissione e prelievo degli atti.

Per il gravoso incarico, che comporterà un notevole impegno in capo ai colleghi che si presteranno, sarebbero stati individuati i seguenti Studi:

Avv. Mario Jacchia, Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Avv. Luca Bertozzi, Avv. Vittorio Casali, Avv. Daniele Coliva, Avv. Giovanni Delucca, Avv. Prof. Massimo Franzoni, Avv. Gabriele Perdomi, Avv. Franco Selvatici, Avv. Giorgio Vaselli, Avv. Mario Zoppellari.

Il Consiglio, auspicando che la predetta fase sperimentale si concluda nel più breve tempo possibile e con i migliori degli esiti, esprime parere favorevole sugli Studi indicati. Attesa la necessità di avere altri Colleghi disponibili i Consiglieri presenti suggeriscono altresì i nomi degli Avvocati Gianluca Della Giovampaola, Pietro

Torricelli e Andrea Milani che verranno contattati.

*(adunanza del giorno 29 aprile 2002)*

* * *

### 3) CONVEGNI - CONFERENZE ED ALTRE INIZIATIVE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che il Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli Avvocati del CNF ha organizzato, in unione all'Accademia della Crusca, il Convegno "La lingua, la legge, la professione forense" che avrà luogo a Firenze il 31/01 e il 01/02/2002.

Il Consiglio delega il Consigliere Avv. Sandro Callegaro a partecipare.

*(adunanza del giorno 14 gennaio 2002)*

* * *

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che il Sindacato forense, nel comunicare che il 19 e 20 gennaio 2002 si terrà a Roma il Convegno "Quale futuro per la giustizia civile?" cui è stato invitato a partecipare l'Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, e che il 22/01/2002 si terrà a Bologna, presso la sala della Cassa di Risparmio, un Convegno su "L'art. 111 della Costituzione ed il giusto processo civile" cui interverranno prestigiosi relatori, chiede che il Consiglio voglia farsi carico delle spese di trasferta dell'Avv. Berti e voglia erogare un contributo per l'organizzazione del Convegno di Bologna.

Il Consiglio, condividendo le motivazioni della partecipazione dell'Avv. Berti al Convegno di Roma, delibera di provvedere a rimborsare le spese vive che saranno sostenute dal Collega.

Il Consiglio, esaminato il programma del Convegno di Bologna, facendo proprio l'intento espresso dall'organizzazione di onorare la memoria del Dott. Carlo Maria Verardi; considerato che la attività di "Prassi comune" è sempre stata apprezzata e sostenuta dal Consiglio, si delibera di concedere un contributo alle spese di organizzazione del Convegno.

*(adunanza del giorno 14 gennaio 2002)*

* * *

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che l'AGI ha comunicato di aver organizzato il Convegno dal titolo "Istituzione del gratuito patrocinio nei giudizi civili, amministrativi e di volontaria giurisdizione – Nuove opportunità" che si terrà a Bologna il 16 febbraio 2002 presso la Cappella Farnese in Palazzo d'Accursio.

Chiede il patrocinio del Consiglio.

Il Consiglio esaminata la documentazione allegata alla domanda e ritenuto l'interesse del convegno per gli iscritti, delibera di concedere il proprio patrocinio.

*(adunanza del giorno 14 gennaio 2002)*

* * *

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che l'AGI ha organizzato un incontro di approfondimento dei profili istituzionali ed applicativi della disciplina normativa del patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, amministrativi e di volontaria giurisdizione, che si terrà il 16 febbraio p.v. nella Cappella Farnese di Palazzo d'Accursio, rilevando che, oltre al patrocinio già concesso, vi è stata la richiesta di un contributo a fronte dell'onere di spesa che l'Associazione dovrà sostenere.

*(adunanza del giorno 11 febbraio 2002)*

* * *

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che la "Federation des Barreaux d'Europe" ha inviato verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria tenutasi a Valencia il 15 settembre 2001, ed il programma delle prossime manifestazioni programmate a Barcellona per il 2 febbraio 2002 sul tema "Il finanziamento degli ordini forensi

quali prestatori di servizi", a Vienna per il 16-19 maggio 2002 sul tema "L'indipendenza economica dell'avvocato", a Trani per il 27-29 giugno 2002 sul tema "I fenomeni migratori nelle società del Mediterraneo e dei Paesi Balcanici" e a Londra per il 27-30 settembre 2002 sul tema "Organizzazione e funzionamento degli Ordini Forensi.

Il Consiglio attesa l'importanza dei temi trattati auspica vi sia disponibilità di uno o più Colleghi che possano intervenire alle assise in rappresentanza del nostro Ordine, disponendo che il materiale pervenuto sia posto in visione per i Consiglieri interessati nell'apposita carpetta a ciò riservata.

*(adunanza del giorno 18 febbraio 2002)*

Riferisce l'Avv. Maria Grazia Tufariello sul "Corso di diritto minorile" ed in particolare sull'imminente suo inizio, su alcuni problemi organizzativi insorti e risolti, nonché sulle somme che il Consiglio ha incassato a titolo di rimborso spese.

Il Consiglio ringrazia l'Avv. Maria Grazia Tufariello per l'attività svolta e si compiace per il risultato ottenuto. Quanto alle somme incassate delibera di conferirle, come atto di liberalità, alla Fondazione, nella consapevolezza che, così facendo, con l'occasione il Consiglio contribuisce ancora una volta e attivamente a sostenere gli oneri che nascono dalle iniziative della Fondazione per la formazione dei praticanti e l'aggiornamento degli avvocati del nostro Foro.

*(adunanza del giorno 18 febbraio 2002)*

* * *

Come anticipato nella precedente adunanza, il Segretario Avv. Sandro Callegaro legge e sottopone all'esame e valutazione del Consiglio due regolamenti, uno per la "Commissione Revisione Albo" e l'altro per la "Commissione attività sportive".

Regolamento commissione revisione albo

1) La Commissione opererà portando al Consiglio il proprio lavoro in modo che nel corso del biennio possano essere verificate le situazioni di incompatibilità degli iscritti all'Albo Avvocati contribuendo così in maniera attiva a dare compimento agli obblighi di cui all'art. 16 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578.

2) I componenti eleggono al loro interno un Presidente ed un Segretario.

3) La Commissione si riunisce almeno una volta al mese e della riunione va redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4) Copia del verbale deve essere trasmesso al Segretario dell'Ordine.

5) Ai lavori della Commissione possono partecipare di diritto il Segretario e il Presidente dell'Ordine.

Regolamento commissione attività sportive

1) Scopo della Commissione è quello di promuovere tra gli avvocati, i praticanti ed anche in armonia con gli altri settori professionali (commercialisti, notai, giudici ecc..) gare, attività sportive in genere che favoriscano la conoscenza e che portino all'esterno un'immagine positiva dell'Ordine e del Consiglio.

2) I componenti eleggono al loro interno un Presidente ed un Segretario.

3) La Commissione si riunisce all'occorrenza.

4) La Commissione potrà godere di autonomia finanziaria per una somma preventivamente deliberata dal Consiglio su proposta del Tesoriere del Consiglio dell'Ordine, dandone resoconto analitico al termine dell'anno solare."

Il Consiglio, preso atto delibera di approvare i due sopra riportati regolamenti e che dunque diventeranno immediatamente esecutivi.

*(adunanza del giorno 25 febbraio 2002)*

* * *

## INDIVIDUAZIONE SETTORI ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E COSTITUZIONE RELATIVE COMMISSIONI

Il Consiglio, confermato quanto già deliberato in merito alla costituzione e al funzionamento delle Commissioni di lavoro, dopo ampia e attenta valutazione delibera di approvare i seguenti settori di attività, i responsabili ed i componenti.

| ATTIVITÀ ISTITUZIONALI | CONSIGLIERI |
|---|---|
| Revisione albo | Florio, Atti, Pacifico, Clausi-Schettini |
| Pratica forense | Cerri, Clausi-Schettini, Atti, Fragomeni |
| Opinamento note | Masè Dari, Florio, Tufariello, Cristoni, Giacomelli, Clausi-Schettini |
| Pareri di congruità penali e civili | Spinzo, Tufariello, Pacifico, Teneggi, Clausi-Schettini |
| Ufficio patrocinio a spese dello Stato | Masè Dari, Florio, Cristoni |
| | |
| POLITICA GIUDIZIARIA E FORENSE | |
| Consiglio Giudiziario per le nomine nella Magistratura Onoraria | Giacomelli |
| Comitato aggiornamento albi periti Tribunale | Strazziari |
| Rapporti con la Magistratura | Callegaro, Fragomeni, Masè Dari, Spinzo, Pacifico |
| Edilizia Giudiziaria e commissione manutenzione | Jacchia, Giacomelli, Callegaro, Poli |
| Rapporti con la Camera di Commercio | Fragomeni, Pacifico |
| | |
| RELAZIONI LOCALI | |
| Urcofer | Strazziari |
| Osservatorio fiscale | Cerri, Poli |
| Rapporti con il C.U.P. | Poli, Teneggi, Florio |
| Rapporti con la stampa | Strazziari, Tufariello, Pacifico |
| Rapporti con la Fondazione Forense Bolognese | Atti, Cerri, Spinzo |
| | |
| RELAZIONI NAZIONALI | |
| Rapporti con il C.N.F. e il Delegato distrettuale | Strazziari |
| Rapporti con l'O.U.A. e Delegati distrettuali | Pacifico |
| Rapporti con la Cassa e Delegati distrettuali | Masè Dari, Giacomelli |
| Rapporti con l'A.S.T.A.F. | Giacomelli |
| | |
| ATTIVITÀ DI SERVIZI | |
| Processo telematico - UDAI | Jacchia, Callegaro, Spinzo, Clausi.Schettini |
| Sito internet | Callegaro, Spinzo |
| Notiziario "Bologna Forense" | Atti, Spinzo, Cristoni, Cerri, Giacomelli |
| Gestione biblioteca | Giacomelli, Callegaro, Florio |
| Attività sportive | Florio, Cerri |

* * *

INCONTRO DEL 22/02/2002 ALLA CASSA DI PREVIDENZA DI ROMA

Riferisce il Consigliere Avv. Fausto Sergio Pacifico sull'incontro del 22 febbraio 2002 alla Cassa, ed in particolare illustra la polizza integrativa della Gencasse.

Il Consiglio ringrazia, prende atto dell'iniziativa e dà mandato al Consigliere Avv. Fausto Sergio Pacifico, coordinandosi con il Consigliere Avv. Fragomeni per l'altra iniziativa della Cassa in materia di polizza professionale, di verificare la possibilità di realizzare incontri per approfondire la conoscenza di tali iniziative con i Colleghi. Il coordinamento potrà avvenire altresì con il Vice-Presidente della Cassa Avv. Maria Anna Alberti.

Il materiale pervenuto verrà posto in visione per i Consiglieri interessati nell'apposita carpetta a ciò riservata.

*(adunanza del giorno 4 marzo 2002)*

* * *

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera dell'Avv. Gianfranco Dosi per l'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, nella quale, oltre ad illustrare l'attività ed allegare brochure sulle iniziative future, chiede il nominativo di un componente dell'Ordine con il quale prendere contatti futuri.

Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Avv. Annalisa Atti, delegata ai rapporti con la Fondazione, di riscontrare la missiva segnalando come riferito per il futuro l'indirizzo della Fondazione Forense Bolognese.

Quanto pervenuto verrà posto a disposizione dei Consiglieri interessati nell'apposita carpetta a ciò riservata.

*(adunanza del giorno 25 marzo 2002)*

* * *

INCONTRO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER IL CONTRIBUTO UNIFICATO

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che il giorno 21 marzo 2002 ha partecipato a Roma, presso la Sede del CNF, ad incontro dei Presidenti degli Ordini Forensi Distrettuali con il sottosegretario al Ministero della Giustizia On.le Avv. Vietti per sollecitare modifiche, in sede di conversione in legge del decreto legge sul contributo unificato, che risolva i tanti problemi connessi alla attuale disciplina delle cause civili pendenti alla data del 28 febbraio 2002.

L'On.le Avv. Vietti, che era accompagnato da dirigenti del Ministero della Giustizia, si è dichiarato disponibile a recepire i suggerimenti della Avvocatura.

All'esito dell'incontro è stata costituita una commissione formata da sei presidenti di Ordini Forensi che il successivo 26 marzo 2002 si incontrerà con lo stesso Segretario e Dirigenti del Ministero, al fine di concordare gli emendamenti da apportare al decreto legge.

*(adunanza del giorno 25 marzo 2002)*

* * *

OUA CONTRIBUTO UNIFICATO

Riferiscono i Consiglieri Avv. Antonio Spinzo e Giovambattista Fragomeni sull'incontro tenutosi a Firenze il 23 marzo u.s., sul contributo unificato ed al quale hanno partecipato, tra gli altri, l'Avv. Silvano Berti (OUA), l'Avv. Paolo Giuggioli (Presidente dell'Ordine di Milano), l'Avv. Luca Saldarelli (CNF), l'Avv. Michelina Grillo (ANF), l'Avv. Piazza, l'Avv.Greco (AIGA) e l' Avv. De Paola (Codacons).

I lavori sono stati delegati ad una commissione presieduta dall'Avv. Giuggioli, Presidente dell'Ordine di Milano, che ha elaborato un documento poi sottoposto agli intervenuti e dagli stessi approvato per acclamazione. Tale documento viene posto a disposizione dei Consiglieri nell'apposita carpetta a ciò riservata.

*(adunanza del giorno 25 marzo 2002)*

* * *

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla comunicazione 11/04/2002 pervenuta dalla Federation des Barreax d'Europe indirizzata a tutti gli Ordini Forensi Membri della FBE ed alla quale è stata allegata la Direttiva

4/12/2001 sul riciclaggio dei capitali, e che ora dovrà essere recepita dai singoli Paesi membri. La FBE sollecita l'intervento degli Ordini Forensi Europei affinchè agiscano per ottenere legislazioni nazionali armonizzate e che tutelino la nostra professione. A tal fine il CCBE ha messo a punto un piano d'azione destinato alle proprie delegazioni nazionali concernente la trasposizione delle direttiva sul riciclaggio dei capitali, e ha sollecitato l'aiuto della Federazione degli Ordini Forensi d'Europa e di tutti gli Ordini Forensi membri per mettere in allerta i poteri pubblici ed i parlamentari sull'importanza di alcune disposizioni.

Per riassumere il piano d'azione proposto, si tratta di:

- Ottenere dagli Stati membri l'esonero degli avvocati dall'obbligo di informazione quando agiscono nel quadro della loro attività di difesa e della loro attività di consulenza, salvo che la consulenza sia fornita a fini di riciclaggio o se l'avvocato sa che il suo cliente desidera ottenere una consulenza a fini di riciclaggio.
- Vigilare affinchè lo Stato non reintroduca disposizioni che figuravano in un articolo 6.4 ora soppresso, il quale autorizzava gli Stati membri a prevedere l'utilizzazione delle informazioni fornite a fini diversi da quello della lotta contro il riciclaggio.
- Ottenere dallo Stato che l'avvocato sia esonerato dal divieto di comunicare al cliente l'informazione data alle pubbliche autorità (art. 8.2).
- Vigilare affinchè lo Stato membro non aggiunga nuove infrazioni alla lista delle infrazioni elencate all'art. 1 (E).

*Il Consiglio delibera* di interessare sull'argomento sia l'OUA sia il C.N.F. inviando agli stessi quanto pervenuto.

*(adunanza del giorno 8 aprile 2002)*

* * *

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera 6/12/2001 del C.I.R.D.C.E. (Centro Interpartimentale di Ricerca sul Diritto delle Comunità Europee) con la quale viene data informazione sul Master per Giuristi Inernazionali nell'ambito del quale è prevista la partecipazione obbligatoria degli studenti ad un tirocinio formativo, organizzato secondo le regole decise dall'Università. Lo stage dovrà avere una durata di circa 250 ore, con eventuale prolungamento che però dovrà essere concordato caso per caso lo studente, ed è prevista la stesura di una relazione sull'attività svolta durante il periodo di tirocinio. Naturalmente lo stage dovrà avere per oggetto mansioni collegate ad una o più materie del corso.

Come periodi possibili per effettuare tali tirocini, in base alle esperienze degli anni passati in considerazione del termine dell'attività accademica del Master fissato nel giorno 14 giugno, sono stati individuati i periodi di metà giugno- fine luglio oppure inizio settembre – metà ottobre.

Come previsto dal Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 42, è necessario che tra soggetto promotore, il CIRDCE appunto, ed il soggetto ospitante sia stipulata una convenzione. Ovviamente l'Università si farà pienamente carico dei costi assicurativi previsti.

*Il Consiglio delibera* di darne informazione agli studi che trattano le materie oggetto del Master.

*(adunanza del giorno 8 aprile 2002)*

* * *

## 4) NOMINE E INCARICHI

NOMINA DUE CONSIGLIERI NELLA FONDAZIONE FORENSE

Il Consigliere Avv. Annalisa Atti illustra gli adempimenti statutari della Fondazione Forense Bolognese che si rendono necessari a seguito del rinnovo del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio preso atto di quanto sopra delibera di riconfermare i Consiglieri Avv. Claudio Cristoni e Avv. Vincenzo Florio quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

*(adunanza del giorno 4 marzo 2002)*

* * *

URCOFER

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che in data 15 marzo 2002 si è tenuta la riunione dell'Urcofer con all'ordine del giorno, tra l'altro, il rinnovo delle cariche.

All'esito sono risultati eletti:

*Avv. Nicola Bianchi* - Consiglio di Parma – Presidente

*Avv. Sanzio Gentili* - Consiglio di Forlì-Cesena – Vice Presidente

*Avv. Lucio Strazziari* - Consiglio di Bologna – Segretario Tesoriere

Il Consiglio nel compiacersi per il risultato delle nomine, augura all'Unione Regionale Consigli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna un proficuo lavoro.

Riferisce il Presidente che nell'ambito della stessa adunanza si è appreso dell'iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Cassa e di una parte dei delegati, tesa a prorogare le attuali cariche, in scadenza, sino al 2005. A tale iniziativa si sarebbero opposti i Consigli dell'Ordine del Triveneto.

Su tale argomento prende la parola il Consigliere Avv. Mauro Poli il quale illustra le varie posizioni sorte in seno al comitato dei delegati e informa che le modifiche statutarie sono state poste all'ordine del giorno del medesimo comitato nella riunione fissata per venerdì e sabato prossimo.

Il Consiglio si riserva ogni deliberazione qualora il Comitato dei delegati disponga il rinvio dell'esame di dette proposte di riforma.

*(adunanza del giorno 18 marzo 2002)*

* * *

## 6) ISCRIZIONI ALL'ALBO O AL REGISTRO

Riferisce il Segretario Avv. Sandro Callegaro sulla domanda del Dott. xy di iscriversi all'Albo degli Avvocati di Bologna avendo residenza a in provincia di Cosenza. Nella sua istanza, l'Avv. xy indica come proprio domicilio professionale lo studio dell'Avv. Caio (Bologna) che conferma tale circostanza con lettera 21/02/02 agli atti; dichiara inoltre di essersi laureato presso l'Università degli Studi di Bologna e di avere superato l'esame di abilitazione professionale nel distretto di Corte d'Appello di Catanzaro in data 25/01/02.

Il Consiglio, rilevato che

- il combinato disposto dell'art. 10 R.D.L.27/11/1993 n. 1578 e dell'art. 16 legge 21/12/99 n. 526 consente di ritenere equiparabile il requisito della residenza per l'iscrizione all'albo avvocati con quello del domicilio professionale;
- in ogni caso compete al Consiglio dell'Ordine la verifica della sussistenza in concreto del domicilio professionale, intendendosi per tale il luogo in cui il richiedente, a titolo di esempio, intraprende la professione dopo aver svolto in Bologna gli studi universitari, mantiene ordinarie attività di relazione, ha a disposizione una struttura stabile in cui svolgere la propria professione in modo effettivo e usuale;
- anche in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 98/5/CE del 16/02/98 recepita dallo Stato italiano con la citata legge 21/12/99 n. 526, grava sull'interessato l'onere di provare l'esercizio di tale attività effettiva e regolare, fornendo all'autorità competente ogni informazione e documento a tal fine utile;
- che compete in ogni caso a questo Consiglio il compito di verificare il carattere effettivo e regolare dell'attività esercitata invitando l'avvocato, se necessario, a fornire oralmente o per iscritto chiarimenti o precisazioni sulle informazioni e/o documenti trasmessi;
- che è nella facoltà di questo Consiglio, nell'ambito dei poteri conferitegli dagli art. 14 e 16 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578 non concedere l'iscrizione o procedere a cancellazione qualora non sia fornita prova dei requisiti sopra indicati o qualora essi vengano meno nel tempo;
- che nella fattispecie in esame il Dott. XY ha fornito gli elementi utili e necessari a tal fine;

delibera di iscrivere il Dott. XY nell'Albo degli Avvocati di Bologna.

*(adunanza del giorno 4 marzo 2002)*

* * *

## 7) DISCIPLINA FORENSE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che è pervenuta dal CNF documentazione relativa alle proposte di modifica del Codice Deontologico elaborate dalla Commissione di revisione.

Il Coordinatore Avv. Remo Danovi, con circolare 19 dicembre 2001 indirizzata agli Ordini, alle Associazioni Forensi e all'OUA, informa altresì che tutte le proposte che perverranno entro il 15 febbraio 2002 saranno discusse in una seduta itinerante del CNF, fissata per il 2 marzo 2002 ad Ancona.

Il materiale pervenuto verrà posto in visione per i Consiglieri interessati nell'apposita carpetta a ciò riservata.

*(adunanza del giorno 18 febbraio 2002)*

* * *

**8) NOTE E TARIFFE**

Riferisce il Consigliere Relatore Avv. Guido Clausi-Schettini sulla richiesta di "parere di congruità" avanzata dall'Avv. Tizio, in relazione alla attività professionale svolta in difesa dell'imputato Caio.

All'esito del riferimento,

Il Consiglio

Vista la richiesta avanzata dall'Avv. Tizio;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata;

Considerata la vigente tariffa e l'art. 12, 2 bis L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificato dalla L. 134/2001;

rilevato

- che l'imputato Caio non risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
- che l'opinamento della nota è attività che precede l'inizio dell'azione esecutiva e la relativa procedura non rientra pertanto nell'esenzione da bollo e tasse di opinamento previste dall'art. 17 della L. 6.3.2001, n. 60 (art. 32 disp.att. C.P.P.);
- che neppure può trovare applicazione il successivo art. 18 della citata legge (art. 32 bis disp.att. C.P.P.) in quanto la situazione di irreperibilità non è stata giudizialmente accertata;
- che sono quindi carenti i presupposti di legge per dare corso al "giudizio di congruità";

delibera

di non esprimere il parere di congruità richiesto.

*(adunanza del giorno 7 gennaio 2002)*

* * *

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti che domani dovrebbe essere pubblicata la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee sulle tariffe.

Chiede che della sentenza venga data la massima diffusione proponendo di sollecitare la Fondazione affinchè possa essere organizzato un incontro di studio e di approfondimento.

Il Consiglio ringrazia per l'anticipazione, invitando l'Avv. Atti a farsi attiva promotrice con la Fondazione per la realizzazione dell'incontro proposto.

*(adunanza del giorno 18 febbraio 2002)*

* * *

**9) VARIE**

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Cerri sul campionato nazionale di sci tenutosi a Cortina dal 31/01 al 2/02 ed organizzato dal Consiglio dell'Ordine di Ravenna e nel quale sono stati ottenuti i seguenti lusinghieri risultati:

- Papa Luigi, primo assoluto e primo Categoria seniores fondo individuale;
- Papa Cesare, primo Categoria master B3;
- Leoni Laura, prima assoluta e prima Categoria seniores;
- Taddei Sergio, secondo Categoria master B2;
- Staffetta a squadre fondo: Ordine di Bologna, secondo assoluto (Papa Cesare - Papa Luigi - Leoni Laura);
- Combinata: Taddei Sergio, primo Categoria Master B;

- Sci alpino – Slalom gigante: Taddei Sergio, quinto Categoria Master B2 - Machirelli Gianna, seconda Categoria Master C3 - Gandolfi Colleoni Carlo, quarto Categoria Master A4 – Cerri Giovanni, sesto Categoria Master A3;

- Classifica generale a squadre per Ordini di appartenenza: 1° Ordine di Ravenna – 2° Ordine di Roma – 3° Ordine di Cuneo – 4° Ordine di Bologna.

L'Avv. Giovanni Cerri riferisce altresì che nel corso della premiazione è stato dato l'annuncio che i prossimi campionati si terranno a Vipiteno (Bz) e saranno organizzati dall'Ordine di Bologna (prima decade di febbraio 2003).

Il Consiglio si compiace per il risultato ottenuto e ringrazia l'Avv. Cerri per l'impegno profuso a favore dell'iniziativa, delegandolo sin d'ora, unitamente alla istituenda Commissione Sport del Consiglio, all'organizzazione dell'importante manifestazione del prossimo anno.

*(adunanza del giorno 11 febbraio 2002)*

* * *

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che è pervenuta lettera 31 gennaio 2002 dell'Associazione Nazionale Forense (ANF), a firma del Segretario Nazionale Avv. Michelina Grillo, indirizzata a tutti i Colleghi Consiglieri.

In essa si esprime felicitazioni e auguri di proficuo lavoro per i Consiglieri eletti nonchè consapevolezza per le responsabilità che via via vengono sempre più affidate ai Consigli dal legislatore, tra le quali vengono ricordate quelle attinenti alla disciplina dell'accesso alle professioni, al controllo deontologico, alla formazione e aggiornamento, nonchè alle responsabilità attinenti la gestione di aspetti, oggetto di particolare attenzione da parte del mondo politico e del legislatore quali quelli del part-time, sistema tariffario, abolizione degli albi e dell'esame di abilitazione.

L'Avv. Grillo, in fine, offre la sua personale disponibilità a collaborare per quanto possa ritenersi utile o di interesse per il Consiglio anche in relazione al prossimo appuntamento del 2 marzo ad Ancona, nell'ambito della seduta itinerante del CNF che avrà come oggetto le proposte di modifica del codice deontologico in tema di formazione, pubblicità/informazione, consulenza on-line e incarichi difensivi.

Il Consiglio nel ringraziare il Segretario Nazionale dell'ANF per le espressioni rivolte, dà mandato al Presidente affinchè provveda a rispondere come conviene.

*(adunanza del giorno 18 febbraio 2002)*

* * *

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera 26/3/2002 pervenuta dagli Avv.ti Annalisa Lanzarini, Guido Lazzati e Simona Parisini e indirizzata anche al Sindaco e all'Ufficio traffico del Comune di Bologna con la quale si denuncia la assoluta insufficienza dei parcheggi per scooter in prossimità degli Uffici giudiziari.

*Il Consiglio*, preso atto, condivide la necessità di dare maggiore spazio a tali mezzi in quanto sono praticamente gli unici che consentono agli avvocati ed ai loro collaboratori, un rapido spostamento per raggiungere i vari uffici giudiziari.

*(adunanza del giorno 8 aprile 2002)*

* * *

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Cerri che l'iscritto Avv. Pierluigi Papa ha partecipato alla XXIX edizione dello Skilex internazionale svoltosi a Sesto Pusteria (Bz) nel marzo scorso.

Il Collega ha ottenuto un brillantissimo risultato aggiudicandosi il titolo nella categoria 9 Seniores di fondo individuale, e grazie al suo apporto la squadra italiana si è aggiudicata il titolo nella staffetta per nazioni.

Il Consiglio congratulandosi con l'Avv. Papa per le brillanti prestazioni anche in campo internazionale delibera di provvedere al rimborso della quota di iscrizione alla manifestazione pari a euro 158,10.

*(adunanza del giorno 8 aprile 2002)*

* * *

# ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

## ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E NON SOLO

*di Francesco Berti Arnoaldi*

Bisogna ricordare. Bisogna saper ricordare. La Costituzione ha già passato il mezzo secolo, e la sua vita non è stata sempre facile né lineare. Fuori da ogni agiografia trionfalistica, la sua nascita è stata salutata dalla freddezza di un'accoglienza diffidente e timorosa. Essa era la legge super-primaria, eppure coloro che avrebbero dovuto per primi inverarla nell'applicazione giudiziaria – i giudici – cominciarono a trattarla da libro dei sogni, da catalogo di buoni sentimenti e di lodevoli proponimenti: qualcosa da tenere in bella mostra in biblioteca ma da non considerare reale strumento di lavoro nelle aule di giustizia. La Cassazione si affrettò a partorire la famigerata distinzione tra norme precettive e norme programmatiche al dichiarato fine di esorcizzare problemi e novità che apparivano indigesti e eterodossi alla collaudata tradizione della giurisdizione. Il Parlamento, da parte sua, ritardò otto anni, per irresistibile paura del nuovo, la creazione della Corte Costituzionale, senza la quale la Costituzione minacciava veramente di rimanere senza le gambe per camminare. E la Cassazione non dimise subito il suo atteggiamento di diffidenza, che è all'origine di conflitti interpretativi che per anni ancora occuperanno le cronache del diritto.

Bisogna ricordare, bisogna capire: era anche una questione generazionale, e nei primi vent'anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione era difficile per i vecchi consiglieri di Cassazione cambiar pelle e dimenticare abiti mentali e formazioni culturali appartenenti ad una loro giovinezza consumata sotto modelli di gerarchia, autorità, conformismo. Le prime conquiste per l'uso effettivo della Costituzione come legge da applicare nei suoi principi sul campo e non da studiare nelle scuole mossero dalla magistratura di merito, con la pratica applicazione dell'art. 36 Cost.: finalmente.

Tra le cose che la Cassazione di allora viveva come una condizione naturale ed intangibile c'era il senso e l'esercizio di una sua supremazia **anche di potere** all'interno dell'ordine giudiziario, e nei rapporti con gli altri poteri dello Stato. V'era insomma un sistema di "alta magistratura" (comprendente anche i Procuratori Generali) che era inteso dovesse essere la rappresentanza omologata dell'ordine giudiziario.

I giudici erano tutti uguali, ma la Cassazione era più uguale degli altri.

Era un sistema di supremazia contrario allo spirito della Costituzione: cosa della quale sicuramente i costituenti avevamo avuto coscienza, se nell'art. VII alle norme finali della Cost. avevano previsto che rimanessero in vigore le norme dell'ordinamento vigente, "fino a quando non (fosse) emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione". Certo, era ovvio che con una Costituzione democratica, nata da una lotta di libertà, non potesse restare immutato l'ordinamento giudiziario regolato da una legge (R.D. 20 gennaio 1941, n. 12) che recava una data di per sé eloquente. E siccome una Costituzione non può contenere anche tutte le norme che pure essa postula, i costituenti s'erano dovuti limitare a porre, a carico del legislatore ordinario, l'adempimento di riformare l'ordinamento giudiziario facendone uno "nuovo" e conforme alla Costituzione.

La storia del mezzo secolo e passa che ci divide da quel lontano impegno è anche la storia di un totale (e corale) inadempimento. Nessuno si salva. Il Parlamento, cui spettava di fare la nuova legge, si addormentò. Il "vertice" della magistratura non era affatto interessato ad un nuovo ordinamento giudiziario che avrebbe disturbato se non sconvolto la quiete del suo potere. L'avvocatura a lungo rimase

latitante, assolvendosi col pensare che in fondo la cosa "riguardava i giudici" e preferendo dedicarsi alla rincorsa, altrettanto defatigante, di una nuova legge forense. I politici, soprattutto, senza sensibili differenze di schieramento, trascuravano l'argomento. Scrivendo di quei tempi che ho attraversato da avvocato, non posso dimenticare ciò che mi disse un collega, deputato del partito di maggioranza, al quale in un convegno negli anni '70 chiedevo le ragioni di questo disinteresse. "Caro collega, mi rispose, la verità è che la giustizia politicamente non rende". E così era, allora: sia detto senza assoluzioni per nessuno, e senza voler fare il processo solo ai giudici di Cassazione, o ai politici "conservatori". Ognuno ha la sua parte di responsabilità, in un atteggiamento di ecumenica omissione che pare quasi una colpevole rimozione.

Non è che la questione giustizia fosse in sé trascurata. Anzi: è proprio dagli anni '70 che sorgono movimenti che mettono in questione abitudini, assetti, assuefazioni della giustizia italiana. Generazioni fresche entrate in magistratura portano aria, dibattiti si aprono al paragone di una realtà sempre più difficile da misurare a contenere con vecchi strumenti. Anche il costume cambia. A trent'anni di distanza, l'avvocatura bolognese può ricordare, senza vanità di primogenitura, ma con legittimo orgoglio, di essere stata la prima assieme a quella di Venezia a pretendere ed ottenere la parola nella cerimonia della inaugurazione dell'anno giudiziario, rimasta fissa nelle forme ieratiche di un rito in cui l'unica parola ammessa era da cento anni quella del Procuratore Generale e del Presidente della Corte d'Appello, quasi sommi sacerdoti coi quali non era dato dialogo. Ed è da quegli anni che le relazioni dei Procuratori Generali, da geremiadi di tutori e fustigatori dei costumi quali usavano essere (le "celebri" relazioni di Calamari a Firenze!), diventano più pensose analisi dei tempi, assunzioni di solidarietà, accettazione senza riserve di una Costituzione infine metabolizzata dalla pratica giudiziaria.

Le vecchie generazioni di una magistratura ancora ferma ad antichi equilibri si esauriscono lentamente. L'ostilità ad un adempimento del precetto costituzionale che vuole un nuovo ordinamento giudiziario si è attenuata, forse anche perché un altro organo costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura, ha funzionato bene come perno centrale dell'indipendenza della magistratura. Il segno del cambiamento dei tempi è nella legge 22 dicembre 1975 n. 695 che riordina il meccanismo elettorale per la nomina dei membri del C.S.M. che assicura nel Consiglio una sostanziale rappresentanza paritaria di tutti i giudici, senza privilegi di grado. Non è ordinamento giudiziario, ma è un momento di importanza fondamentale. La vivacità dei dibattiti che si sviluppano all'interno del C.S.M., e che porta a episodi di grande tensione come quando il Presidente Cossiga manda un ufficiale dei Carabinieri ad assistere ad una seduta del Consiglio, paiono preparare la magistratura all'onda d'urto che la investe, all'inizio degli anni '90, con l'inizio di quella che si può chiamare "l'era Tangentopoli", di cui ancora viviamo la coda avvelenata.

* * *

Bisogna vedere, capire prima. Bisogna saper prevedere.

In questo lungo cinquantennio passato in orfanità del nuovo ordinamento giudiziario, gli ultimi dieci anni non hanno più bisogno di uno sforzo di memoria, giacchè sono il nostro presente. C'è bisogno, invece, di capire in che senso vanno.

Il tempo delle riforme è stato affrontato, e riforme abbiamo avute: del processo penale, del processo civile (attraverso novelle e novelline). Con risultati disordinati, talora nulli, talora "sconfortanti" (così il Sottosegretario della Giustizia, on. Vietti).

Ma soprattutto, col suppurare di effetti in profondità del contenzioso che, con Tangentopoli, ha investito vaste zone della vita civile italiana. Una classe di governo si è trovata sul banco degli accusati, non metaforicamente, ma come reale imputata in processi penali, in numero e di proporzioni mai viste prima. E con una violenza tellurica che ha fatto scomparire partiti, cadere governi, rimescolare

maggioranze.

Si è aperto un conflitto istituzionale tra poteri dello Stato; ed il potere giudiziario si è trovato ad essere oggetto di attacchi che lo espongono al disprezzo dei cittadini, con una intensità che ha attirato l'attenzione della Commissione Diritti Umani delle Nazioni Unite, che ha inviato in Italia un suo ispettore speciale. Questi si è dichiarato "convinto che vi siano ragionevoli timori per giudici e procuratori di sentirsi colpiti nella loro indipendenza (anche se) gli attacchi del Governo sono diretti a certi giudici e procuratori; ma deve essere ricordato che la contestazione a pochi sarà percepita come una contestazione all'intero corpo giudiziario, oltre che un attacco al ruolo della legge".

La realtà che di giorno in giorno sta svolgendosi sotto i nostri occhi è proprio questa.

Ed è in questa realtà che è finalmente emerso un disegno di legge per un nuovo ordinamento giudiziario, nell'ambito di una "riforma" (parola-chiave) della giustizia, che ha tuttavia l'aria di una vera e propria controriforma. L'attacco non è più a singole persone, ma al sistema che regge il potere giudiziario: e prima di tutto, al C.S.M., come punto di resistenza di un potere che non vuole omologarsi alla maggioranza. La questione dell'ordinamento è già ampiamente oltre il campo dei problemi "tecnici": è in effetti problema costituzionale fin dal suo nascere, e politico nei novissimi termini col quale viene ora definito. C'è una maggioranza di governo, che in una omologata maggioranza di Parlamento trova non un correttivo, un controllo, una antitesi dialettica, ma una approvazione pedissequa e prescritta. Questi due poteri, assieme coagulati, non hanno appigli per aggregare il terzo e fondamentale potere dello Stato, quello giudiziario. Lo attaccano, lo circondano, cercano di delegittimarne sino l'immagine. Ma il C.S.M. non si lascia espugnare.

Non resta che cambiare le regole del gioco. Poiché la giustizia ha per davvero bisogno di interventi che ne facciano uno strumento finalmente moderno per risultati e tempi, si lancia una "riforma" rivolta sì ad abbreviare i tempi dei processi, ma soprattutto e sostanzialmente a regolare una volta per tutte i conti con una giustizia che mostra di voler continuare testardamente ad applicare la Costituzione e le leggi dello Stato.

E' così che all'alba del cinquantatreesimo anno della Costituzione appare un disegno di legge per l'prdinamento giudiziario. Che però non è quello cui i costituenti pensavano nel dettare l'ottimistico articolo VII delle disposizioni finali. E' invece uno strumento studiato al fine di far tornare la Magistratura ai beati tempi in cui era ben chiaro che il vertice di tutta la giustizia era una Cassazione contigua al potere, gerarchica oltre i limiti del suo ruolo istituzionale, autoritaria e madre di conformismo.

Per evitare l'azione di disturbo del C.S.M. si cominciano a modificare le regole elettive, riducendo il numero di eletti della Magistratura, e favorendo tendenzialmente l'elezione di cassazionisti (risultato, in prima prova, fallito). "La diversa rappresentanza dei membri togati del Consiglio deve essere disposta attraverso una nuova legge elettorale, finalizzata a premiare al massimo le caratteristiche culturali, professionali e morali degli individui che saranno eletti": così, aulicamente , il Ministro Castelli nelle dichiarazioni programmatiche 24 luglio 2001 alla Commissione Giustizia della Camera.

E poi si dichiara di voler "restituire la Cassazione al suo compito connaturale di vertice della magistratura ordinaria": con una dichiarata regressione rispetto alla concezione che si è progressivamente affermata rispetto ai primordi dell'era repubblicana. Ma ciò che interessa è attribuire alla Cassazione, "attraverso una supremazia ordinamentale o organizzativa" una capacità di influire sulle carriere, e dunque di creare condizionamenti e conformismi, in diametrale opposizione al principio di autonomia e di indipendenza del giudice.

Un eloquente esempio di questo intendimento di fare della Cassazione un organo di supremazia (e potere) è subito palese nel progetto di una "scuola della magistratura" da istituirsi presso la Cassazione

(e non presso il C.S.M.), retta da un comitato direttivo composto da due magistrati designati dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, e da altri tre nominati dal C.S.M., **ma di concerto col ministro della giustizia**. La scuola dovrebbe avere compiti di "verifica attitudinale" dei magistrati, anche ai fini di carriera. Che val quando dire, vista la composizione del comitato direttivo, che la scuola sarebbe di garantita fedeltà all'esecutivo. I magistrati di Cassazione nominati membri del comitato sarebbero impegnati, con danno della loro vera attività giurisdizionale, in compiti a questa estranei. Ma nella strategia di accerchiamento al potere giudiziario, questo sarebbe un primo cospicuo risultato, anche se inquietante.

Non basta.

Il problema della selezione attitudinale del magistrato ai fini della ammissione alle funzioni di Cassazione è problema serio e reale. **Olim** era risolto col metodo del concorso per titoli ed esami, abrogato da tempo dal Parlamento per la pessima prova che aveva dato. Il disegno di legge del Governo prevede il puro e semplice ritorno a questo criterio felicemente perento, con l'isitutizone di una Commissione speciale, che sottrarrebbe per sempre al C.S.M. il sistema di selezione collegiale che ha progressivamente ridotto il peso dell'anzianità. La ragione per cui è prevista l'istituzione di una Commissione non è metafisica. Se c'è una Commissione, ci sono dei commissari da nominare, dai quali dipenderà direttamente l'ammissione anticipata dei magistrati alle funzioni di legittimità: cioè, quell'approdo al porto supremo della Cassazione cui tutti i magistrati aspirano. Le nomine: ecco il punto in funzione del quale il disegno di legge "innovativo" ha estratto dagli armadi il vecchio sistema del concorso per titoli ed esami. Perché i componenti della Commissione **sono nominati esclusivamente entro una rosa proposta dal ministro.**

E così, mentre si dà un ulteriore riconoscimento ad una supremazia ordinamentale della Cassazione, si ridà fiato a quella tendenza ad una solidarietà **politica** tra governo e alta magistratura (solidarietà che le esperienze del passato hanno dimostrato non limpida, e nefasta per l'indipendenza della magistratura): in sostanza, a quella contiguità di poteri che si è vista sconfinare più volte nella complicità di potere. Questo e non altro significa la volontà espressa dal ministro, nel presentare la sua controriforma, di "restituire alla Cassazione il suo compito connaturale di vertice della magistratura". Dove l'ambiguità della parola vertice è volutamente sottaciuta: vertice del sistema giurisdizionale delle impugnazioni? O vertice gerarchico e supremazia ordinamentale, di tutt'altra natura?

Il curatore dell'opera "Per una Riforma della Giustizia" (Bari 2002) Vito Marino Cafferra riassume le posizioni relative ad uno degli aspetti più brucianti della "riforma" (quali siano i soggetti istituzionali competenti a dettare i criteri di priorità e l'attività del p.m.), con una sintesi che ha il pregio della chiarezza: "v'è chi cerca quei soggetti nel circuito politico del Governo-Parlamento (e quindi in definitiva nella maggioranza di Governo) e chi ipotizza che un siffatto compito possa essere svolto dagli organi di autogoverno della magistratura (C.S.M. e/o Consigli giudiziari, eventualmente "allargati")."

I termini sono proprio questi, anche in generale. Il Cafferra prosegue: "La soluzione offerta dall'attuale Governo (ma già presente nei lavori della Commissione bicamerale) sembra muoversi nel primo senso". Dove non resta che ammirare il virtuosismo di quel "sembra", miracolo di pudore in un tempo impudico e mistificatorio.

Sono passati almeno tre decenni da quando "la giustizia politicamente non rendeva". Il visibile accerchiamento al potere giudiziario che è in atto è diretto proprio a questo: ad afferrare, con le buone o con le cattive, il completo consenso dei poteri dello Stato perché si possa finalmente raggiungere una condizione di omologazione. Manca ancora il consenso di un potere giudiziario, che si ostina a credere nei principi di autonomia e indipendenza della magistratura, e di separazione dei poteri, consegnati alla Costituzione. Se non ci si riesce altrimenti, ebbene può servire anche l'ordinamento giudiziario.

Il padre nobile del maggioritario in Italia, Mario Segni, ha potuto denunciare con limpida onestà i guasti profondi che queste "riforme" apparentemente mirate alla giustizia provocano. Egli ricorda che il sistema maggioritario da lui propugnato, ed approvato in referendum, comprendeva inscindibilmente un "sistema di garanzie e contrappesi che significano soprattutto pluralismo dell'informazione e autonomia della magistratura ("Il Resto del Carlino", 27 marzo 2002). Prosegue: si è adottato il sistema maggioritario ma non il coessenziale sistema di garanzie e contrappesi. E conclude "La nostra situazione costituzionale e democratica è a rischio. Questo è il punto". Ed è a questo punto che ci porta inesorabilmente la riflessione sull'ordinamento giudiziario.

Ecco perché questo articolo, dedicato ad un problema che ci coinvolge come avvocati, impegna e mobilita in realtà il nostro essere cittadini di una Repubblica che non ha bisogno di vedere scomparire in una mayonnaise di grande e spettacolare "maggioranza" le ragioni di una libertà civile che vive di diversità, di pluralismo, di rispetto dell'indipendenza dei giudici e della verità. Ecco perché questo articolo è propriamente un invito a ricordare, a capire, a pensare: insomma, a non lasciarsi mistificare.

Coraggio, avvocati.

PER CONSULTARE L'ALBO DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA ON LINE, VAI AL SITO:

www.ordine-forense.bo.it

# RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

## LA FAMIGLIA è UN'ISOLA CHE IL DIRITTO DEVE SOLO LAMBIRE.

*di Daniela Abram*

Anche l'attuale legislatura vede un proliferare di progetti di legge che riguardano in specifico la materia del diritto di famiglia e di minori, ove si intrecciano e si susseguono proposte riguardanti aspetti ordinamentali, processuali e sostanziali.

Un filone complesso riguarda i profili ordinamentali.

Una vexata quaestio che aveva già avuto un rifiorire nel corso degli anni '70 nei numerosi dibattiti che avevano preceduto la riforma del diritto di famiglia: si discuteva, facendo anche leva sull'incoerenza che deriva dal frastagliamento delle competenze, allora tra l'altro di faticosa individuazione, tra Tribunale ordinario – incluse quelle del Giudice Tutelare – e Tribunale per i Minorenni, in ordine all'opportunità di istituire un Tribunale della Famiglia ovvero di procedere all'istituzione di sezioni specializzate presso il Tribunale ordinario.

L'attuale Ministro della Giustizia ha provveduto a depositare presso la Camera dei Deputati due progetti (il n. 2517 recante misure in materia di diritto di famiglia e dei minori ed il n. 2501 sulla modifica della composizione e competenze penale del Tribunale minorile[1]) che si muovono scindendo le competenze penali da quelle civili, oggi entrambe attribuite al Tribunale per i Minorenni, per essere quest'ultime trasferite ad una istituenda sezione specializzata del Tribunale ordinario, composta esclusivamente da giudici togati, a cui sarebbe riservata la trattazione di tutti gli affari civili in materia di minori, di famiglia, di stato e capacità delle persone compresi quelli inerenti i trattamenti sanitari obbligatori.

All'organo minorile residuerebbero le sole competenze penali, all'interno delle quali si opera un inasprimento del regime sanzionatorio e di esecuzione pena, con significative modifiche del calcolo delle attenuanti per i minori ultrasedicenni, la previsione di un aumento della durata dei termini di custodia cautelare, la revisione in pejus dell'affidamento in prova al servizio sociale e la previsione che la fase esecutiva in capo al minore al compimento del diciottesimo anno di età sia scontata in istituti di pena per adulti.

Nel disegno governativo viene regolamentato anche l'aspetto processuale avanti la Sezione specializzata (espressione evidentemente usata in modo atecnico visto che la composizione del tribunale non prevede componenti non togati), all'interno della quale va segnalata, con un salto all'indietro di oltre 30 anni rispetto alla pronuncia della Corte Costituzionale del 30/6/1971 n. 151, la previsione che "i coniugi debbano comparire personalmente davanti al Presidente della Sezione Specializzata per la famiglia ed i minori, senza l'assistenza dei difensori".

Come è noto uno dei dibattiti più appassionati ed attuali che si registra tra i giuristi, coinvolgendo anche l'avvocatura della famiglia e dei minori, è quello afferente la traduzione anche nei modelli processuali civili del principio del giusto processo[2] .

Rimane incomprensibile, nel progetto governativo, la previsione dell'estromissione dell'avvocato in una fase delicata e condizionante l'intero processo, tanto più se si considera che nella relazione illustrativa del testo non è dato di rinvenire alcun accenno a tale previsione, comunque lesiva del diritto di

(1) Leggibili nel sito www.Giustizia.it

(2) Vedi,tra gli altri, M.G. Civinini ,C.M. Verardi (a cura di ) il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo - Atti del convegno dell'Isola dell'Elba 9-10 giugno 2000 - Milano 2001,nonché Corte Costituzionale 3 gennaio 2002, con commento di F. Tommaseo - Giudizi camerali de potestate e giusto processo e di A. Odino, N. Paschetti - La Corte Costituzionale non risponde: una occasione perduta, sarà Strasburgo a dire l'ultima parola?, in Fam. dir. n. 3/2002 pagg.237 e segg.

difesa oltre che svalorizzante la professionalità forense.

Nel senso di procedere ad un nuovo assetto ordinamento si segnala la proposta di legge n. 2641 d'iniziativa Finocchiaro e altri recante il titolo "Riforma dell'ordinamento e del processo civile minorile", con il quale si prevede invece l'istituzione di un unico organo giudiziario – il Tribunale per la Famiglia e le Persone, – di fronte al quale saranno trattati tutti gli affari civili già di competenza del Tribunale ordinario, – ivi compreso quelli riservati dal Giudice Tutelare – e del Tribunale per i Minorenni incluse le competenze penali.

Avanti tale tribunale si distingue una procedura ordinaria in composizione monocratica, ove vengono trattati essenzialmente gli affari di volontaria giurisdizione con possibilità delle parti di stare in giudizio personalmente, ed una procedura avanti lo stesso Tribunale in composizione collegiale, ove invece è obbligatorio avvalersi del ministero difensivo, al quale verrebbe demandata la trattazione di tutti gli altri procedimenti, tra i quali i procedimenti di separazione e di divorzio.

Non vi è lo spazio qui per approfondire le diverse e numerose problematiche a cui da luogo la tematica familiare e minorile in relazione alle questioni ordinamentali ed alle problematiche processuali, per non dimenticare quelle riguardanti i profili sostanziali.

Merita però dare attenzione, sia pure in modo sintetico, a quei progetti, depositati presso la Camera dei Deputati ed assegnati in sede referente alla Commissione Giustizia, provenienti sia dalla maggioranza che dalla minoranza parlamentare, relativi alla proposizione di nuove norme in materia di separazione coniugale e di divorzio con particolare riferimento al regime di affidamento dei figli per l'indubbia risonanza che sono destinati ad ottenere anche fuori i circuiti degli addetti ai lavori.

Per quanto è dato conoscere attualmente risultano depositati presso la Camera dei Deputati 8 progetti: il n. 66 (dal nome del primo firmatario) Tarditi presentato il 30/5/01, il n. 453 Cento depositato il 04/6/01, il n. 643 Lucchese presentato il 07/6/01, il n. 1268 Trantino depositato il 10/7/01 (dedicato esclusivamente alla modifica dell'art. 708 c.p.c. in materia di nomina di un curatore speciale per la tutela dei minori nei procedimenti di separazione dei coniugi), il n. 1558 Vitali depositato il 12/9/01, il n. 2233 Lucidi presentato il 29/1/02, il n. 2344 Mussolini presentato il 14/2/02, il n. 2576 Mantini depositato il 26/3/02 [3] a cui si aggiunge – da ultimo – la proposta di testo unificato noto con il nome del relatore – on.le Paniz – che andrà in discussione il 03 luglio 2002 presso il Comitato ristretto della Commissione Giustizia per poi essere sottoposto alla Commissione stessa.

Tutti, con l'eccezione che gia si è detto sopra, sono incentrati su una riformulazione più o meno rilevante dell'art. 155 c.c. (Provvedimenti riguardo a figli)[4].

La novità di più evidente rilievo è costituita da quei progetti (Tarditi, Lucchese, Vitali) – a cui ora si aggiunge l'elaborato Paniz – che, sia pur modulati con qualche diversità tra loro, mirano ad introdurre il c.d. affido condiviso, a differenza di quelli (Mussolini) che si muovono in un ambito più tradizionale che sostanzialmente ricalca l'attuale modello, ovvero di quelli (Lucidi e Mantini) che oltrepassano il concetto di affidamento.

Per quello che è dato comprendere dal pdl Tarditi – che si può considerare per quanto attiene la XIV legislatura il progetto cardine in materia, tant'è che l'elaborato Paniz ne è la versione riveduta ed aggiornata con un ampliamento per la parte processuale, – l'affidamento dei minori verrebbe così modulato.

La potestà parentale dei minori verrebbe esercitata, anche dopo la separazione ed il divorzio, da entrambi i genitori.

Mentre le decisioni di maggiore rilievo nella vita del figlio verrebbero sempre assunte congiuntamente, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione verrebbe concessa al giudice la facoltà di stabilire che i genitori esercitino separatamente la potestà: l'affidamento condiviso consisterebbe in una attribuzione alla madre ed al padre di compiti distinti per quanto attiene le questioni di ordinaria amministrazione riguardanti il minore con conseguenti facoltà decisionali separate, una sorta di

(3) Tutti leggibili sul sito: www. Camera.it

(4) Secondo i dati ISTAT relativi all'anno 1998 il 95,7% dei minori è in affidamento monogenitoriale (il 91% alla madri, il 4,7% al padre), mentre l'affido congiunto si attesta al 3,8%.

duplice affido esclusivo in ambiti ripartiti e diversi.

All'interno di tale impianto sistematico l'affidamento monoparentale assumerebbe una natura nettamente eccezionale, dovendo essere obbligatoriamente disposto dal giudice, senza possibilità di alcun apprezzamento discrezionale, – secondo il dpl Tarditi n. 66 –, esclusivamente in due ipotesi tassativamente indicate: nel caso di incesto ovvero in quelli previsti dall'art. 569 del codice penale riguardanti le pene accessorie, potendo, invece, il magistrato apprezzare la possibilità di disporlo nei casi previsti dagli art. 330 c.c. (Decadenza dalla potestà sui figli) – 333 c.c. (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli).

Per quanto riguarda questa nuova formulazione dell'affidamento monogenitoriale i limiti intrinsechi sono di immediata evidenza ed in chiaro contrasto con l'interesse del minore: si pensi, tra le obiezioni immediatamente rilevabili, alla previsione dell'obbligo del giudice di doverlo disporre nella sola ipotesi prevista dall'art. 564 c.p. (incesto), fattispecie di reato di cui le statistiche giudiziarie dimostrano la assoluta marginalità rispetto ad altre ipotesi a danno di minori.

Ma al di là di questo rilievo, appare criticabile una tecnica legislativa che si muove nel condizionare gli esiti del processo civile agli accadimenti di quello penale, con inevitabile appesantimento del procedimento civile e vanificando i fini di tutela del minore a cui il provvedimento civile dovrebbe tendere. Quando il giudice dovrebbe disporre l'affidamento monoparentale? Alla presentazione della denuncia-querela, al rinvio a giudizio dell'imputato, quando il processo penale ha esaurito i gradi del giudizio, in rispetto della presunzione di innocenza?

Ma, per pensare alla seconda delle ipotesi di fronte alle quali il giudice dovrebbe disporre l'affidamento monoparentale: se l'imputato patteggia, da cui non consegue l'applicazione delle pene accessorie, che cosa dovrà fare il giudice?

Questa ricostruzione sembra più accentrata sull'accertamento della colpevolezza del genitore piuttosto che al perseguimento dell'effettivo interesse del minore.

L'architettura normativa contenuta nel progetto Tarditi è non solo macchinosa, ma di poco pregio sia operativo che tutelare tanto che nel progetto unificato Paniz, si ricorre all'utilizzo di un diverso criterio per l'applicazione dell'affido monogenitoriale ancorandolo al "grave pregiudizio al minore", che potrebbe conseguire dall' affidamento congiunto – condiviso.

Il disfavore con cui questo legislatore guarda l'affido monogenitoriale è così evidente da aver sentito la necessità di prevedere espressamente – nella versione Paniz – che, qualora la domanda di esclusione dell'altro genitore dall'affidamento – così viene denominata la domanda di affido monogenitoriale – sia manifestamente infondata, la parte soccombente debba subire la condanna ex art. 96 c.p.c..

Ma anche il correttivo non va esente da censure. Ricorrendo alla locuzione "grave pregiudizio al minore" si intende restringere la portata dell'affido monoparentale a quello dell'attuale ambito di operatività dei provvedimenti ablativi, sospensivi e limitativi della potestà genitoriale. Viene così completamente rovesciata l'ottica ed il principio che in materia dovrebbe essere posto ed interpretato in senso positivo: qual sia la forma ed il modus di affidamento più consono per quel minore.

Con l'elaborato in esame si crea una sorta di presunzione di legge che tale forma di affidamento, estesa anche ai figli naturali riconosciuti, costituisca di per sé la formula più idonea di regolamentare i rapporti con i figli, tant'è che – secondo la stesura Paniz – la separazione consensuale non potrà essere omologata, in quanto contraria all'interesse del minore, se contiene una immotivata rinuncia all'affidamento dei figli.

Tutto ciò viene giustificato riconoscendo al figlio il diritto alla bigenitorialità, assurto a vero e proprio diritto soggettivo, che dovrebbe essere difeso anche quando i destini degli adulti divergono ed anzi, si ritiene che tale forma di affidamento, coinvolgendo maggiormente i padri, determinerebbe anche un maggiore incentivo ad occupasi delle provvidenze economiche a favore dei figli, thema dolens, come è noto agli esperti del settore.

Sintomatica appare sul punto la relazione che accompagna il progetto Tarditi, ove si afferma che in sostanza si intende solo mantenere il tipo di relazione genitori / figli vissuto in costanza del matrimonio, un'alternanza nelle responsabilità legata a specifiche attività o momenti di vita come avviene nella famiglia unita.

Detto in altri termini si tenderebbe a mantenere quello stile e

modo di vita che ha portato invece alla fine dell'unione: la contraddizione di tali concetti è in re ipsa.

Va da sé che l'attuale sistema normativo non impedisca ai coniugi, superati i primi contraccolpi non solo emotivi che la decisione del procedere ad una separazione crea, di addivenire ad un affido congiunto, alternato ovvero condiviso solo che le parti lo vogliano.

Sono oramai tramontati quegli orientamenti giurisprudenziali che esigevano il documentato parere di uno psicologo per ottenere l'omologazione della separazione consensuale, qualora i coniugi si fossero accordati nella gestione dei figli non disponendo l'affidamento monoparentale, interferendo così pesantemente sulla capacità dei genitori di decidere autonomamente e liberamente delle sorti dei propri figli.

Il problema evidentemente sorge quando la conflittualità coniugale sia così esacerbata da impedire alle parti di tenere come linea guida, nella loro separazione, l'interesse dei figli.

Non è ovviamente in discussione il principio, oltre che l'auspicio che i padri condividano più concretamente la vita dei figli, anche durante la costanza coniugale visto che il lavoro di cura dei figli in Italia è ancora prettamente femminile, ma è evidente che il limite vistoso di tale progetto risiede proprio nel confondere l'obiettivo con il mezzo.

Ritenere che i problemi della conflittualità coniugale possano essere imbrigliati attraverso una minuziosa quanto ossessiva ripartizione dei compiti e delle responsabilità genitoriali sarà inevitabilmente fonte di gravose conseguenze per tutti i protagonisti della vicenda compresi i figli, in quanto la compressione del conflitto non può che contribuire alla sua alimentazione.

Se infatti il conflitto coniugale dopo la separazione si sposta sui figli, tanto da venire anche inconsapevolmente utilizzati, i figli continueranno ad essere il pretesto per continuare le dispute.

Qual è la funzione della legge nella materia familiare?

Non certo quella di interferire pesantemente nelle scelte individuali o di creare uno schema rigido e chiuso quale comunque è quello che si prefigura dai progetti in esame.

Il terreno ove costruire una genitorialità condivisa non può essere di certo creato da una legge che, attraverso il supporto di un sistema sanzionatorio civile come infra si andrà ad esaminare, mantenga un rapporto genitori - figli che imiti quello della convivenza familiare, quando è proprio la non condivisione di quel progetto che porta al conflitto.

Né vale citare – come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il progetto Tarditi – le esperienze normative di altri ordinamenti ove la "condivisione dell'affido" è la regola.

Al di là dell'osservazione della non perfetta traducibilità concettuale degli istituti dell'affido ivi previsti (quali joint custody, jarde conjunte) nel corrispondente termine italiano[5] , lo sguardo comparativistico dell'applicazione giurisprudenziale straniera evidenzia come che l'istituto non abbia prodotto le conseguenze desiderate.

L'esperienza tedesca è a questo proposito estremamente interessante.

Nel 1982 viene dichiarata incostituzionale[6] la norma del codice civile che prevedeva che la potestà potesse essere attribuita esclusivamente ad uno dei due genitori.

Il 1 luglio 1998 entra in vigore in Germania la riforma del diritto di famiglia in ordine all'affidamento dei minori introducendo il principio dell'affidamento congiunto / condiviso nel divorzio (la separazione legale non è prevista dall'ordinamento tedesco) ancorandolo a tre criteri: quello di gran lunga più applicato costituito dalla residenza (il figlio vive prevalentemente presso uno dei genitori l'altro ha diritto di visita ed è coinvolto nelle decisioni di maggiore interesse) quello del pendolo (il minore passa periodi significativi di tempo presso l'uno e presso l'altro dei genitori con la conseguenza che le decisioni vengono prese di comune accordo tra i genitori ovvero da quello in cui trovasi al momento il minore), quello del nido (il figlio vive sempre nella stessa casa, mentre

(5) Vedi A. Finocchiaro in Separazione, divorzio, affidamento dei minori: quale diritto per l'Europa? Atti del Convegno Bologna 17 – 18 aprile 1998 – Milano 2000.

(6) BVerfG 03 novembre 1982,FamRZ 1982,1179 ove si afferma che nei casi in cui i genitori concordino a continuare ad assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio dopo il divorzio,non occorre nessuna mediazione dello Stato riguardo ai loro contrastanti interessi.

i genitori si alternano).

Tale quadro normativo ha prodotto un aumento di forme di affidamento diverse da quelle monoparentali, anche qualora i genitori non concordassero su tale formula con inevitabili ricadute sui soggetti coinvolti e comunque non ha portato nella realtà concreta ad un pari aumento del collocamento dei figli presso i padri.

Di fronte a tale situazione è dovuto intervenire il Bundesgerichtshof – la Corte Federale –, che con una pronuncia del 29 settembre 1999 ha fissato i criteri giurisprudenziali in materia, stabilendo che l'affido condiviso sia applicabile esclusivamente qualora vi sia un consenso di entrambe le parti, consenso che deve prevedere la regolamentazione della gestione dei figli in ogni aspetto. In caso di mancato accordo ovvero di difficoltà a raggiungerlo o anche quando, secondo il giudice tale accordo non è conforme all'interesse del figlio, il giudice potrà, tra l'altro, disporre l'affidamento monogenitoriale.

La previsione di un sistema rigido e chiuso – come si realizzerebbe qualora si giungesse all'approvazione in legge dell'elaborato Paniz – è il limite più vistoso di tali formule sia sotto il profilo di politica del diritto – non è certo compito dello Stato quello di invadere l'autonomia privata e di precostituire modelli di relazioni genitoriali –, che per quanto attiene la scelta normativa.

Quando la decisione di separarsi non è stata ancora metabolizzata da una delle parti, – non dimentichiamo che l'esperienza professionale evidenzia come siano le donne nella maggioranza dei casi a prendere l'iniziativa –, si assiste "inevitabilmente" ad un uso strumentale dei minori ed al perseguimento di strategie anche vessatorie nei confronti delle mogli con interferenze continue e controllanti e che certamente non sono dettate dal desiderio di essere ancora e sempre presenti nella vita del minore.

Non va dimenticato inoltre che negli ultimi dieci anni anche in Italia è emerso il fenomeno del maltrattamento intrafamiliare nel corso della convivenza, che in determinati casi continua anche dopo la separazione in una sorta di volontà di punizione verso il coniuge che ha deciso di separarsi, vissuto come irrimediabile ferita narcisistica.

E' estremamente sintomatico che sul finire della XIII legislatura il Parlamento, con voto trasversale a tutti gli schieramenti politici, abbia approvato la legge n. 154 "Misure contro la violenza familiare" con cui ha introdotto, anche nel nostro ordinamento, una specifica azione civile per fronteggiare il maltrattamento durante la convivenza, il c.d. ordine di protezione che consiste nella possibilità di ottenere dal giudice civile l'allontanamento del maltrattante dal domicilio inibendogli altresì la possibilità di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

L'approvazione di questa legge vale a dimostrare che la violenza domestica non è certo un fenomeno episodico e di scarso rilievo statistico[7], che comunque coinvolge i figli non foss'altro in quanto vi assistono.

La giurisprudenza intervenuta sul punto a più di un anno dall'entrata in vigore della legge contro le violenze domestiche, dimostra che non vi è una automatica sovrapposizione tra l'area di emissione dei provvedimenti di protezione con quella della decadenza dalla potestà genitoriale.

E' impensabile ritenere che in situazioni conflittuali, una soluzione così macchinosa e farraginosa come l'affido congiunto / condiviso possa preservare i figli, tant'è che lo stesso elaborato Paniz si trova costretto a puntellare il traballante edificio prevedendo un sistema sanzionatorio civile che fa leva, in caso di violazioni gravi e ripetute delle modalità di affido e degli obblighi derivanti, tra l'altro, sul risarcimento dei danni a favore del minore e dell'altro coniuge giungendo a prevedere una pena pecuniaria da un minimo di 25 euro fino ad un massimo di 5000 euro aumentabili in caso di recidiva. Si giunge così ad una monetizzazione, che oltre ad appesantire il processo, non è dato comprendere come riesca a contenere una conflittualità sempre più devastante.

Occorre interrogarsi per capire se, i problemi a cui più sopra facevo cenno, possano e debbano essere risolti imponendo un sistema chiuso quale è certamente quello che si delinea nei progetti qui sommariamente analizzati ovvero tramite un si-

(7) Vedasi tra gli altri G. Creazzo – A.M. Vega (a cura di) Violenza contro le donne e percorsi di uscita violenza, rapporto finale di ricerca – indagine quantitativa Bologna 2002.

stema aperto di regolamentazione quale è quello che si evidenzia con l'attuale normativa di cui all'art. 155 c.c., articolo certo non formulato in maniera ottimale, ma pur tuttavia se posto in collegamento con l'art. 6, della legge del divorzio così come novellato dalla legge del 1987, che prevede l'affidamento congiunto od alternato facendo opportunamente riferimento anche all'età del minore, consente al giudice di valutare quale sia in concreto la soluzione più adatta per quel minore.

Strettamente conseguente alla costruzione con cui si regola il sistema di affidamento dei minori, deriva la seconda novità contenuta in tali progetti costituita dalla abolizione dell'assegno di mantenimento per la prole, assegno che sopravvivrebbe esclusivamente in funzione perequativa, prevedendosi, invece, che ciascuno dei genitori provveda in forma diretta per distinti capitoli di spesa in misura proporzionale al proprio reddito.

È inoltre previsto – nel testo Paniz – il dovere dei genitori di concordare ogni questione che incide in maniera significativa e durevole per i figli o per la quale i figli stessi intendono utilizzare il contributo di entrambi i genitori, pena in caso di violazione, l'assunzione totale dell'eventuale carico economico per il genitore inadempiente.

La macchinosità di tale meccanismo è evidente: un genitore provvede al vestiario, l'altro ai giocattoli e così via.

Se il mantenimento a capitoli separati di spesa non viene rispettato, il genitore inadempiente si vedrà condannato al pagamento dell'assegno di mantenimento. La sanzione all'inadempimento è costituita dal ritornare all'attuale disciplina normativa, i cui limiti, in ipotesi di inadempimento del soggetto tenuto al versamento dell'assegno o al pagamento della quota di sua spettanza delle spese straordinarie, sono noti, vistosi e numerosi in quanto le procedure esecutive di recupero delle somme presuppongono tra l'altro la ricerca di beni del debitore.

L'avvocato matrimonialista conosce bene la complessità di tali problematiche che rappresentano un punto nevralgico in materia tant'è che la legislazione di altri paesi, anche europei[8], è intervenuta prevedendo una anticipazione da parte dello Stato al soggetto beneficiario delle somme dovute per il mantenimento con successivo recupero coattivo dell'amministrazione pubblica nei confronti dell'inadempiente.

Il vantaggio di tale soluzione è di immediata evidenza; assenza di costi di recupero per la parte creditrice, maggiore possibilità di fruttuosità dell'esecuzione coattiva intrapresa dal soggetto pubblico con conseguente effetto deterrente.

Più in generale tale modus non sfugge ai rilevi che si sono svolti per la previsione dell'affido legale: è contrario al buon senso pensare che due coniugi a cui è imposto tale forma di affido, possano concordare le spese in pratica avverrà che il genitore con il quale il figlio convive si troverà ad anticipare le spese di mantenimento in attesa del provvedimento del giudice che disporrà l'assegno di mantenimento.

Anche l'istituto della assegnazione della casa familiare viene ritoccato.

Già la giurisprudenza di legittimità è intervenuta restringendo l'ambito di applicazione dell'assegnazione del domicilio ponendolo in collegamento alle sole ipotesi di affidamento dei figli ovvero di convivenza con i figli maggiorenni non autosufficienti, indirizzo interpretativo che esclude ogni riguardo alla solidarietà familiare ed alla tutela del coniuge economicamente meno abbiente.

Inserendosi su questo filone l'articolato chiude definitivamente la possibilità in via interpretativa di richiedere l'assegnazione del domicilio a favore del coniuge più debole.

Il diritto di abitazione – rectius secondo il progetto Paniz –, il godimento della casa è attribuito tenendo prioritariamente conto di rendere il minimo disagio ai figli impegnandosi i genitori, salvo gravi e comprovati motivi – così letteralmente il progetto Tarditi – ovvero salvo giustificati motivi – così invece il progetto Paniz –, a mantenere la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, locuzione quest'ultima destinata a divenire una clausola di stile.

Anche su tale punto la proposta, come d'altronde l'intero articolato Paniz, appare improntata ad una scelta di forte intrusione

(8) Vedi, a titolo esemplificativo:la legge federale austriaca sulla concessione di anticipi per il mantenimento dei figli entrata in vigore nel 1985.

dello Stato nella famiglia con grave compressione delle scelte individuali e di forte restrizione dell'autonomia dei genitori .

Non si vede come il giudice civile possa sindacare la libertà di circolazione e di movimento procedendo ad un apprezzamento delle motivazioni addotte: invocare una diversa prospettiva lavorativa è più giustificato che addurre un nuovo legame ovvero avvicinarsi al luogo di origine è meno penalizzante del semplice intendimento di cambiare luogo?

Quale utilità concreta deriva da questa pesante interferenza nella vita privata visto che la separazione è per antonomasia la decisione di vivere una vita indipendente l'uno dall'altro?

Nulla è previsto nelle proposte Tarditi e Paniz, a differenza, per esempio, del progetto Lucidi, in ordine alla trascrivibilità del provvedimento di godimento della casa assegnata, visto che, al di là delle rare ipotesi di affido alternato del minore, un luogo di stabile dimora, che nella maggior parte dei casi coincide con il domicilio materno, del minore dovrà essere garantito.

La voluta esclusione renderà impossibile provvedere alla trascrizione dell'assegnazione della casa, anche presso quegli uffici che oggi la consentono.

Un altro punto merita di essere di essere sottoposto all'attenzione, in quanto attiene al ruolo della giurisdizione nel conflitto familiare ed alle garanzie che da essa derivano.

Il progetto Paniz prevede che il presidente del tribunale possa invitare le parti, previo il consenso delle stesse a differenza dell'elaborato Tarditi, a rivolgersi ad un Centro Familiare Polifunzionale – che attualmente non sono ancora costituiti – per redigere un progetto educativo comune, ove la coppia è convocata per esperire un ulteriore tentativo di conciliazione ovvero per essere "informata sulle prospettive della separazione". A questi incontri possono partecipare anche i figli: il testo della conciliazione o l'accordo di un progetto, che può contenere anche la regolamentazione degli aspetti economici anche se concordati fuori dal centro, viene fatto pervenire al giudice.

Nessun criterio viene specificato in ordine alle caratteristiche di tali istituendi centri, se non che dovranno essere costituiti entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge: nulla vieta che possano essere centri privati, il che pone l'ulteriore questione, tra le tante che gli elaborati suscitano, dei costi per le prestazioni erogate che le parti dovranno sopportare.

Né vale obiettare che tale meccanismo viene subordinato al consenso delle parti, in quanto l'intero articolato si muove con chiaro segno sanzionatorio, potendo essere interpretata la non dazione del consenso come atteggiamento di ostilità verso l'altro genitore.

E' evidente che con tale previsione si sposta completamente il baricentro della regolamentazione del governo del conflitto coniugale dalla giurisdizione a favore di agenzie esterne in adesione alla tendenza che si incentra sulla degiurisdizionalizzazione: si assiste pertanto ad una perdita di giurisdizione e quindi di diritti, di garanzie processuali e difensionali con l'ulteriore conseguenza di appiattimento del ruolo del giudice, organo destinatario dell'accordo.

I punti, che ho posto all'attenzione, costituiscono solo delle prime osservazioni, ma l'impressione che permane dalla lettura dei testi che più dettagliatamente, ma non certo esaustivamente, si sono analizzati è quella di una pesante interferenza nell'autonomia privata dei soggetti, ove il rischio evidente è di un ritorno alla concezione istituzionale della famiglia[9].

(9) Si rimanda a G. Oberto – I contratti della crisi matrimoniale – Tomo I, Sezione III. Milano, 1999.

# SULL'ONORARIO A TEMPO

*di Renzo Maria Morresi*

## LA *MIA* TARIFFA ORARIA

Art. 2233 c.c. **Compenso**. *Il compenso [professionale], se non è convenuto dalle parti [...] è determinato dal giudice [...].* Già in un articolo di quasi dieci anni fa, tuttora perfettamente attuale, (*La mia tariffa oraria,* La previdenza Forense n° 2, Aprile-Giugno 1993, p. 16, il cui titolo prendo qui la libertà di parafrasare) il collega Federico Bucci osservava come l'ordinamento **anteponga** l'accordo tra il professionista ed il cliente alla soluzione tariffaria forense. Né c'è da meravigliarsi, se soltanto si pone mente all'esigenza del cliente, sacrosanta (per dirla con Giuliano Berti, *In margine ad un sondaggio*, Bologna Forense N.3/2000 p. 25) di conoscere prima di commissionare la prestazione professionale, l'ordine di grandezza del relativo compenso.

La tariffa oraria non permette di prevedere il futuro, anzi si pone quale alternativa forte ad ogni forma di forfetizzazione del compenso. Al cliente che pone la fatidica domanda: *"Avvocato, quanto mi costerà?"* si risponderà, usando il plurale (non *majestatis*, ma solidale): *"Non lo sappiamo, perché non dipende soltanto da noi, ma anche e soprattutto dalla controparte e dagli eventi; possiamo però tentare insieme una ragionevole previsione dei tempi necessari e, sulla base della tariffa oraria, anche una previsione economica: lo studio Le relazionerà sull'attività svolta con la periodicità che Lei desidera, annuale, trimestrale, mensile,settimanale, od anche quotidiana, senza costi aggiuntivi salvo quelli di segreteria"*. Tutto questo è assai semplice, se lo studio adotta una qualche forma di parcellazione sulla base oraria ed è informatizzato, anche soltanto modicamente.

La tariffa oraria è una soluzione quasi obbligatoria per lo studio legale che operi nell'ambito delle operazioni c.d. "straordinarie" di diritto societario e d'impresa: per il professionista che segua (dal lato attivo o passivo) una fusione od un'acquisizione d'impresa, una ristrutturazione aziendale, un acquisto d'azienda, di un pacchetto di marchi, brevetti, di diritti di proprietà intellettuale, l'unica vera alternativa alla tariffa oraria è una qualche forma di forfetizzazione del compenso sulla base della tariffa forense, una soluzione, quest'ultima, che può rivelarsi sì "straordinariamente" remunerativa, ma anche "straordinariamente" penalizzante per il professionista invariabilmente richiesto dal cliente di fissarla *ex ante*. E' dunque naturale, per il professionista, propendere, in tali ambiti, per una formula di compenso "a misura" dell'attività professionale effettivamente svolta.

In questa sede, tuttavia, non intendo affrontare i meriti della tariffa oraria negli ambiti professionali descritti, bensì nell'ambito dell'attività forense in generale, stragiudiziale ed anche giudiziale.

Da parte mia, opero su queste basi sin dal 1982. Poiché l'adozione di questa forma di parcellazione mi è stata imposta dalla clientela straniera, non rivendico alcun merito in relazione a una tale scelta, assolutamente subita e non ricercata. Ritengo però che una volta che questa soluzione sia stata pienamente assimilata, essa possa apprezzata egualmente sia dal professionista che dalla clientela.

Di regola, il cliente istituzionale (nel nostro caso, l'ente pubblico internazionale od interno, l'associazione di categoria) ed il cliente impresa (ed i loro uffici legale interni), sono i soggetti maggiormente in grado di apprezzare la trasparenza della tariffa oraria ed il risparmio che questo tipo di tariffa può comportare, a loro favore, in relazione alle cause ed alle pratiche di più cospicuo contenuto economico. Ma anche in caso di prestazioni con contenuto economico più esiguo e però di grande importanza per il cliente (le ben note "questioni di principio"), la tariffa oraria permette a quest'ultimo un controllo

preciso della maturazione progressiva degli oneri di difesa (ed evita i moti di sorpresa del cliente a fine della pratica, più o meno genuini, che tanto irritano noi avvocati).

Osservo, comunque, che la tariffa oraria, se permette al cliente un controllo progressivo delle prestazioni svolte dallo studio, non obbliga affatto quest'ultimo ad una parallela parcellazione progressiva delle spettanze, soluzione che i colleghi mostrano di gradire (cfr. Federico Bucci, *ibidem*), ma che si distacca dalla prassi consueta della parcellazione a fine pratica, talvolta preceduta dal versamento di un fondo iniziale in conto onorari e/o spese.

Infatti, nulla osta a che, pur adottandosi la tariffa oraria, la liquidazione del compenso avvenga a fine pratica. Ciò consente di regola l'introduzione di questo metodo di parcellazione senza suscitare reazioni di rigetto da parte del cliente (anche se le battute velenose sugli avvocati a tassametro sono per me un ricordo ormai lontano nel tempo). Anzi, la disgiunzione dei tempi della rendicontazione dal momento del pagamento della parcella renderà agevole proporre al cliente, in casi determinati, la seguente soluzione: "*Se, a fine causa, l'importo della mia parcella calcolata a tariffa professionale* [ai 2/3 dei massimi, suggerisce Federico Bucci nell'articolo citato, ma si accettano volentieri anche altri consigli] *risulterà superiore alla tariffazione oraria, sarò lieto di applicarLe la tariffa forense*". Qui, la buona novella (buona non soltanto per il cliente) è che, almeno per le pratiche di cui mi occupo, nell'ambito professionale che mi è consueto, del diritto dell'impresa e del commercio internazionale, **l'importo calcolato sulla base della tariffa forense risulta di regola non sostanzialmente dissimile da quello calcolato sulla base della tariffa oraria** adottata dal nostro studio (un elemento, questo, che si aggiunge al beneficio di evitare discussioni con il cliente al momento dell'incasso, esito matematico nel caso in cui la parcella basata sulla tariffa oraria risulti inferiore a quella liquidata sulla base della tariffa forense, ma ricorrente anche nel caso in cui ciò non accade). Quanto precede vale, naturalmente, a condizione che la tariffa oraria sia ben ponderata e modulata sulla capacità professionale degli avvocati e dei loro collaboratori di studio.

A questo riguardo, è intuitivo che la misura della parcella dipende non soltanto dall'importo orario addebitato, ma anche dall'efficienza del professionista. Se, infatti, è imprudente l'addebito di grossi importi orari nei casi in cui il professionista sia stato semplicemente lento all'opera (perché la parcella risulterà invariabilmente sproporzionata rispetto alle attese), parimenti andrà evitato l'inutile sacrificio dell'addebito di importi modesti in relazione ad attività in cui il professionista sia stato particolarmente efficiente (perché si premierebbe il cliente in luogo del professionista).

Queste considerazioni vanno nel senso di una tariffa oraria non fissa per ogni professionista e per ogni tipo di attività, bensì modulata sulla base delle competenze del professionista e della sua efficienza. Nel mio caso, partendo dalla valorizzazione indifferenziata dell'ora di attività professionale sono passato rapidamente, già vent'anni or sono, all'adozione di una formula più flessibile e maggiormente gradita alla clientela nazionale (come dicevo, questa modalità di parcellazione, imposta dalla clientela estera, non si presta all'applicazione parziale ed è tendenzialmente. espansiva). Ciò è stato abbastanza semplice, trattandosi di uno strumento duttile e suscettibile di beneficiare degli strumenti di gestione informatica che si andavano affermando negli stessi anni. Così sono passato dall'originaria attribuzione di un costo orario standard di studio (la soluzione ancor oggi offerta dalla maggior parte dei *softwares* di parcellazione), prima all'attribuzione di un costo orario diverso a seconda della competenza del o dei professionisti di studio impegnati sulla pratica (una soluzione tuttora molto comune negli studi anglosassoni), poi, subito dopo, all'attribuzione di un costo orario diverso anche a seconda del tipo di attività svolta in concreto da ciascuno (un'ora di stesura di parere *pro veritate* vale certamente di più, obiettivamente, ma anche agli occhi del cliente, rispetto ad un'ora di stesura di corrispondenza informativa).

La flessibilità della formula ha incoraggiato me ed i colleghi di studio a presentare questa soluzione

alla clientela istituzionale ed ai clienti-imprese, riscuotendo un certo successo, **non soltanto come forma di liquidazione del compenso** in luogo (o *a latere*) dell'applicazione della tariffa forense, **ma anche come una valida modalità di controllo sul nostro operato** sempre disponibile, a prescindere dalla formula di liquidazione del compenso in concreto prescelta dal cliente.

Nel nostro studio, la proposta alla clientela della tariffa oraria ha luogo sin dall'affidamento della pratica ai professionisti, al termine del primo incontro con il cliente: si spiega a quest'ultimo il nostro sistema di parcellazione a tariffa oraria, **comunque operativo** a fini interni, a prescindere dalla modalità di liquidazione che lo stesso sceglierà (ossia, anche ove il cliente optasse per l'applicazione della tariffa forense), e la modulazione economica dell'importo della nostra tariffa a seconda del tipo di attività e di competenza che potranno essere richiesti dalla pratica. Di regola il cliente gradisce questa formula e la accetta (e in seguito, col tempo, la soddisfazione si conferma).

Già da queste prime riflessioni emerge che, per sortire l'effetto voluto, **le modalità d'applicazione della tariffa devono essere il più possibile trasparenti**. Pertanto, sono personalmente contrario in via pregiudiziale alla prassi delle "ore virtuali", delle "ore di supervisione" *et similia*.

Per chi non avesse familiarità con queste prassi, mi limiterò ad accennare in questa sede al fatto che alcuni colleghi d'oltre Atlantico (e non solo), trovano ragionevole addebitare al cliente non soltanto le ore effettivamente trascorse sulla pratica, ma anche quelle ore che lo svolgimento della pratica avrebbe comportato se il professionista non avesse potuto godere di una particolare esperienza pregressa, la quale sola gli ha consentito l'espletamento della pratica in tempi così ridotti: si tratta di situazioni ricorrente nelle cause seriali, come pure nell'attività stragiudiziale più ricorrente. In questi casi, dunque, gli stessi colleghi trovano ragionevole addebitare al cliente un monte ore ("virtuale", appunto) ad esempio a titolo di "ricerca e studio pratica", monte ore che non ha un riscontro in una attività effettivamente svolta dai professionisti su quella pratica. Simile a questo fenomeno è quello dell'addebito del "tempo di supervisione" da parte dei giuristi *seniores* all'interno dello studio (di regola i titolari o i soci), in relazione alle ore di attività svolta dai giuristi *juniores*: qui è il programma di contabilità che è predisposto per "sparare" dentro la pratica un 10% o un 15% di attività di giuristi *seniores* (anch'essa in certo modo "virtuale") per ogni ora di attività effettivamente svolta dai giuristi *juniores* sulla pratica, la *ratio* essendo che se il giurista *junior* ha potuto operare sulla pratica a vantaggio del cliente (che ha così potuto fruire di una tariffa *junior*, ossia più bassa), ciò è merito della struttura di supervisione dello studio, riconducibile all'attività organizzativa dei *seniores* (si badi bene, non ad attività di supervisione effettivamente svolta sulla pratica da un *senior*, attività che, in tal caso, sarebbe addebitata in aggiunta a quella "virtuale").

Nella *mia* (o meglio, nella nostra) tariffa oraria di studio, queste cose semplicemente non esistono. Non voglio qui entrare nel merito del profilo deontologico di questo genere di prassi, ma piuttosto ricordare che, se lo scopo della tariffa oraria deve essere quello del perseguimento della trasparenza, le "ore virtuali", che tendono ineluttabilmente a ricondurre la liquidazione del compenso nell'alveo della forfetizzazione sulla base del valore o dell'importanza della pratica, contraddicono questo scopo, come pure lo contraddicono le "ore virtuali" di "supervisione", "organizzazione della pratica", "controllo periodico" etc. etc. (la fantasia dell'avvocato, giustamente, non ha limiti). Ricordo un collega (partigiano di questa soluzione) che qualche anno fa criticava la modestia di una mia parcella per la stesura e negoziazione di un contratto di intermediazione commerciale del valore di diversi miliardi di vecchie lire: mi fu facile replicargli che, se avessi desiderato incrementare l'importo della mia parcella, mi sarebbe stato sufficiente ricorrere ai minimi della tariffa forense, senza dover far ricorso all'invenzione di ore "virtuali" di trattazione della pratica.

Analoghe considerazioni valgono per la prassi, adottata da alcuni studi, di imputare alla pratica (in via indifferenziata) come ore di attività professionale, tutto il tempo riconducibile alla stessa, compresi

i viaggi e le permanenze fuori sede del professionista. Se è vero che questa prassi penalizza soprattutto i clienti che abusano del tempo del professionista, convocandolo presso la sede aziendale o portandoselo a spasso in giro per il mondo senza una reale, specifica necessità, è altrettanto vero che, chi abbia fatto la scelta della professione non gode comunque ad essere remunerato a tariffa professionale per fungere da dama di compagnia. Una soluzione trasparente può essere quella di indicare le ore di viaggio e permanenza fuori sede prevedendo per le stesse un rimborso spese inferiore al compenso per l'attività professionale in senso proprio e resistendo nel contempo a queste forme di vero e proprio abuso adducendone la non remuneratività.

In somma, è bene che le ore addebitate al cliente siano vere ore di attività professionale sia in senso qualitativo che in senso quantitativo.

Ciò premesso, occorre però sfatare un mito: la parcellazione su base oraria è sempre (o quasi sempre) basata su una **stima** fatta dal professionista del tempo da lui trascorso sulla pratica. E' dunque opportuno spiegare ciò al cliente come pure è prudente specificarlo nel mandato scritto che il cliente sottoscriverà all'inizio della pratica per formalizzare l'adozione della tariffa oraria.

Fanno parziale eccezione quei programmi per elaboratore che, all'apertura ed alla chiusura del file marcano l'ora ed addebitano al cliente il tempo trascorso dal professionista nel frattempo sul file medesimo, salva la revisione manuale da parte di quest'ultimo (che nel frattempo può essersi distratto, aver preso una telefonata su una diversa pratica, essere andato a prendere un caffè): si tratta però di programmi di gestione dello studio relativamente costosi (intorno ai 25.000,00, anzi dovrei dare il prezzo in dollari o sterline perché sono quasi tutti anglosassoni). Alcune (poche) *software houses* italiane stanno cominciando soltanto ora a proporre programmi che vanno nella giusta direzione a costi più accettabili (il nostro studio opera su un sistema sviluppato *ad hoc*).

Poiché, si diceva, l'addebito di un'ora di attività è sempre (o quasi) frutto di una stima fatta dal professionista, è assai imprudente addebitare al cliente i (singoli) minuti che il professionista ritiene d'aver trascorso sulla pratica, dandosi così, per quanto indirettamente, un'illusione di un livello di obiettività che non è realistico; la soluzione comunemente adottata è quella di dividere l'ora in unità minime consistenti in un decimo (sei minuti) o in un quarto (quindici minuti) d'ora e di arrotondare per difetto all'unità minima inferiore (oltre la prima unità minima –di ciascuna sessione di lavoro– che andrà arrotondata per eccesso, o si perderà gran parte delle telefonate e, ancor peggio, si perderà traccia del disturbo e della diseconomie che all'attività professionale arreca ogni interruzione).

La formula dell'unità minima temporale, sia essa di un decimo o di un quarto d'ora, ha anche il merito di permettere la contabilizzazione su base decimale di unità di tempo esadecimali (le ore ed i minuti, appunto). Il cliente, dunque, vedrà addebitarsi un'ora e un quarto se l'attività professionale effettiva è stata inferiore all'ora e mezzo, ma un quarto d'ora per la prima attività di trattazione –di ciascuna sessione di lavoro– ad esempio una telefonata che sia durata anche solo dieci minuti (nel nostro esempio: ore 1,25 ovvero ore 0,25 – unità che possono essere conteggiate su basi decimali –).

Trattandosi di una stima, come ogni stima essa perde di qualità col trascorrere del tempo: se al termine dell'attività svolta essa è normalmente assai affidabile e se alla fine della giornata essa conserva comunque una sua affidabilità, già il giorno successivo essa perde valore e andrà pertanto fatta in maniera prudenziale a favore del cliente (e dunque a sfavore del professionista).

In generale, è opportuno servirsi di "*time sheets*", foglietti prestampati dove sono indicate attività svolte e tempi di svolgimento, il nome del professionista ed il nome (od il numero) della pratica; ma il supporto, di questi tempi, potrà essere anziché cartaceo, anche elettronico, ciò che eviterà il successivo "carico" in contabilità da parte dell'amministrazione di studio (i *time sheets* cartacei, invece, passeranno quotidianamente in contabilità, in modo da assicurare l'aggiornamento della stessa in tempo reale). Sul

*time sheet* il professionista scriverà il nome della pratica non appena comincia a dedicarsi alla stessa, nonché il tempo trascorso ed ogni singola attività svolta nel momento in cui cessa d'occuparsene. Alla fine della giornata il professionista rivedrà tutti i *time sheets* aperti nella giornata e chiuderà tutti i *time sheets* che risultino ancora aperti (per dimenticanza, accavallarsi delle attività, urgenze sopravvenute), scorrerà a video i *files* aperti nella giornata, compresa la posta elettronica, e controllerà che per ognuno di essi vi sia un *time sheet* correttamente compilato e completo e **non** passerà i *time sheets* della giornata in amministrazione prima di aver completato questo controllo. Se alla sera dovrà uscire di studio senza poter effettuare il controllo, dovrà fare tale controllo come prima cosa al mattino successivo. Sul *time sheet* annoterà poi anche tutte quelle precisazioni che potranno risultare utili *a posteriori* per ricostruire nel merito l'attività svolta (ad esempio, per ogni sessione telefonica annoterà l'oggetto della stessa e il nome dell'interlocutore).

In definitiva, la parcellazione sulla base della tariffa oraria è un esercizio comunque quotidiano e che esige una notevole disciplina, cosa a cui l'avvocato tradizionale è refrattario. Non solo, ma questa forma organizzativa della parcellazione è intrinsecamente totalizzante, perché chi la adotta sa bene come non sia possibile parcellare soltanto una parte dell'attività su base oraria applicando al resto la parcellazione sulla base della tariffa forense. Se la parcellazione sulla base della tariffa forense potrà ben essere adottata caso per caso (parcella per parcella) **in sostituzione** della parcellazione sulla base della tariffa oraria, non è utile che quest'ultima sia adottata soltanto per alcuni degli ambiti di attività di studio (ad esempio: attività stragiudiziale *versus* giudiziale). E' invece preferibile che venga tenuta comunque una contabilità di studio completa e onnicomprensiva sulla base della tariffa oraria e ciò per ragioni di primo acchito non necessariamente evidenti, ma di utilità sicura e sperimentata. D'altra parte, il fatto che la maggior parte degli studi che operano in ambito internazionale adotti questa metodologia di parcellazione induce a ritenere che essa offra più vantaggi che svantaggi. Proverò a fare alcuni esempi pratici.

Il nostro studio aveva operato per un cliente su diverse pratiche (poco meno di venti), alcune giudiziali (italiane ed estere), altre stragiudiziali, per un periodo di tempo prolungato, ancorché inferiore all'anno (la periodicità della rendicontazione e dei pagamenti era stata convenuta su base annua). Il nostro referente nell'ambito dell'organizzazione del cliente era uno dei soci, che fungeva anche da responsabile commerciale. L'altro socio, responsabile del prodotto, era completamente all'oscuro del resto dell'attività aziendale. Insorse controversia tra loro ed il nostro referente lasciò la società (e l'azienda) da un giorno all'altro. Quando, a fine anno, il nostro studio inviò il preavviso di parcella, il socio rimasto obiettò che nulla sapeva dell'attività da noi svolta e che, nella situazione creatasi a seguito dell'uscita del socio, gli era difficile perfino reperire i documenti delle pratiche e ricostruire se e cosa era stato operato dallo studio a favore dell'azienda e su quali basi. Fu facile per noi dare al cliente copia di tutte le pratiche, ciascuna ordinata cronologicamente, con allegata stampa di tutti i *time sheets*, col rendiconto di tutta l'attività svolta, giorno per giorno, arrotondata al quarto d'ora. Il cliente apprezzò, per sua stessa dichiarazione, quanto lo studio aveva compiuto, come anche il nostro *modus operandi*: di più, disse di non essersi mai reso conto del fatto che l'azienda era stata seguita a quel livello. Inutile dire che riconobbe il corrispettivo richiesto.

I vantaggi di questa soluzione sono evidenti non soltanto nell'operatività esterna di studio, ma anche e soprattutto nella sua operatività interna. Anche qui, un esempio.

Quando, nella normale gestione di studio, un collaboratore richiede un incremento del proprio corrispettivo, ciò dà spesso luogo ad un momento di imbarazzo reciproco, perché è sempre difficile fare una valutazione economica dell'attività professionale svolta o da svolgersi in un certo arco di tempo. Quanto precede, tuttavia, non è necessariamente vero negli studi che adottano una qualche forma di parcellazione su base oraria. Ricordo, in particolare, un nostro collaboratore, giovane avvocato profes-

sionalmente assai brillante, che si trovò a chiedere un certo incremento della somma percepita mensilmente. Fu facile estrarre (in pochi secondi) una statistica di tutta l'attività da lui svolta negli ultimi dodici mesi e verificare che, effettivamente, la stessa (giudiziale e stragiudiziale, italiana ed estera) si era incrementata regolarmente (pertanto, lo studio non si sarebbe esposto irragionevolmente accedendo alla sua richiesta). Fu dunque facile accedere alla richiesta in un clima di grande tranquillità. Ciò fu ancor più indolore nel caso di specie in quanto il nostro studio non corrisponde ai collaboratori *seniores* importi fissi a *forfait*, bensì acconti mensili soggetti ad un incremento a conguaglio sulla base dell'attività svolta, con verifica alla fine di ciascun anno e sulla base degli incassi annuali (dunque il collaboratore avrebbe comunque percepito la stessa somma a conguaglio). Ma la tariffa oraria facilita la valutazione dell'attività dei collaboratori a prescindere dalla formula di liquidazione dei compensi prescelta (anche ove lo studio corrisponda ai collaboratori importi fissi, è utile conoscere a fronte di quali e quante attività li si corrisponda).

Già quest'ultimo esempio indica come l'adozione della tariffa oraria si riveli uno strumento gestionale potente, in grado di fornire un'indicazione sommaria ma affidabile, in ogni momento dato, sull'andamento economico dell'attività di studio al professionista che sovrintende la sua gestione (negli studi anglosassoni è il *managing partner*, nei nostrisiamo spesso ancora noi, dopo le otto di sera). Parlo di un'indicazione sommaria (per competenza, naturalmente, e non per cassa, ove l'introito venga differito nel tempo) e non di una conoscenza precisa dell'andamento in quanto è abbastanza diffusa la prassi di rivedere la contabilità di parcellazione effettuata sulla base della tariffa oraria prima dell'invio della parcella al cliente, adeguandola, all'occorrenza, alle circostanze.

Va da sé che questo adeguamento, in omaggio al principio di trasparenza, **non** potrà essere in aumento rispetto alle ore di attività effettivamente svolte. Esso però potrà essere in diminuzione, ove la parcella risulti alta rispetto alla fattispecie sottostante od alle caratteristiche del cliente.

Nel nostro studio, per ridurre, all'occorrenza, gli importi di parcella senza sacrificare la trasparenza della nostra contabilità, si è adottata la soluzione di parcellare un *quid* del tempo dedicato alla pratica *pro bono*, ossia senza attribuzione di valorizzazione economica. Ciò consente di conservare intatta la registrazione dell'intera attività svolta pur riducendone l'importo e modulandolo *ad hoc*.

Questa soluzione può rivelarsi utile in diversi ordini di circostanze. In primo luogo essa permette all'avvocato di respingere l'odiosa richiesta dello sconto facendo verificare al cliente il fatto che egli sta già godendo di un trattamento favorevole d'iniziativa dello studio. Ma essa evita altresì all'avvocato l'imbarazzo di addebitare al cliente tutte le ore di studio dedicate all'approfondimento di un tema nuovo o di una novità legislativa, attività che, pur svolte in occasione di una specifica pratica, conservano per il professionista una loro utilità che va al di là del caso di specie. Ed ancora, essa permette al professionista di stornare *pro bono* una parte delle ore che il collaboratore meno esperto ha dedicato alla pratica, facendo lievitare indebitamente l'importo della parcella (il fatto che delle ore del collaboratore rimanga traccia –ancorché non economica– è comunque elemento prezioso, sia per la gestione interna dello studio, sia agli occhi del cliente).

In conclusione, la tariffa oraria è una soluzione da non scartare a priori, tanto più alla vigilia di rivolgimenti importanti in ambito comunitario, in ordine alla legittimità delle tariffe professionali con valore normativo (l'ultima giurisprudenza della Corte di Giustizia non inganni!). Se da un canto essa richiede investimenti importanti (software e non solo), costi di gestione non irrilevanti (d'amministrazione e non solo), e una vera e propria rivoluzione organizzativa nella giornata del professionista, d'altra parte essa permette a quest'ultimo di intrattenere col cliente un rapporto trasparente e proficuo con riflessi positivi su tutta la conduzione della pratica e gli permette altresì di gestire lo studio in maniera razionale e consapevole, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista dell'impiego qualitativo e quantitativo delle risorse di cui dispone.

# NOTIZIE DALL'UIA

*di Bruno Micolano*

Grandi fermenti in sede UIA.

Si parte? Non si parte? Tu vai? La rotta più breve ? Stai via 10 giorni?

E come fa il Tribunale di Bologna a resistere per 10 giorni senza di noi?

Questi sono, per lo più, gli interrogativi di chi si sta preparando al Congresso di Sydney che si svolgerà a fine ottobre.

Nel frattempo, rassicurati sul fatto che il Tribunale di Bologna sopporterebbe molto bene la nostra assenza, ci si è impegnati per le relazioni da presentare.

Tutte le commissioni sono al lavoro.

La commissione di cui chi scrive fa parte si è riunita a Vienna nei giorni 8 e 9 febbraio.

La commissione di diritto delle società e diritto del lavoro ha esaminato i problemi della privacy e delle nuove tecnologie in rapporto ai vari ordinamenti giuridici.

Alla riunione erano presenti L'Avv. Carter di Washington, presidente, oltre ad avvocati del Foro di Parigi, di Amsterdam, di Monaco di Baviera e naturalmente di Vienna.

Per l'Italia i soliti noti l'Avv. Stanchi e l'Avv.ssa Lofiego di Milano, l'Avv. Russo di Torino, .

Per il Foro di Bologna il sottoscritto e L'Avv. Vivaldi.

Gli onori di casa li facevano l'Avv. Meyenburg e Signora.

L'accoglienza, come al solito, è stata fastosa ed "imperiale".

Alla sera del sabato siamo stati ospiti del famoso Juristen Ball che si svolge appunto nei saloni imperiali dell'Hoffburg.

E' un'esperienza che consiglio a tutti i colleghi, anche ai più giovani, soprattutto dopo aver passato una mattinata per un pignoramento presso terzi in cui il terzo, come al solito, non compare. Fa bene allo spirito ed è un potente antidoto alla depressione che una persona normale prova dopo la citata udienza. Ma le novità più eclatanti riguardano anche Bologna da vicino.

Chi scrive ha proposto che la prossima riunione sia tenuta nel marzo 2003 a Bologna.

Gareggiare con Vienna sarà difficile ma conto nell'aiuto di molti e soprattutto del nostro Ordine.

In previsione di tale riunione, che vedrà a Bologna i titolari dei più importanti studi d'Europa e anche degli Stati Uniti, ho ospitato il vicepresidente, l'Avv. Meyenburg, al quale ho fatto visitare il nostro antico Palazzo di Giustizia e la sede del nostro Ordine che sarà anche la sede delle nostre riunioni di lavoro.

Chi è interessato è pregato di mettersi in contatto con me.

Credo che sia una importante occasione per cercare di "sforare" la nebbia della Valle Padana.

A più corto raggio a chi fosse interessato segnalo che a Bruxelles venerdì 28 giugno sarà celebrato il 75° anno di fondazione dell'associazione Union Internationale des Avocats.

Come al solito alla sera ci sarà una cerimonia ufficiale e, durante il giorno, alcuni avvocati esamineranno problemi attuali in una riunione il cui titolo è molto significativo: essere avvocato dopo l'11 settembre 2001, le leggi antiterrorismo e le loro conseguenze sull'esercizio della professione e il diritto di difesa.

Fra le persone che interverranno al dibattito l'Avv. Nicholas Stewart Presidente dell'Unione Internazionale degli Avvocati, Mohamed Charfi professore di diritto e Presidente Anziano della lega tunisina dei diritti dell'uomo, Christian De Valkeneer giudice istruttore a Bruxelles, e altri di uguale spessore professionale e scientifico.

# LETTERE AL DIRETTORE

*Riceviamo dall'avv. Lorenzo Borghi questa lettera, che solleva una interessante questione in materia di impugnazione del provvedimento di sospensione della patente.*

Incaricato della difesa tecnica da un assistito che aveva subito il ritiro della patente, a seguito della contestazione della violazione dell'art. 186 del Codice della Strada, impugnavo con ricorso avanti il Giudice di pace di Bologna, ai sensi degli artt. 22 e 23 l. 689/1981, il decreto del Prefetto di Bologna con il quale si sospendeva in via provvisoria la patente al conducente per due mesi.

Il ricorso veniva depositato entro i primissimi giorni dei 30 consentiti, dalla data di notifica del provvedimento cautelare, così come peraltro indicato specificatamente nelle avvertenze del medesimo.

Il contenuto dell'atto con il quale si impugnava il decreto di sospensione del titolo di guida verteva sostanzialmente sulle pretese gravi irregolarità formali del verbale di accertamento dell'infrazione al Codice e sulle errate valutazioni di fatto ad opera degli agenti accertatori.

Contestualmente, si richiedeva in via cautelare la sospensione del provvedimento prefettizio previa la debita elencazione dei gravi motivi come richiesti dalla norma che disciplina l'opposizione.

Istanza di seguito rigettata con succinta motivazione in calce al decreto di fissazione d'udienza.

Lette le difese della Prefettura con le quali insisteva esclusivamente sulla regolarità del proprio operato, mi presentavo avanti al giudice all'udienza, fissata qualche giorno dopo il termine naturale per la restituzione della patente al ricorrente.

Pronto a discutere sul merito ed in assenza di controparte, il giudice mi avvertiva immediatamente che si riteneva incompetente per giurisdizione a trattare il ricorso, di seguito rigettato.

Infatti, secondo la tesi del giudice, poiché l'art. 186 C.d.S., che prevede la fattispecie della guida in stato di ebbrezza, sanziona anche penalmente il conducente con l'arresto, ravvisandosi quindi la commissione di un reato, ne conseguirebbe che il verbale di infrazione, prodromico sia al provvedimento amministrativo di sospensione cautelare della patente sia ad un procedimento penale d'ufficio, non é impugnabile avanti al Giudice di pace in sede civile, ma esclusivamente in sede penale.

Colto totalmente in contropiede da questa nuova interpretazione che di fatto rende, nelle fattispecie previste dall'art. 186, 187 e 189 del Codice della Strada, impossibile impugnare un provvedimento amministrativo cautelare di ritiro della patente, almeno secondo le modalità fino ad oggi esperite, cerco di capire la *ratio* di questa decisione.

Successivamente, vengo in possesso di una circolare della Prefettura di Bologna e di lettere inviate dalla medesima direttamente o per conoscenza all'Ufficio del Giudice di pace di Bologna, coeve al periodo in cui si doveva discutere il mio ricorso.

Nella circolare, inviata a tutti gli organi competenti provinciali per il controllo della circolazione stradale, si pregava ai destinatari di impartire le necessarie disposizioni affinché nei verbali di constatazione delle violazioni di cui agli artt. 186, 187 e 189 del Codice della Strada, l'indicazione della possibilità di poter ricorrere entro 60 giorni al Prefetto o entro 30 al Giudice di pace venisse stralciata e sostituita con la dicitura "Trattandosi di fattispecie di natura penale, l'atto viene trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 347 c.p.p.".

E ciò in quanto la violazione dei predetti articoli integra la commissione di un reato che fa sì che si instauri d'ufficio il relativo procedimento penale, impedendo così l'impugnazione dell'atto di constatazione della violazione in sede civile.

Nella missiva inviata all'Ufficio del Giudice di pace si rendeva edotto quest'ultimo che la Prefettura ritiene che gli atti di accertamento di cui sopra sono da considerarsi atti di polizia giudiziaria contenenti *notitia criminis* "non assoggettabile alla disciplina sulle modalità d'impugnazione dei verbali di contestazione di violazioni di norme del Codice della Strada". Con la conseguenza che l'autorità giudiziaria "in sede civile

non sembra legittimata a conoscere del fatto-reato, e quindi a disporre la sospensione di atti che esulano dalla propria competenza" (!).

Il tutto sulla premessa o meglio postulato che secondo le disposizioni del D. legs 28.08.200, n. 274, la competenza in materia dell'art. 186 C.d.S. é demandata "in via esclusiva al Giudice di Pace in sede Penale".

Lascio al lettore la possibilità di esaminare personalmente i suddetti documenti e trarne le dovute considerazioni. Magari, con riguardo anche a tutte quelle altre violazioni amministrative che comportano parallelamente una fattispecie penale.

Unisco solo la considerazioni personale che trovo singolare che l'Ufficio del Governo si sia ricordato solo ora che gli artt. 186, 187 e 189 del Codice della Strada comportino un reato e non anche quando la competenza era del giudice togato, forse meno propenso all'accoglimento di consigli da un ufficio dell'esecutivo.

*Avv. Lorenzo Borghi*

LA FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE HA ALLESTITO IL PROPRIO SITO WEB ALL'INDIRIZZO:

www.fondazioneforensebolognese.it

Su l'uscio
a rimirar

mario Giulio Leone

# L'ultimo

Su l'uscio
a rimirar

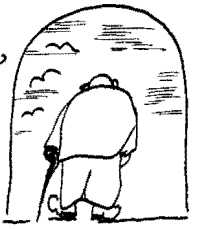

Mario Giulio Leone

# previlegio

02 Mario Giulio Leone

# NON SOLO DIRITTO

## UN PROCESSO BOLOGNESE DEL 1636

*di Giuliano Berti Arnoaldi*

C'è, alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, un grande cartone dei primi del '600 (misura n. 2,80 per 1,40) che raffigura San Rocco, il santo viandante veneratissimo fin dal Medio Evo, e che è opera certa di Ludovico Carracci. Una recente mostra organizzata all'interno della Pinacoteca ha dato conto di una serie di studi, che hanno fatto luce sulle ragioni per le quali l'opera – a pastello e carboncino, su carta incollata su cartone – fu eseguita e che sono ora riuniti nel catalogo *"Vago e forte – Ludovico e Galanino per lo stendardo di San Rocco: un processo a Bologna nel 1636"* – a cura di Luisa Ciammitti, Editrice Compositori, Bologna 2001. E' risultato che l'opera era stata commissionata a Ludovico Carracci nel 1602 dalla Confraternita di San Rocco di Bologna, che intendeva donare ai Confratelli della omonima Scuola di Venezia uno stendardo processionale. A Ludovico, pittore già nel pieno della fama a Bologna, fu commissionata la esecuzione del disegno su carta, che poi sarebbe stato ricopiato sulla seta dello stendardo processionale (che a Bologna si chiamava, e si chiama, "palione"). La materiale esecuzione fu poi affidata ad un allievo di Ludovico, Baldassare Aloisi detto il Galanino. E lo stendardo, una volta finito, fu portato in dono da una delegazione della Confraternita bolognese ai confratelli di Venezia.

Il viaggio Bologna – Venezia, che adesso richiede meno di due ore di autostrada, fu lungo e complicato, e avvenne per via fluviale, attraverso Malalbergo, Ferrara, Francolino e Chioggia: infine, nell'aprile del 1605 lo stendardo giunse a Venezia. Qui lo stendardo è sempre rimasto – anche se nel tempo si era perduta la memoria dell'artista e la provenienza. Nel corso di una ricerca generale sulla Confraternita di San Rocco in capo al Pratello di Bologna, Rosaria Greco Grassilli lo ha indiviuato, appunto, alla Scuola Grande di San Rocco di Venezia. Lo stendardo – pur non del tutto integro – è stato restaurato: e la mostra è stata l'occasione per vederlo ricongiungersi – dopo quattrocento anni - al suo cartone, e accompagnarsi così alle altre opere del periodo d'oro della pittura bolognese.

Di tutto questo, non meriterebbe di parlare in questa sede, se non fosse che il ritrovamento dello stendardo, e la mostra stessa che ne è seguita, sono la conseguenza del ritrovamento degli atti di un processo celebrato nel 1636.

Le antiche carte, si sa, parlano, e a chi le indaghi con attenzione danno motivo di scoperte curiose, e inaspettate. Così è anche per questo processo, che non si sa neppure di preciso come sia andato a finire, giacchè non è stata ritrovata la sentenza.

Era dunque avvenuto che il cartone era stato donato da Ludovico alla Confraternita di San Rocco "perché avessero memoria di lui". Nel 1608, in occasione della visita pastorale alla chiesa di San Rocco, il cartone era stato in fretta e furia collocato sull'altare maggiore, che era ancora sguarnito, in attesa che l'Università dei Filatoglieri (che ne era titolare) adempisse l'impegno di farvi eseguire una pala d'altare.

Il cartone era poi rimasto lì per venticinque anni: anzi, era stato pure incollato su tela e ingrandito da Girolamo Curti detto il Dentone, per poter fungere da stendardo nell'annuale processione che andava dal Pratello alla Madonna del Borgo.

Nel 1633, il cartone era stato improvvisamente rimosso, finendo in una stanza di riunione dell'Università dei Filatoglieri. La Confraternita di San Rocco ne aveva rivendicato la proprietà, il Vicario Generale l'aveva anche sequestrata, ma le parti erano rimaste sulle loro posizioni. Inevitabilmente, nel

febbraio 1636 si viene al processo, dinnanzi al foro arcivescovile presieduto dal Vicario Generale.

Il processo verte sulla proprietà del cartone. E' assodato che il cartone originario, opera di Ludovico, era di proprietà della confraternita; ma i Filatoglieri contestano che quello che era sull'altare sia proprio lo stesso. La deposizione dei testimoni è dunque fondamentale. Viene sentito innanzitutto uno di coloro che trent'anni prima avevano organizzato il viaggio a Venezia; poi due mercanti bolognesi, uno dei quali era stato in gioventù pittore e allievo di Ludovico.

L'interrogatorio dei testi – che si protrae anche in diverse giornate – è particolarmente vivace. Il Giudice chiede ai testi come sappiano riconoscere le diverse mani dei pittori, se il loro modo di dipingere sia "vago" ovvero "forte" (da cui, il titolo della mostra). E' interessantissimo, osservano deliziati gli storici dell'arte, scoprire da queste testimonianze come vedessero la pittura contemporanea non i critici o gli storici che ci hanno tramandato le loro opere, ma dei semplici cittadini, quelli che in genere non lasciano tracce documentarie dirette.

Per i giuristi, particolarmente interessante è vedere anche come concretamente si svolgesse una ordinaria prova testimoniale.

Apprendiamo innanzitutto dalle carte che la Confraternita di San Rocco aveva messo per iscritto una versione dei fatti su cui vennero formulati tre "articoli" in base ai quali interrogare i testimoni. In pratica, la prova si assumeva su un capitolato, come del resto avviene tuttora nel processo civile.

La procedura prevedeva poi in sede di dibattimento l'intervento di un interprete, il quale assumeva un ruolo per noi atipico, ma molto interessante Nelle Costituzioni del 1608 e 1610 (e in quelle precedenti) - racconta Luisa Ciammitti - questo strano soggetto è descritto come colui che traduce in volgare le domande del giudice, ma successivamente finisce per assumere di fatto la funzione dell'attuale avvocato di parte. Nelle Costituzioni del 1629 si stabiliva che nelle cause civili l'interprete non potesse essere un laico, ma che doveva trattarsi di un uditore civile.

Nel corso del nostro processo egli effettivamente interviene in difesa dei testimoni ogni volta che le domande del giudice o la sua interpretazione delle risposte finivano per causare tensione; in qualche caso interloquisce anche quando ritiene che il teste debba spiegare meglio che cosa intenda dire. Richiamandosi alla necessità di accertare la verità e di evitare conflittualità con i testimoni, l'interprete gioca nella sostanza un ruolo di moderatore.

Ma veniamo ora allo svolgimento della prova. Racconta Ciammitti:

*"Gli articoli redatti dalla Confraternita di San Rocco, toccavano i seguenti punti:*

*1) l'occasione che aveva generato la commissione, cioè il viaggio a Venezia per portare in dono lo stendardo;*

*2) se fosse vero o no che Ludovico, tracciato il disegno del santo in un cartone volgarmente detto pastello, ne avesse poi affidato l'esecuzione in pittura a Galanino e, al termine, lo avesse ritoccato;*

*3) se fosse vero o no che Ludovico aveva poi regalato alla Confraternita il proprio disegno perché avessero memoria di lui e che il cartone era stato collocato sull'altare maggiore dal 1608.*

*Come previsto dalle Costituzioni, il giudice si concentra sulla lettera degli articoli solo dopo una serie di domande tese spesso ad approfondire alcuni aspetti degli articoli stessi. Ogni interrogatorio inizia con la richiesta di informazioni di base sui testimoni, età, professione, reddito. Su quest'ultimo punto le domande sono piuttosto insistenti, per accertare che non ci fosse una situazione di necessità tale da favorire la corruzione e quindi la falsa testimonianza. Chiede ad esempio se il reddito includa beni immobili, se le doti delle mogli siano state regolarmente investite oppure se il testimone abbia debiti, magari con una delle parti contendenti.* Monsignor credo ve ne siano puochi quali non ne habbino, *risponde ironicamente uno dei testimoni e, di fronte all'insistenza del giudice di precisare l'entità del debito, aggiunge:* Ma di questo io non sono obbligato in altro a rispondervi, vi dico che il mio netto vale

mille scudi e più.

(E più avanti un altro teste, mercante, richiesto di precisare quali mercanzie vendesse effettivamente, risponderà di "non essere obbligato a dire i fatti suoi"; n.d.r.) *L'atteggiamento dei testimoni è infatti fiero e per nulla intimorito di fronte al rappresentante della legge; ognuno di loro è consapevole del motivo preciso per il quale gli si chiede di rispondere.*

*L'attendibilità dei testi è comunque un punto centrale per il giudice che, ad esempio, contesta a Giacomo Righi, di non essere credibile quando afferma che non ricevette alcun compenso per il viaggio effettuato per la via ordinaria d'acqua.(...) Chi interviene protestando contro il giudice è invece l'interprete assistente a nome della Confraternita di San Rocco. Costui infatti, sottolineando che non si deve litigare con il teste, ma interrogarlo, fa notare che certe argomentazioni sono proibite per legge anche nei processi criminali e dichiara la nullità di domande del genere. Riformulando la domanda del giudice ribadisce che le obiezioni devono tendere solo a raggiungere una migliore delucidazione della verità a favore di entrambe le parti litiganti, e dichiara infine che si debba accettare quel che il teste ha risposto:* io non hebbi niente. *Interventi analoghi si verificarono anche in favore degli altri due testimoni: Antonio Foliani, ad esempio, dice di non ricordare se fosse mai stato esaminato in occasioni di cause civile o criminali. Al giudice che riteneva non verisimile una tal dimenticanza, l'interprete obietta che* il teste è venuto a rispondere solo di ciò che ricorda."

Non possiamo riprodurre ulteriormente il contenuto degli atti del processo, che sono godibilissimi, e danno la vivida impressione – ad un lettore di quasi quattrocento anni dopo – di un rapporto dialettico sano fra parti, giudice, difensori e testimoni.

Il Giudice cerca di scoprire, anche con piccole insidie, se il testimone dice la verità; il testimone non ha paura di tenergli testa; l'interprete-avvocato assolve una funzione di garanzia del rispetto delle regole.

Non si sa come sia finito il processo. Sappiamo solo che il cartone tornò sull'altare della chiesa di San Rocco, per poi finire in Pinacoteca. Ma quello che abbiamo letto basta a ricordarci che il processo in sé, a prescindere dalla sentenza che ne è solamente una delle possibili conclusioni, è un patrimonio della nostra cultura, uno strumento di civiltà e di risoluzione dei conflitti nel rispetto di regole uguali per tutti.

Teniamone conto, nei ricorrenti dibattiti nei quali con leggerezza si sentono auspicare fantasiose "privatizzazioni" o addirittura la fine dal sistema del processo.

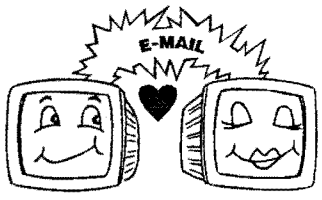


Ricordiamo ai colleghi di comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo di posta elettronica.

# LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI: A.S.G.I.

## SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO A FAVORE DEL CITTADINO STRANIERO

*di Sergio Palombarini e Piero Gennari*
*Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione*

La disciplina del patrocinio a spese dello stato a favore del cittadino straniero in materia penale, civile ed amministrativa, è contenuta nella legge n. 217 del 30.07.1990, Così come modificata ed integrata dalla legge n. 134 del 29.03.01.

Per i processi penali, l'art. 1 comma 6 della legge citata prevede che "il *trattamento riservato dalla presente legge al cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide* ***residente*** *nello Stato*" Dall'analisi letterale del testo di legge si rileva come il requisito della residenza in Italia sia richiesto unicamente nei confronti dell'apolide, posto che qualora il legislatore avesse inteso estendere tale presupposto anche allo straniero, avrebbe dovuto utilizzare la dicitura "*residenti*" e non "*residente*" che risulta oggettivamente riferibile unicamente al secondo dei due soggetti considerati.

Non sarebbe pertanto richiesto il requisito della residenza, quantomeno da una interpretazione letterale della norma.

Inoltre, potranno usufruire del beneficio tutti i cittadini stranieri, a prescindere dal possesso o meno di un regolare permesso di soggiorno (che potrebbe quindi anche essere mai conseguito, momentaneamente scaduto, revocato o non rinnovato dalla Questura competente per territorio), in quanto detto documento non è neppure richiesto dalla legge.

In materia civile ed amministrativa i presupposti cambiano. L'art. 15 bis comma 2 prevede che "*il trattamento riservato dal presente capo al cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero,* ***regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giuudizio da instaurare ...*** "

La previsione appare poco chiara ed esposta a pericolose interpretazioni inutilmente penalizzanti e quindi da scongiurare.

In primo luogo appare evidente la dissonanza con la regola in materia di giudizi penali: da una parte si chiede (salvo i dubbi e le precisazioni sopra esposti) al massimo la residenza in Italia, dall'altra la regolarità del permesso di soggiorno (che prescinde dalla residenza).

Di più, non si capisce perché lo straniero debba dimostrare di essere stato in regola con il permesso di soggiorno proprio al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio; al limite, parrebbe più logico che egli debba risultare in regola con il permesso di soggiorno al momento della presentazione della domanda di gratuito patrocinio, perché è in questa occasione che egli deve presentare la documentazione attestante la sua regolarità ed i suoi redditi.

Ne deriverebbe, per assurdo, che colui il quale subisce un danno da fatto illecito mentre versa in situazione di non regolarità amministrativa, a distanza di tempo, e avendo nel frattempo regolarizzato la propria posizione, non potrà però usufruire del beneficio in parola al pari di altri stranieri che si trovano nella sua stessa identica situazione di regolarità, solo perché **allora** non era regolare. Una sorta di ingiusta punizione a distanza di tempo.

Non dimentichiamo: parliamo di una legge fatta per garantire appieno il diritto di accesso alla giustizia, e quindi in osservanza di principi contenuti nella nostra Carta costituzionale.

Ma in materia di patrocinio a spese dello Stato per cittadini stranieri, il nostro ordinamento prevede una ulteriore e diversa ipotesi processuale: quella dei giudizi di impugnazione dei provvedimenti di espulsione comminati dal Prefetto, che, ricordiamo, si svolgono davanti al Tribunale ordinario.

Il dettato normativo risiede nell'art.13 co. 10 D.Lvo 25.07.98 n. 286 (Testo unico sull'immigrazione) nella parte in cui prevede che ***"Lo straniero è ammesso al patrocinio a spese dello Stato"***. E' importante sottolineare che il D.d.l. c.d. "Bossi-Fini" di modifica al Testo unico, attualmente in discussione in Parlamento, mantiene la stessa previsione.

Alla luce di tale previsione normativa sembra corretto ritenere che il cittadino straniero che intenda proporre opposizione avverso il decreto di espulsione possa usufruire de plano del beneficio del patrocinio a spese dello Stato senza che tale ammissione sia condizionata dal possesso di ulteriori requisiti.

La tesi contraria si basa sul dettato normativo di cui all'art. 3 del regolamento di attuazione, laddove prevede che lo straniero, all'atto della notificazione del decreto di espulsione, venga informato della facoltà di farsi assistere da un difensore

di fiducia con ammissione, *"qualora ne sussistano i presupposti"*, al patrocinio a spese dello Stato a norma della l. 217/90 e venga comunque avvisato che, in mancanza di un difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore d'ufficio.

Si deve, però, considerare che *"il regolamento di attuazione è norma di grado secondario rispetto al D.Lgs di cui costituisce strumento operativo e che, pur con i poteri di integrazione della legge riconosciuti ai regolamenti di attuazione, le sue disposizioni non possono, ovviamente, derogare ai principi enunciati dalla legge"* (Così Manuela Massenz, "Il patrocinio a spese dello Stato per gli stranieri espulsi ..." in Diritti, Immigrazione e Cittadinanza, n. 1/2000, p. 93 ss.).

Nei lavori preparatori della l. 40/98 (integralmente ritrasposta nel citato Testo Unico) ed in particolare nella parte introduttiva relativa ai decreti di espulsione, si afferma che ***"in tutti i casi è assicurata la possibilità di ricorrere al Giudice con diritto al patrocinio gratuito dei non abbienti"***

Nella relazione tecnica, inoltre, la previsione di spesa relativa a tali procedimenti viene stimata moltiplicando il costo presunto della difesa tecnica nei procedimenti avverso i decreti di espulsione per il totale dei procedimenti preventivati, previsione questa che si rivelerebbe ultronea ed eccessiva qualora l'ammissione al beneficio fosse stata subordinata al possesso di determinati requisiti.

L'univocità della formulazione letterale di cui all'art. 13 co. 10 D.Lgs. 286/98 ("lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato") non par consentire a nostro avviso alcuna interpretazione difforme della norma di legge, posto che nulla avrebbe impedito al Legislatore del '98 di utilizzare un'espressione meno drastica (ad es. "lo straniero **può** essere ammesso...") Così da consentire alla normativa di grado secondario di regolare i casi di ammissione al beneficio. (in senso conforme: Massenz, op. cit., pag. 95)

La giurisprudenza di merito ha, peraltro, già avuto modo di chiarire come: *"....rispetto all'oggettivo contrasto tra la norma di legge e la disposizione regolamentare di attuazione – che nel caso di specie delimiterebbe l'ambito di applicazione della norma citata* (art. 13 co. 10 D.Lgs. 286/98, n.d.r.) *– deve necessariamente ritenersi prevalente la norma di rango superiore, con conseguente ammissione dello straniero al gratuito patrocinio a spese dello Stato."* (Così Tribunale di Milano, decreto 29.02.2000 - est. Marangoni, in Dir., Imm. e Citt., n.1/2000, p. 143 e s.).

La medesima giurisprudenza ha altresì stabilito che *"la previsione di una ammissione automatica al gratuito patrocinio non implica alcun apparente profilo di illegittimità costituzionale rispetto ai presupposti invece previsti dalla l. 217/90 per lo straniero o il cittadino italiano e che ne condizionano l'mmissione allo stesso beneficio, trattandosi nei casi previsti dagli artt. 13 e 14 D.Lgs 286/98 di previsione che riguarda non già una particolare categoria di soggetti bensì in via generale ed astratta una specifica tipologia di procedimento del tutto autonoma ed originale rispetto alle ipotesi che la l. 217/90 ha inteso regolare"*

Inoltre, che sia la norma regolamentare ad essere in contrasto con tutto l'impianto legislativo di riferimento lo si può dedurre anche dalla circostanza che è proprio il medesimo regolamento di attuazione, all'art. 2, a limitare la facoltà di autocertificazione agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, autocertificazione richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza dall'art. 51. 217/90.

Tale contraddizione, peraltro, non è l'unica: pare oggettivamente impossibile allo straniero oggetto del provvedimento di espulsione produrre la certificazione dell'autorità consolare competente (attestante la veridicità di quanto autocertificato in ordine ai redditi prodotti all'estero di cui all'art. 5 co. 3 l. 217/90), in tutti i numerosi casi nei quali lo stesso non sia in possesso di alcun documento di identità, data l'estrema difficoltà di accertare quale sia l'autorità consolare di competenza.

Parrebbe altresì quasi paradossale richiedere accertamenti in ordine al *"reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito" a soggetti per definizione privi di permesso di soggiorno e che pertanto non possono avere redditi derivanti da regolari rapporti di lavoro subordinato né svolgere legittimamente alcun lavoro autonomo.*

Pertanto, in considerazione del fatto che, come si è detto, raramente lo straniero espulso si trova in possesso dei requisiti richiesti dalla l. 217/90 al fine dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, appare ragionevole aderire alla tesi più vicina al dettato letterale della norma in esame, la quale consente agli stranieri di usufruire di una garanzia effettiva e non meramente formale.

**NOTA:** L'articolo è stato concepito e scritto prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 115/02 in Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario, Serie Generale, n. 139 del 15/6/02, entrato in vigore poco prima della messa in stampa del presente numero della rivista, e dunque rende conto del dibattito dottrinario e giurisprudenziale antecedente la nuova legge. In particolare, tra le altre cose, il suddetto provvedimento disciplina il regime dell'istituto del Gratuito patrocinio anche per stranieri nei procedimenti civili, penali e amministrativi (ivi compresi i procedimenti di impugnazione delle esplulsioni), accogliendo alcune delle istanze propugnate dagli autori. Per Completezza si rinvia quindi alla citata disposizione di legge.

# JUS BOLOGNA SPORT

**Jus Bologna Squadra Campione d'Italia 2002**

*In piedi da sin.*: Avv. Pietrantonio Grieco, Avv. Francesco Moruzzi , Avv. Manlio D'Amico (Capitano), Avv. Marco D'Apote, Dr. Alessandro Tamba, Avv. Gino Martinuzzi, Avv. Andrea Graziosi, Avv. Maurizio Feverati.

*Seduti da sin.*: Avv. Gaetano Gaspari, Avv. Alessandro Lovato, Avv. Sergio Palombarini, Avv.ssa Miriam Zanoli, Avv. Carlo Vancini, Avv. Alessandro Massarenti.

*Gli altri componenti della squadra non in foto*: Avv. Simone Addario, Avv. Gianluigi Mazzoni, Avv. Pierluigi Papa, Avv. Luigi Andrea Cosattini, Avv. Federico Alzona, Dr. Giovanni Spinosa, Dr. Marco Marulli.

## CICLISMO

Il primo Maggio 2002 gli Avvocati e i Magistrati bolognesi si sono laureati Campioni d'Italia di Ciclismo su strada.

La squadra dello Jus Bologna ha trionfato davanti ai Colleghi di Brescia e Genova ed è stata premiata all'arrivo ai Giardini Margherita dall'Assessore allo sport del Comune di Bologna **Avv. Paolo Foschini** e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine **Avv. Lucio Strazziari.**

I Campionati italiani AIMANC (Associazione Italiana Avvocati Magistrati e Notai Ciclisti) si sono svolti quest'anno a Bologna sull'impegnativo percorso della "Cinque Colli" 90 Km di salite e discese (con quasi 1500 m. di dislivello) con la partecipazione di 102 atleti provenienti da quasi tutte le regioni d'Italia.

Dopo il successo del 1999 a Mantova i rossoblu capitanati dall'Avv. **Manlio D'Amico** hanno preparato con passione esclusiva l'appuntamento sulle colline di casa. Tanti sacrifici che hanno permesso a 18 Avvocati e a due Magistrati (il **P.M. Giovanni Spinosa e il G.I. Marco Marulli),** in controtendenza rispetto alle recenti polemiche giudiziarie, di vincere insieme la maglia tricolore. Ottimi

anche i risultati individuali con l'**Avv. Francesco Moruzzi** (primo assoluto nella cat. Giovani) l'**Avv. Miriam Zanoli** (seconda nella cat. Femminile) l'**Avv. Gino Martinuzzi** (terzo nella cat. M5), l'**Avv. Maurizio Feverati** e l'**Avv. Alessandro Lovato** primi tra gli Avvocati Bolognesi con il tempo di tre 3 h 05 min. (con oltre 29 di media).

Una grande impresa, l'inseguimento di un sogno, il coronamento di un sogno ma anche uno stimolo per i prossimi traguardi: i Campionati Italiani a cronometro e in circuito i primi di Giugno a Castiglione della Pescaia (Grosseto).

* * * * *

## CRONACA DEI CAMPIONATI ITALIANI FORENSI DEL 1° MAGGIO 2002
di PAMELA PUCCI da "CICLOTURISMO" del giugno 2002

BOLOGNA – Di solito se ne danno di santa ragione, a colpi di codicilli e commi, ricorsi, ingiunzioni e tutto l'armamentario legale previsto dalla giurisprudenza. Ma alla Dieci Colli hanno lasciato toghe e codici, mostrato i muscoli, duellato sui saliscendi bolognesi. Ad armi pari. Magistrati contro avvocati, avvocati contro avvocati, notai contro tutti. E' il campionato forense di Medio Fondo che da tre anni a questa parte, sotto l'egida dell'Associazione italiana magistrati, avvocati e notai ciclisti (Aimanc), sceglie una maratona e la fa diventare la sfida di categoria. "Il nostro – spiega **Miriam Zanoli**, avvocata bolognese – non è certo un mondo di frutta candita ma la rivalità che viviamo nel ciclismo è davvero sana e divertente. E' un'occasione per stringere nuove amicizie e ridere noi stessi".

In fondo chi si stupisce se tanti avvocati e giudici sono ciclisti sfegatati? La bici per tutti loro è un bel modo per scaricare lo stress. Per alcuni l'occasione di regolare vecchi conti in sospeso, di ordine sportivo ma non solo. E se la grinta fa parte dei bagaglio professionale, i giuristi la portano dietro anche sui pedali.

Miriam Zanoli, due volte campionessa italiana Aimanc, quest'anno ha lasciato il titolo a Silvia Vezzini. Dice: "ci vuole grandissima determinazione nel ciclismo come nella professione, solo con l'impegno riesci a divertirti e a ottenere belle soddisfazioni in ambedue i campi. Mi reputo fortunata perché avendo un compagno ciclista posso alienarmi insieme a lui, senza sensi di colpa o malumori, a differenza di altri miei colleghi avvocati".

In ogni caso le uscite sono il sabato e la domenica, per Miriam e tanti altri togati.

Diverso il caso di **Domenico Ranù** arrivato a Bologna da Policoro in Basilicata. Avvocato da sette anni appassionato da sempre, lui è un cicloamatore che salta la pausa pranzo per correre sui pedali. Gli piacciono le gare brevi e ha poca dimestichezza con le Gran Fondo.

Alla fine della 5 Colli, stravolto dal caldo e dagli strappi, commenta: "E' proprio un percorso duro, troppo duro con tutte queste salite ripide. Solo la terza è pedalabile, l'ultima poi è da scendere". Messo il piede a terra? "Assolutamente no, piuttosto sono andato a zig zag. Mi volevo ritirare ma, non so come, ho saputo resistere".

Chi non ha faticato a tagliare per primo il traguardo della 5 Colli conquistando il titolo italiano è **Massimo Pagnin**, avvocato vicentino che quest'anno indossa la maglia della Pennelli Cinghiale. Nella classifica assoluta di Bologna si piazza all'ottavo posto. Il percorso medio è senz'altro più duro dei lungo, ma io sono leggero, vado bene in salita. Se ci sono rivalità fra noi? Ma no, credo che ci sia una bella complicità perchá sappiamo che per noi è difficile alienarsi e trovare il tempo, fra lavoro e famiglia. Ci serve per ridere sotto i baffi, un po' come rivelarsi in una seconda vita".

Massimo Pagnin era il favorito della vigilia e ha rispettato i pronostici. Quando corre lui, non ce n'è per nessuno. Ma per il prossimo anno i giochi sono già aperti: "ho promesso a mia moglie – racconta Pagnin – che quest'anno chiudo con le Gran Fondo, almeno per un po'. A settembre nascerà la nostra

bambina e saremo molto impegnati".

Tra i cento e passa atleti legulei c'è anche il pm **Giovanni Spinosa**, quello delle prime indagini sul doping nel ciclismo. Austero, elegante, ispira timore reverenziale: con lui anche l'argomento integratori diventa tabù, "perché non si sa mai", bisbiglia un giovane avvocato. Spinosa è da temere anche in bici perché si allena, è forte e non molla mai.

Alla 5 Colli è arrivato 169° assoluto con 3 ore 5'39". "E' un percorso duro, ho sofferto", commenta. Piede a terra, dottor Spinosa? "Mai". Integratori? "Per carità".

"Figuriamoci – commenta ridendo **Alessandro Lovato** ha rifiutato perfino la borraccia che volevo passargli". Tutto d'un pezzo anche sui pedali.

Non vorremmo invece essere nei panni del "delinquente" che ha seminato una puntina da disegno sulla strada dell'avvocato **Manlio D'Amico**, organizzatore dei campionato a Bologna. Ha bucato perdendo minuti preziosi.

Dopo il traguardo, si aggira fra i ciclisti con il corpo dei reato in mano. Sarà stato un collega livoroso, un cliente arrabbiato, un ciclista avversario, un cretino in vena di scherzi? Manlio non si dà pace, sente puzza di bruciato. E molti gli girano al largo perché "non si sa mai", con gli avvocati, come va a finire.

* * * * *

## ULTIMA ORA

Gli avvocati bolognesi in grande evidenza ai Campionati Italiani a Cronometro a Castiglione della Pescaia.

Sabato primo giugno 2002 l'avv. Miriam Zanoli si è classificata al primo posto vincendo la maglia tricolore sui 18 Km. che separano Punta Ala da Castiglione della Pescaia.

Ottima prova dell'avv. Manlio D'Amico primo dei rossoblù con oltre 35 di media. Da segnalare il buon risultato dell'avv. Nicola Ancarani, debuttante in manifestazioni ufficiali.

* * * * *

## VELA

Anche tra noi lo sport della Vela ha i suoi appassionati che navigano in crociera ed in regata nel tempo libero e non solo d'estate. L'amore per il mare e per la vela, unitamente allo spirito combattivo di un gruppo di Colleghi e di amici e tra questi l'esperto e bravo timoniere e skipper Avv. Pietro Ballerini Puviani e l'Avv. Alessandro Errani atletico e validissimo prodiere, hanno portato l'imbarcazione Plain Air (12 m. dell'armatore Avv. Alessandro Baravelli) ad aggiudicarsi il primo posto ai recenti campionati invernali di Punta Ala. L'impegno di tutto l'equipaggio è quello di partecipare anche alle principali prossime regate mediterranee: buon vento dal sottoscritto che ha sacrificato la vela per la bicicletta non senza rammarico del padre vecchio velista!!! Tra gli Avvocati velisti del Foro bolognese mi limito a nominare gli Avv.ti Luca e Livio De Carolis, l'Avv. Pietro Ruggieri, l'Avv. Domenico Carullo, l'Avv. Massimo Bonafede, l'Avv. Davide Negrini. Quelli di lunga esperienza e bravura sono l'Avv. Francesco Zucconi Galli Fonseca e l'Avv. Giampaolo Ballerini Puviani che hanno partecipato e vinto nelle più importanti regate nazionali, con base il porto di Ravenna, dai primi anni 70 ad oggi, insieme a mio padre l'Avv. Umberto D'Amico. Molte le loro vittorie e avventure di crociere: indimenticabile è un ritorno dalla Jugoslavia nell'estate del 1985 quando li colse nel mezzo dell'Adriatico con rotta da Zara ad Ancona, una tromba d'aria e poi burrasca con mare e vento fortissimi che li costrinse, per un intero giorno ed una notte, a navigare in condizioni estreme in balia di onde alte e violente come sono quelle dell'Adriatico in tempesta. Un'esperienza indimenticabile che ho sentito raccontare spesso, tanto dura che ha sortito l'effetto opposto di indurli a proseguire in avventure di mare sempre più belle ed avventurose in tutto il Mediterraneo.

# PREVIDENZA FORENSE

## EGOISMI E SOLIDARIETÀ

*di Maurizio de Tilla*

Il sistema previdenziale forense è permeato da forti elementi di solidarietà che nessun avvocato deve dimenticare. Il prelievo del 3% sul redditi professionali superiori ad un certo tetto (oggi Euro 74.800), viene annualmente utilizzato per supportare le posizioni più deboli ed accrescere alcune prestazioni di base: minimi di pensione, assistenza, infortuni, malattie, invalidità, pensioni indirette, ecc.

In questo quadro di solidarietà va inquadrato il problema degli avvocati che, in quanto cancellati dagli albi, senza aver maturato diritto a pensione, chiedono la restituzione dei contributi versati.

A costoro non può essere restituito il contributo di solidarietà speso annualmente dalla Cassa Forense.

I principi su cui si fonda un sistema previdenziale obbligatorio sono, infatti, motto diversi rispetto a quelli propri di una assicurazione privata.

Già prima della privatizzazione, invero, il sistema previdenziale delle categorie professionali poteva contare soltanto su risorse proprie. Oggi, dopo la privatizzazione, il sistema è ancora più "dichiaratamente autofinanziato" come lucidamente rilevato dalla Corte Costituzionale, e deve sopperire a tutte. le esigenze previdenziali ed assistenziali della categoria.

A migliore supporto della insostenibilità della tesi che propende ingiustamente per la restituzione del contributo di solidarietà va precisato che i professionisti iscritti alla Cassa Forense sono tenuti a versare:

- un contributo soggettivo, pari al 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini dell'IRPEF entro un limite reddituale massimo (cosiddetto tetto), annualmente rivalutato e, per il 2002, pari ad Euro 74.800;
- un contributo, cosiddetto di solidarietà, pari al 3% dei reddito professionale netto dichiarato ai fini dell'IRPEF per la parte del reddito oltre il tetto massimo sopra indicato;
- un contributo, anch'esso di solidarietà, per indennità di maternità fissato annualmente.

Dei contributi appena indicati **solo il contributo soggettivo del 10% concorre alla determinazione della misura del trattamento pensionistico corrisposto dalla Cassa ai suoi iscritti alla maturazione dei relativi requisiti, mentre gli altri due contributi hanno finalità di sostegno della categoria e non sono, quindi, rimborsabili in alcuna ipotesi.**

Purtroppo avviene che un uso spesso strumentale dell'istituto della restituzione dei contributi (in qualche caso stigmatizzato anche in sede disciplinare dagli Ordini e dal C.N.F.), ha determinato alcune richieste di rimborso anche per la parte di contributo "solidaristico" versato in misura del 3% del reddito oltre il tetto pensionistico.

E' del tutto evidente che simili comportamenti, ove legittimati, rischierebbero di scardinare fortemente il sistema previdenziale forense, soprattutto se si considera che gli iscritti che versano contributi oltre il tetto pensionistico rappresentano oggi il 15% degli avvocati Italiani.

Sul piano più strettamente giuridico va osservato che, mentre appare giusticata la restituzione dei contributi correlati per legge alla determinazione dei trattamenti previdenziali da erogarsi dalla Cassa, altrettanto non può dirsi per quei contributi che, come il contributo di solidarietà (insieme a quelli integrativo a carico del cliente e quello di maternità), restano invece assolutamente estranei al meccanismo previsto per la determinazione della misura di tali prestazioni, essendo il loro pagamento imposto, come si è detto, al fine di consentire alla Cassa l'erogazione di tutte quelle prestazioni di natura solidaristica che prescindono, in tutto o in parte, dalla contribuzione pagata e sono comunque necessari a garantire il finanziamento di un sistema basato su una pensione retributiva con finanziamento a ripartizione.

Come si è detto, il contributo di solidarietà del 3%, invece, partecipa, insieme al contributo integrativo, al finanziamento di tutte quelle prestazioni di natura tipicamente solidaristica che la legge previdenziale forense

pone a carico dell'Istituto, ed è per questo che si deve logicamente escludere che tale contributo rientri tra quelli rimborsabili all'iscritto in ipotesi di cancellazione dalla Cassa.

Va, peraltro sottolineato che, nel quadro dei sistema di finanziamento "a ripartizione" delineato dal legislatore, il principio solidaristico trova la sua concreta applicazione in varie disposizioni normative e regolamentari che, nelle linee generali, possono essere così riassunte:

- La previsione di una pensione minima, inderogabile, per gli avvocati che, sulla base di criteri puramente matematico-attuariali, andrebbero a percepire una pensione inferiore; tale previsioni, pari a 8 volte il contributo minimo dell'anno anteriore al pensionamento, riguarda tutti i tipi di pensione erogati dalla Cassa (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, indiretta, di reversibilità).

- La previsione di un "bonus" di 10 anni aggiuntivi di anzianità figurativa per il calcolo delle pensioni indirette, di invalidità o di inabilità, tendente a tutelare in modo adeguato situazioni di premorienza o invalidità permanente, sopraggiunte con anzianità contributive relativamente basse.

- Il riconoscimento del diritto a pensione in caso di premorienza o invalidità permanente, fermo restando quanto già detto con riferimento al calcolo della prestazione, il che costituisce un forte elemento di solidarietà, soprattutto nel casi di anzianità contributiva molto bassa (si pensi che bastano 5 o 10 anni per acquisire il diritto a pensione di invalidità, inabilità o indiretta);

- Lo stanziamento di un fondo di assistenza costituito dal 2% delle entrate correnti nel bilancio di previsione della Cassa (più di 20 miliardi l'anno).

- Lo scaglionamento delle aliquote di rendimento, da 1,75 fino a 1, 15, tese a favorire una maggiore redditività in termini pensionistici delle fasce di redditi più basse;

Gli oneri, annualmente sostenuti dalla Cassa a titolo di solidarietà, con l'attuale sistema previdenziale, ammontano, pertanto, ad oltre 40 milioni di Euro.

Ciò senza contare che ulteriori riflessioni andrebbero fatte in ordine agli importi delle pensioni di vecchiaia molto superiori a quelle determinabili, a parità di redditi e di anzianità di iscrizione, con un sistema al calcolo di tipo contributivo (legge 335/95).

Sul piano previdenziale individuale va, inoltre, sottolineato che, se, cancellandosi, il professionista può perdere il diritto alla pensione di vecchiaia, nondimeno, in pendenza dell'iscrizione, egli ha potenzialmente goduto della copertura assicurativa, in particolare della possibilità di ottenere la pensione di inabilità e di invalidità, oltre che la copertura del rischio di premorienza (pensione indiretta). Inoltre, ha goduto della possibilità di avvalersi di tutte le prestazioni assistenziali e assicurative erogate dalla Cassa, ivi compresa l'assistenza sanitaria per grandi eventi. Il pagamento delle contribuzioni, pertanto, non è stato affatto "a vuoto", poiché, onorando il dovere contributivo, il professionista ha comunque ottenuto un vantaggio.

Il contributo solidaristico, in definitiva, esaurisce la sua funzione nel momento del suo pagamento (non è correlato a ricevimento di prestazioni previdenziali): la restituzione ne snaturerebbe il contenuto ed impedirebbe l'attuazione del principio solidaristico, che caratterizza la previdenza dei liberi professionisti.

Il paradosso dell'ipotesi interpretativa che propende per la restituzione del contributo di solidarietà è addirittura duplice: per un verso, tale interpretazione consente di sottrarsi a posteriori ai doveri. di solidarietà categoriale, per l'altro, l'interesse a sottrarsi ai doveri riguarda proprio i maggiori contribuenti della Cassa, e cioè i più abbienti.

La cessazione del rapporto per qualsiasi ragione non può far venir meno retroattivamente il vincolo di solidarietà. La restituzione (per giunta con gli interessi) di un contributo pagato al solo fine di solidarietà non solo ne snaturerebbe il contenuto, impedendo l'attuazione del principio solidaristico costituzionalmente garantito (art. 2 della Costituzione), ma sarebbe pure contrario ai principi costituzionali, poiché, il fine solidaristico che caratterizza la previdenza forense non viene certo meno per effetto della cancellazione.

(così Corte Cass. 21 ottobre 1998, n. 10458)

# NUOVE LEGGI

*a cura di Ruggero Fuortes*

Legge 18/10/2001 n. 383 G.U. 24/10/2001 n. 248 Primi interventi per il rilancio dell'economia art. 13 sopprime l'imposta di successione e donazione.

Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3 G.U. 24/10/2001 n. 248 Modifiche al Titolo V della Costituzione art. 114, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 127, e 132.

Legge 14/12/2001 n. 431 G.U. 14/12/2001 n. 290 Conversione in legge con modifiche D.L. 12/10/2001 n. 369 Misure urgenti per imprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo.

Vi è testo coordinato.

Legge 6/12/2001 n. 437 G.U. 18/12/2001 n. 293 Modifica art. 23 comma 2 Legge 29/3/2001 n. 374 in materia di patrocinio a spese dello Stato il testo della Legge 30/12/23 n. 3 gli artt. da 11 a 16 della L. 11/8/73 n. 33 sono abrogati dall' 1/7/02.

Legge 15/12/2001 n. 438 G.U. 18/12/2001 n. 293 Conversione in legge con modifiche D.L. 18/10/2001 n. 374 recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.

Vi è il testo coordinato.

D.L. 27/12/2001 n. 450 G.U. 29/12/2001 n. 301 Proroga dei termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatori (fino al 30/6/2002).

Legge 27/12/2001 n. 459 G.U. 4/1/2002 n. 4 Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Legge 31/12/2001 n. 463 G.U. 9/1/2002 n. 7 Conversione in legge del D.L. 23/11/2001 n. 411 recante proroghe o differimenti dei termini in varie materie.

Vi è testo coordinato.

D.P.R. 11/12/2001 n. 466 G.U. 12/1/2002 n. 10 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 1/3/2001 n. 126 in materia di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

Legge 8/1/2002 n. 2 G.U. 14/1/2002 n. 11 Modifiche alla legge 9/12/98 n. 431 in materia di contratti di locazione di immobili.

# VARIAZIONI ALL'ALBO

*Riferito al periodo 1 gennaio - 30 aprile 2002*

**Cassazionisti iscritti nel periodo**

| | |
|---|---|
| Cervellati Stefano | 25/1/02 |
| Danza Anna Rita | 21/2/02 |
| Diletti Federico | 21/3/02 |
| Garrasi Carla | 21/2/02 |
| Iannini Antonio | 25/1/02 |
| Maritan Raffaella | 21/3/02 |
| Musumarra Lina | 21/3/02 |
| Parasido Franco Rossano | 21/2/02 |
| Pellegrini Fiorella | 25/1/02 |
| Tonini Stefania | 21/3/02 |

**Avvocati iscritti nel periodo**

| | |
|---|---|
| Alberti Lorenzo | 7/1/02 |
| Alvisi Alessandro | 14/1/02 |
| Antonelli Sergio | 25/3/02 |
| Bazzani Mario Alessandro | 18/3/02 |
| Bello Lucia | 7/1/02 |
| Benfenati Martina | 14/1/02 |
| Bertacchini Tiziana | 14/1/02 |
| Bonesi Giada | 25/3/02 |
| Bonini Simona | 7/1/02 |
| Bracci Alessandro | 7/1/02 |
| Breveglieri Barbara | 7/1/02 |
| Brina Ines | 22/4/02 |
| Calabritto Paola | 18/2/02 |
| Cantarini Francesca | 14/1/02 |
| Capello Francesca | 14/1/02 |
| Caporali Sara | 14/1/02 |
| Carbonaro Salvatore | 8/4/02 |
| Carcano Maria Caterina | 18/3/02 |
| Cenni Maria Teresa | 14/1/02 |
| Chibbaro Andrea | 18/2/02 |
| Cicolini Elena | 11/3/02 |
| De Marchi Monica | 7/1/02 |
| De Meo Giuseppe | 25/2/02 |
| De Rosa Anna | 18/2/02 |
| Donati Paola | 14/1/02 |
| Enriques Luca | 18/2/02 |
| Fabbri Silvio | 14/1/02 |
| Fazzari Letizia | 7/1/02 |
| Ferrara Giovanni | 18/2/02 |
| Filippo Giuseppe | 4/3/02 |
| Fini Federico | 18/2/02 |
| Fiore Maria | 18/2/02 |
| Fornea Ilenia | 8/4/02 |
| Gallo Rosamaria | 15/4/02 |
| Giannini Giorgia | 18/2/02 |
| Gottardi Belinda | 7/1/02 |
| Grosso Ciponte Giuseppe | 11/3/02 |
| Guccione Gwendoline | 8/4/02 |
| Guidi Gianni | 29/4/02 |
| Guizzardi Silvia | 4/3/02 |
| Lambertini Simona | 14/1/02 |
| Majowiecki Pietro | 14/1/02 |
| Malferrari Luigi | 7/1/02 |
| Mancuso Marco | 22/4/02 |
| Manes Filomena | 11/3/02 |
| Marchesani Rosalba | 14/1/02 |
| Marchi Baraldi Ezio | 7/1/02 |
| Martella Massimo | 4/3/02 |
| Martelli Mara | 7/1/02 |
| Martinucci Giuseppe Rosario | 8/4/02 |
| Matteucci Amelia | 18/2/02 |
| Mazza Maria Grazia | 18/2/02 |
| Menazzi Giovanna | 18/2/02 |
| Menetti Elena | 18/2/02 |
| Michini Barbara | 14/1/02 |
| Monari Sarde' Pier Luigi | 18/2/02 |
| Montagna Donatella | 14/1/02 |
| Moretti Simona | 4/3/02 |
| Moroni Giuseppina | 7/1/02 |
| Mugnai Barbara | 14/1/02 |
| Mussita Luca | 18/2/02 |
| Nanni Elena | 18/2/02 |
| Nanni Giorgia | 14/1/02 |
| Nanni Luca | 18/3/02 |
| Nassetti Samantha | 7/1/02 |
| Orsoni Laura | 14/1/02 |
| Panzacchi Barbara | 18/2/02 |
| Paolucci Maria Ginevra | 14/1/02 |
| Passini Serena | 4/3/02 |
| Pazzaglia Ulisse | 18/2/02 |
| Perna Clizia | 18/2/02 |
| Pezzini Veronica | 14/1/02 |
| Pinazza Emma | 18/2/02 |
| Poggi Silvia | 7/1/02 |
| Regoli Alessandra | 18/2/02 |
| Ridolfi Renzo | 25/3/02 |
| Rinaldi Chiara | 18/2/02 |
| Romanelli Alessio | 14/1/02 |
| Romano Irene | 18/2/02 |
| Ronzani Michela | 25/2/02 |
| Rosati Andrea | 7/1/02 |
| Rossi Antonella | 14/1/02 |
| Ruggiero Susanna | 7/1/02 |
| Rutigliano Sabina Addolorata | 14/1/02 |
| Sarra Gabriella | 14/1/02 |
| Sermenghi Stefano | 18/2/02 |
| Sette Nicola | 14/1/02 |
| Setti Annalisa | 7/1/02 |
| Sgargi Barbara | 14/1/02 |
| Sgarzi Silvia | 7/1/02 |
| Spaziani Testa Manlio | 14/1/02 |
| Tebano Anna Maria | 18/2/02 |
| Toni Riccardo | 7/1/02 |
| Urbinati Stefano | 18/2/02 |
| Venneri Massimo | 4/3/02 |
| Zaccanti Giorgio | 25/2/02 |
| Zanotti Marina Manuela | 18/3/02 |
| Zitarosa Concetta | 25/2/02 |
| Zuffa Carmen | 14/1/02 |

**Patrocinanti iscritti nel periodo**

| | |
|---|---|
| Amato Giandomenico | 8/4/02 |
| Archetti Francesca | 22/4/02 |
| Bacca Gloria | 25/2/02 |
| Bacchilega Federica | 11/3/02 |
| Bagnoli Alessandro | 29/4/02 |
| Barbieri Lorenzo | 18/2/02 |
| Bennardello Andrea | 11/3/02 |
| Bertuzzi Andrea | 18/2/02 |
| Bettini Eva | 18/2/02 |
| Bigi Marco | 18/3/02 |
| Borro Stefania | 18/2/02 |
| Bozza Alessia | 7/1/02 |
| Burgisano Caterina | 8/4/02 |
| Calabrò Federica | 15/4/02 |

Carmeci Stefania 29/4/02
Ceccoli Allegra 18/2/02
Cesari Flavia 7/1/02
D'Ambrosio Edoardo 18/2/02
Dean Diola 7/1/02
Degli Esposti Mariangela 18/2/02
Di Stefano Alvise 22/4/02
Dirupo Arianna 8/4/02
Fabrizio Antonella 22/4/02
Ferrari Marco 15/4/02
Fioretti Alfredo 15/4/02
Gasponi Gemma 18/2/02
Germini Alessandra 18/2/02
Gibiino Fabrizia 11/3/02
Giurdanella Alessia Maria Michela 25/2/02
Govoni Tiziana 7/1/02
Grandi Micaela 18/2/02
Lacarbonara Angela 18/2/02
Lelli Gianluca 13/2/02
Lobrano Francesca 18/2/02
Luppino Giuseppe 18/3/02
Mancini Tania 25/3/02
Marangoni Elisabetta 18/3/02
Martini Gioia 8/4/02
Masciello Marina 18/3/02
Matera Rebecca Pamela 25/3/02
Mohamed Tahlil Abdulkadir 15/4/02
Mongardi Chiara 8/4/02
Mori Laura 11/3/02
Nasci Roberto 18/2/02
Nubile Stefania 15/4/02
Orsoni Renato 7/1/02
Paone Tommaso 18/2/02
Pasquali Monica 18/2/02
Pasquariello Caterina 18/2/02
Pedersini Consuelo 25/3/02
Pischedda Vittoria 4/3/02
Polidori Virginia 18/2/02
Possenti Pierdomenico 8/4/02
Regazzi Silvia 4/3/02
Rimondini Andrea 18/3/02
Rondinella Italo 8/4/02
Roveroni Michele 7/1/02
Saguatti Stefano 29/4/02
Salomoni Michela 22/4/02
Salvini Stefania 11/3/02
Scagliarini Simona 4/3/02
Stanzani Windy 18/2/02
Tavoni Elena 18/2/02
Tortella Dionina 22/4/02
Travaglia Adriano 18/3/02
Turrini Gianluca 18/2/02
Vespi Serena 15/4/02
Vignoli Alberto 7/1/02
Zapparoli Romina 18/2/02

**Praticanti iscritti nel periodo**

Albano Alessandro 29/4/02
Alpi Enrica 22/4/02
Andreani Filippo Maria 29/4/02
Antonacci Fabio 18/3/02
Baldisserri Annalisa 25/3/02
Balocchi Massimo 18/2/02
Boccuzzi Luca 22/4/02
Brigante Giacomo 15/4/02
Buttazzi Rossella 11/3/02
Calzolari Matteo 8/4/02
Capitani Monia 25/2/02
Cappilli Maria 8/4/02
Cattò Anna Rita 8/4/02
Cavallotti Stefano 4/3/02
Chiusoli Benedetta 29/4/02
De Lauretis Claudia 15/4/02
De Marco Silvia 8/4/02
De Sanzuane Francesco 18/2/02
Evangelisti Marta 4/3/02
Falavigna Maria Vittoria 8/4/02
Francese Francesca 22/4/02
Gallerani Elisa 14/1/02
Grandioso Maria Silena 18/2/02
Grossi Stefano 22/4/02
Guglielmino Salvatore 25/2/02
Guzzo Emanuela 15/4/02
Karadole Cristina 4/3/02
Lauricella Irene 15/4/02
Lolli Silvia 25/2/02
Luccarini Giorgia 8/4/02
Madaro Lorena 25/3/02
Mancino Antonio 22/4/02
Martino Marco 4/3/02
Miriello Laura 18/3/02
Miscione Alessandra 25/2/02
Monduzzi Sheila 22/4/02
Nadalini Federica 11/3/02
Negrini Elena 8/4/02
Pace Carloalberto 18/2/02
Paladini Cristina 4/3/02
Petix Fabrizio 11/3/02
Razzolini Orsola 29/4/02
Terzi Mirko 8/4/02
Trivelli Maria Francesca 11/3/02
Tugnoli Monica 18/3/02
Vignali Federica 18/2/02
Vignali Stefania 18/2/02

**Avvocati deceduti nel periodo**

Biagi Marco 25/3/02
Dolcini Bianca Alessandra 22/4/02
Leofreddi Giorgio 8/4/02
Orlando Giuseppe 15/4/02
Tognetti Matilde 18/2/02
Zanetti Renato 18/2/02